



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Alberto Tilocca - Presidente
dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere
dott.ssa Domenica Capezzerà - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al numero **804** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, alla quale sono stati riunite le cause iscritte ai numeri **856, 879, 902, 951, 991 e 1001** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertenti

tra

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* - P.I. *P.IVA_2*) incorporante di
Controparte_1 (C.F. *P.IVA_3*) per atto notaio *Persona_1* di Milano del
10/12/2013 rep. n. 10.557/5.415, con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa
n. 14, in persona del procuratore speciale Dott. *Parte_2* , rappresentata e difesa
dall'avv. Anna Paola Mormino (C.F. *C.F._1*) ed elettivamente
domiciliata presso e nel suo studio in Roma, viale Pinturicchio, n. 204, giusta delega in atti
-APPELLANTE nel giudizio R.g.804/2019-

E

CP_2 *Controparte_3* ASSICURATRICE" (C.F. e P.I.:
P.IVA_4) con sede in Roma, P.zza Poli n. 42, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonietta Tarantino (C.F. *C.F._2*) ed elettivamente domiciliata in Roma
Corso Trieste n. 109, giusta delega in atti

-APPELLANTE nel giudizio R.G. 1001/2019 E APPELLATA-
E

CP_4 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in
Via Monzambano, 10, Roma, (CF *P.IVA_5*), rappresentata e difesa dall'Avvocatura

Generale dello Stato (C.F. **P.IVA_6**), presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, giusta delega in atti

**-APPELLANTE nel giudizio R.G. 856/2019 E APPELLATA-
E**

Controparte_5 in **Amministrazione Straordinaria** in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., corrente in Venezia, S. Marco 3831 (C.F. e P.I. **P.IVA_7**) rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Alfredo Biagini (C.F. **C.F._3**) e Sara Bonivento (C.F. **C.F._4**) domiciliata presso lo studio dell'avv. Alfredo Biagini in Roma, Via Monte Zebio n. 30, giusta delega in atti

-APPELLANTE nel giudizio R.G. 991/2019 E APPELLATA-

E

Controparte_6 (C.F. **P.IVA_8** , con sede in San Giovanni Teatino (CH), alla Via Aterno n.108, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, **Controparte_7** , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Carlo Poma n.4, giusta delega in atti

**-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA -
E**

CP_8 con sede legale corrente in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, (C.F. **P.IVA_9**), in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzo n° 17/A presso lo studio dell'avv. Michele Clemente (CF: **C.F._5**), che la rappresenta e difende giusta delega in atti

**-APPELLANTE nel giudizio R.G 879/2019 E APPELLATA-
E**

Controparte_9 (P.I. **P.IVA_9**) con sede in Trieste Largo Ugo Imeri n.1, in persona dei procuratori speciali, rappresentata e difesa dall' avv. Mara Mandrè (C.F. **C.F._6**) e Patrizia Gallo (C.F. **CodiceFiscale_7**) ed elettivamente domiciliata nel loro studio sito in Roma, Via Antonio Dionisi 73, giusta delega in atti

-APPELLANTE nel giudizio R.G 902/2019 E APPELLATA-

E

Controparte_10 con sede in Roma, Via Montello n. 10, (C.F. *P.IVA_10*), in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Ravaioli (C.F. *C.F._8*) e Domenico Sorrentino (C.F. *C.F._9*) ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo, in Roma, Via Oslavia n. 30, giusta delega in atti

-APPELLANTE nel giudizio R.G. 951/2019 E APPELLATA-

E

Controparte_11 (già *Controparte_12* (C.F. *P.IVA_11* e *CP_13* (già *Controparte_14*) (C.F. *P.IVA_12*) rappresentate e difese dall'avv. Gianluca De Micco Padula (C.F. *C.F._10*) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Mario Fani 20, giusta delega in atti

-APPELLANTI INCIDENTALI E APPELLATE-

E

CP_15 . *Parte_3* (C.F. E P.IVA *P.IVA_13*), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, geom. *Controparte_16* in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la *CP_17* con sede in Via Brunico 18 – b, in San Lorenzo di Sabato (BZ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Arturo Cancrini (C.F. *C.F._11* , Stefano Santori (C.F. *C.F._12*) e *Pt_4* [...] (C.F. *C.F._13*), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, piazza di S. Bernardo n. 101, giusta delega in atti

-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA-

E

CP_18 (C.F. *C.F._14* , in proprio e quale erede di *Per_2* [...] *CP_19* (C.F. *C.F._15*), in proprio e quale erede di *Per_2* [...] *CP_20* (C.F. *C.F._16*), in proprio e quale erede di *Controparte_21* elettivamente domiciliati per il presente giudizio in Roma alla Via Ugo Ogetti n. 79 presso lo studio degli avv.ti Francesco Maria Graziano (C.F.

C.F._17) e Rina Izzo (C.F. *C.F._18*) che li rappresentano e difendono giusta delega in atti

-APPELLATI-

E

CP_22 (C.F. *C.F._19*), in proprio ed in qualità di erede di *Persona_3* , *CP_23* (C.F. *C.F._20*), in proprio ed in qualità di erede di *Persona_3* *Parte_5* (C.F. *C.F._21*), in proprio ed in qualità di erede di *Persona_3* , *Parte_5* (C.F. *C.F._22*), solo in qualità di erede di *Persona_4* , *Parte_6* [...] (C.F. *C.F._23*), solo in qualità di erede di *Persona_4* , tutti elettivamente domiciliati in Roma Via Ugo Ogetti n. 79, presso lo studio degli avv.ti Francesco Maria Graziano(C.F. *C.F._17*) e Rina Izzo(C.F. *C.F._18*) che li rappresentano e difendono giusta delega in atti

-APPELLATI-

E

Controparte_24 (C.F. *C.F._24*) e *Parte_7* (C.F. *C.F._25*) entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Maria Graziano (C.F. *C.F._17*) e Rina Izzo (C.F. *C.F._18*) presso il cui studio in Roma alla Via Ugo Ogetti n. 79 eleggono domicilio, giusta delega in atti

-APPELLANTI INCIDENTALI nei giudizi Rg 856/2019; P.IVA_14 e P.IVA_15 E

APPELLATI-

E

Controparte_25 (C.F. *C.F._26*) e *CP_26* (C.F. *C.F._27*) rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Maria Graziano (C.F. *C.F._17*) e Rina Izzo (C.F. *C.F._18*), presso il cui studio in Roma alla Via Ugo Ogetti n. 79 eleggono domicilio, giusta delega in atti

-APPELLATI-

E

Parte_1 , (cod. fisc. *P.IVA_1*) (già ^{Contr} quale mandataria di [...] *CP_28*), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona dei suoi procuratori Dott. *Controparte_29* e Dott. *CP_30* , rappresentata e

difesa dall'avv. prof. Paolo Tartaglia (cod. fisc. *C.F._28*) presso il cui studio in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7 è elettivamente domiciliata giusta procura generale alle liti del 18/12/2014 in autentica del notaio *Persona_5* di Treviso (rep. n. 186905, racc. n. 30367)

**-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA-
E**

Parte_1 (già *Controparte_31*) (C.F. *P.IVA_1*), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore Dott. *Controparte_32* rappresentata e difesa dall'avv. prof. Paolo Tartaglia (C.F. *C.F._28* fax: *P.IVA_16*) presso il cui studio in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7 è elettivamente domiciliata giusta delega in atti

**-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA-
E**

Controparte_33 , in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. *P.IVA_17*), con sede legale in Roma (RM), Piazza del Gesù n. 49, rappresentata e difesa, dall'avv. prof. Luca Di Donna (C.F. *C.F._29*), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 6, giusta delega in atti

-APPELLATA-

E

Controparte_11 on sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (c.f. *P.IVA_11*), già denominata *Controparte_34* società incorporante con effetto dal 6 gennaio 2014, della *Controparte_35* della *Controparte_36* [...] e della *Controparte_37* giusto atto di fusione del 31 dicembre 2013 a rogito Notaio Dr. *Persona_6* di Bologna, rep. n. 53712, racc. n. 34018, con iscrizione alla C.C.I.A.A. BO/511469 del 6 gennaio 2014, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. *Controparte_38* (C.F. *C.F._30*), a ciò facoltizzato giusta procura per atto Notaio Dr. *Persona_7* in Bologna del 29 dicembre 2021, rep. n. 95917, racc. n. 11664, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Spinelli Giordano (C.F. *C.F._31*) con studio in Roma, Via Nicolò Porpora n. 16, ed elettivamente domiciliata, ai sensi degli artt. 16 e 16 sexies del D.L. n. 179/2012,

così come introdotto dal D.L. n. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Tommaso Spinelli Giordano (*Email_1*), giusta delega in atti

**-APPELLANTE INCIDENTALE (nei giudizi riuniti) E APPELLATA-
E**

CP_39 (C.F. *C.F._32* e *CP_40* (C.F. *C.F._33*), in qualità di eredi di *Persona_8* elettivamente domiciliati in Roma alla via Aterno n. 9 presso lo studio dell'avv. Gianluca Camerini (C.F. *C.F._34*) che li rappresenta e difende giusta delega in atti

-APPELLANTI INCIDENTALI E APPELLATI-

E

Controparte_41 (già *CP_42*), con sede in 37045 Legnago (VR) Via Frattini n. 48 (Codice Fiscale e Partita IVA *P.IVA_18* in persona del Liquidatore nominato dott. *CP_43* , rappresentata e difesa da Avv. Francesca Rettondini (C.F.: *C.F._35* – *Email_2* - fax 0442-21605) ed Avv. Elisabetta Giuliani (C.F. *C.F._36* - *Email_3* – fax 0442-21605) entrambe del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Valentina Infante (C.F. *C.F._37* – *Email_4* in Roma Via F. Cesi n. 3

APPELLANTE INCIDENTALE

CP_17 in proprio e nella qualità di mandataria dell' *CP_44* costituita con la *CP_45* (indicata di seguito quale *CP_46* , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Marcone (*C.F._38*) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma Piazza dell'Orologio n. 7 (pec *Email_5*);

APPELLATA

Controparte_47 (C.F./P. IVA *P.IVA_19*) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in Via A. Caroncini 27, presso lo studio dell'Avv. Marina Wongher (C.F. *C.F._39* - fax 06.8072755 - pec: *Email_6*)

APPELLATA

Controparte_48 in persona del curatore fallimentare;
Parte_8 (c.f. *C.F._40*)

-APPELLATI CONTUMACI-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato ad *CP_4* *Controparte_5* [...] *CP_10* ed alla *CP_15* . *Parte_9* *Controparte_24* e *Controparte_49* evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma le predette società per ivi sentirle condannare in solido, e/o ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni subiti all'immobile di loro proprietà sito in Roma Via Volusia n. 83 e conseguenti ai lavori per l'ampliamento della terza corsia del GRA realizzati da *CP_4* ed appaltati alle predette società convenute.

Costituitesi, le società convenute contestavano, ciascuna per la propria posizione, tutto quanto dedotto e prodotto dalla parte attrice e, nel contempo, chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici, nonché delle società subappaltatrici.

In particolare:

- la *Controparte_5* chiamava in causa la *Controparte_50* la *Controparte_51* e la *Controparte_14* ;
- la *Controparte_10* chiamava in causa la *CP_17* la *Controparte_42* la [...] *Controparte_6* la *Controparte_47* la *CP_2*

CP_10 e la CP_8

- la Controparte_52 chiamava in causa la CP_4 la CP_8 e la CP_1

Si costituivano quindi in giudizio tutte le società chiamate in causa le quali, contestate le domande proposte nei propri confronti, venivano autorizzate a loro volta a chiamare in causa:

- la Controparte_42 chiamava la Controparte_11 (già Controparte_51 [...]) ;

- la CP_17 chiamava la Parte_1

- la Controparte_47 chiamava la Parte_1

Successivamente, intervenivano in giudizio Persona_8 CP_22 [...]

Per_3 Parte_5 CP_23 Parte_6 e Parte_5 quali eredi del Sig. Persona_4 Controparte_25 e CP_26 nonché CP_5 ed CP_19 eredi della Sig.ra Persona_2 e CP_20 erede di Persona_9 i quali chiedevano il risarcimento dei danni subiti alle proprie abitazioni.

Nelle more del giudizio veniva altresì incardinato, presso il Tribunale di Roma, altro procedimento promosso da CP_54 , Parte_10 Parte_11 e [...] CP_55 avente ad oggetto il danneggiamento di altri fabbricati, asseritamente causati dai medesimi lavori di allargamento del GRA.

Successivamente, il procedimento veniva interrotto e riassunto per due volte a seguito dell'apertura della procedura di Controparte_56 della Controparte_5 e per il fallimento della Controparte_50

Con la sentenza n.13820/2018 il Tribunale adito ha così deciso: *“accoglie la domanda e condanna Parte_12 e per essa la assicurazione chiamata in giudizio per la manleva al risarcimento del danno per l'importo di euro 5.000,00 in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte interveniente;*

condanna ogni parte convenuta in solido (ad eccezione di Parte_12) e per esse le rispettive assicurazioni chiamate in giudizio per la manleva al pagamento dei danni non patrimoniali in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta per l'importo di euro 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al soddisfo.

condanna ogni parte convenuta in solido (ad eccezione di Parte_12) e per esse le rispettive assicurazioni chiamate in giudizio per la manleva al pagamento dei danni patrimoniali in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta, nella misura indicata per ognuno in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al soddisfo.

condanna ogni parte convenuta (ad eccezione di Parte_12) alla demolizione e messa in sicurezza delle aree interessate dai manufatti per cui è procedimento.

Pone le spese di CTU e CTP definitivamente a carico delle parti convenute in solido, condanna tutte le parti convenute e tutte le terze chiamate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio da rifondere in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta - per l'importo di euro € 50.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

condanna ogni parte convenuta alla rifusione delle spese aggravate ex art. 96 uc cpc in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta, determinate nel doppio delle spese di lite”.

Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 incorporante di Controparte_1 incardinando il giudizio Rg 804/2014.

Avverso la medesima sentenza hanno altresì proposto appello CP_4 CP_2 , Pt_12 , CP_8 , CP_8 , CP_10 CP_10 incardinando, rispettivamente, i giudizi R.g. 856/2019, R.g. 1001/2019, R.g. 991/2019, R.g. n. 879/2019, Rg 902/2019, R.g. 951/2019.

In data 09.07.2019, la Corte ha pertanto riunito al giudizio Rg n. 804/2019, i giudizi suddetti.

In seguito, a scioglimento della riserva assunta nella causa r.g. n. 804/2019, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei confronti di Parte_1 [...] incorporante di Controparte_1 chiamata in causa nel giudizio di primo grado da CP_15 . Pt_3 in concordato preventivo. Ha, inoltre, concesso termine per la notifica degli appelli incidentali agli appellati contumaci e rinviato la causa all'udienza del 17 marzo 2020 per la trattazione congiunta degli appelli proposti avverso la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Roma in data 5 luglio 2018, n. 13820, riuniti con provvedimenti in pari data alla presente causa ex art. 335 c.p.c.

Successivamente, in data 05.06.2021, la Corte, rilevato che l'appellata CP_41 già CP_10 veniva dichiarata fallita, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 43, R.D. 16-3-1942, n. 267, ed in data 22.11.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19-10-2022, ha dichiarato nuovamente l'interruzione del processo a seguito della chiusura del fallimento e della cancellazione della società dal registro delle imprese, processo che è stato poi riassunto nei confronti del successore Parte_8 , il quale non si è costituito.

In data 09.01.2023 il giudizio è stato riassunto dall'appellante principale [...] Parte_1 incorporante di Controparte_1 la quale ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello introduttivo del giudizio Rg 804/2019 *“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: 1) in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza sussistendo gravi e fondati motivi; 2) in via preliminare, previa declaratoria di nullità della sentenza per difetto di motivazione, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 (già Controparte_1 e/o l'inoperatività e/o inefficacia della polizza con ogni conseguenza in relazione ad eventuali importi che fosse costretta a pagare in esecuzione di detta sentenza; 3) in via preliminare e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inoperatività della garanzia, accertare e dichiarare la esclusione della copertura assicurativa, la inefficacia e/o inoperatività della polizza per tutti i motivi dedotti e, comunque, perché l'evento per cui è causa non rientra nel rischio assicurato e non è indennizzabile a termini di polizza accertando, se del caso, la sola operatività a secondo rischio e, comunque, limitare la domanda di garanzia e malleva o qualsivoglia richiesta, alla sola quota di responsabilità direttamente ed esclusivamente imputabile all'assicurato nei limiti delle condizioni generali e particolari di polizza e del massimale così come previsto in polizza e sopra specificato, ferma l'applicazione dello scoperto e delle franchigie ivi previste e sempreché il fatto si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza; 4) sempre in via preliminare, accertare che la domanda di garanzia di CP_15 è circoscritta e limitata a quella formulata dagli originari attori sigg.ri Parte_13 disponendo, per l'effetto, l'eventuale restituzione delle somme che fosse costretta a pagare in esecuzione della sentenza; 5) in ogni caso, accertata la violazione degli artt. 1917, 2055 c.c., 112 c.p.c. e/o la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., condannare i soli convenuti, escludendo qualsivoglia vincolo di solidarietà e, se del caso, ove disattesi gli altri motivi di impugnazione, dichiarare che Parte_1 è chiamata a tenere indenne la sola CP_15 di quanto questa avrà corrisposto ai danneggiati e sempre nei limiti del massimale di polizza sopraindicato (€ 250.000,00). 6) nel merito, escludere qualsivoglia responsabilità delle società appaltatrici – e quindi di CP_15 – in quanto le stesse, così come le subappaltatrici, hanno dato mera esecuzione dei lavori errati nella loro stessa*

progettazione e programmata realizzazione e, per l'effetto escludere qualsivoglia condanna a carico di CP_15 7) in subordine, rispetto al precedente punto, ove confermata la responsabilità solidale della società committente e di quelle appaltatrici, accertare anche la responsabilità della Pt_12 con ogni conseguenza di legge sulla condanna in via solidale; 8) in subordine e sul quantum, accertato il difetto di motivazione in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale, tenuto conto delle difese svolte e delle note critiche dei ctp, rideterminare il danno patrimoniale sulla base di quanto effettivamente dovuto e provato e che risulterà di giustizia; 9) in subordine e sul quantum, previa declaratoria di nullità della sentenza, negare il risarcimento del danno non patrimoniale per i motivi esposti o, in subordine, rideterminare detta voce di danno solo in favore di chi ne abbia fatto espressa richiesta secondo quanto effettivamente dovuto e provato e che risulterà di giustizia; 10) in subordine rideterminare le spese di lite secondo i parametri in uso, applicando il principio della effettiva soccombenza ed escludendo qualsivoglia vincolo di solidarietà; 11) con espressa riserva di chiedere a chi di dovere la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado anche in via di regresso alla luce della condanna solidale; 12) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

Nella medesima data il giudizio è stato altresì riassunto da CP_2 [...]

Controparte_57 ”, appellante principale nel Giudizio riunito R.G. 1001/19, la quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in atti prima dell'interruzione del giudizio: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa inibitoria della Sentenza oggetto di gravame (anche inaudita altera parte ovvero, eventualmente, all'uopo fissando specifica udienza), in accoglimento dei motivi di gravame, disattesa ogni contraria istanza, domanda o eccezione, riformare in tutto o in parte la Sentenza impugnata e per l'effetto: 1) in via preliminare: a) in subordine, accertare e dichiarare l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere della presente controversia ex art. 19 della Polizza di cui è causa, e per l'effetto dichiarare improponibile e/o improcedibile le domande di CP_10 nei confronti di CP_2 ed adottare ogni conseguente provvedimento; b) in subordine, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa ex art. 164 1° e 4° comma c.p.c. con ogni conseguenza di legge; c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni in atti, l'inammissibilità degli interventi e delle relative domande; in via gradata dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli interventori nei confronti di CP_2 e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima rispetto alle domande degli interventori stessi; dichiarare, comunque, l'inammissibilità, improcedibilità, nullità ed irritualità delle domande di estensione della manleva avanzata da CP_10 ed adottare le statuizioni conseguenti; 2) nel merito, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari: a) dichiarare la prescrizione di tutti i diritti nascenti dalla Polizza n. 5445.00.33.33000731 nonché da quella n. 5445.00.33.33020515; b) rigettare le domande di parte attrice in primo grado in quanto infondate in fatto e diritto e non provate; c) dichiarare per le motivazioni di cui in atti le domande degli interventori volontari indeterminate,

generiche, inammissibili e/o nulle o, comunque, rigettarle in quanto infondate in fatto e diritto e non provate; d) in subordine, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree e di quelle degli intervenienti, tenuto conto anche ex artt. 2056 c.c. e 1227 c.c. di quanto dedotto a confutazione delle stesse in tutti gli scritti difensivi in primo e secondo grado: accertare e dichiarare l'inoperatività delle Polizze rispetto alle richieste risarcitorie avanzate da parte attrice e dagli interventori volontari per tutte le ragioni esposte; ovvero l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande di manleva avanzate dalla chiamante **Controparte_10** nei confronti di **CP_2** e di qualsiasi ulteriore domanda avanzata dall' **Parte_14** nonché da qualsiasi altra parte in causa nei confronti della **CP_2** e, per l'effetto, rigettare le medesime; e) in subordine al mancato accoglimento delle predette conclusioni, sempre per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei pretesi danneggiati, ridurre il quantum risarcitorio determinato dal Tribunale in ragione di tutte le deduzioni innanzi formulate e, determinare l'eventuale importo ritenuto dovuto in manleva da **CP_2**: i) conformemente alle disposizioni di cui alle Polizze; ii) soltanto nei limiti eccedenti i massimali della Polizza **CP_8** unica tenuta ad indennizzare la **Controparte_10** e iii) nei limiti dei massimali previsti nelle Polizze, con le percentuali e con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie ivi previste a carico del "Contraente" **Controparte_10** iv) riducendo ulteriormente l'importo dell'indennizzo ritenuto dovuto (anche in via equitativa), tenendo conto - a termini delle Polizze nonché ex artt. 1915, 1227, 1892 e 1893 c.c. - della condotta di **CP_10** e di tutte le altre parti in causa; v) accertato e dichiarato, l'obbligo della **Controparte_10** di rimborsare a **CP_** tutte le somme che la medesima fosse tenuta a corrispondere, in forza del combinato disposto della clausola CAR/CPM e della clausola n. 47 e 53 delle Condizioni particolari Aggiuntive di Polizza, condannare la **CP_10** a restituire a **CP_2** quanto questa fosse tenuta a corrispondere alle parti pretesamente danneggiate; vi) alla luce dell'art. 1910 c.c. in virtù della ripartizione tra le diverse compagnie assicuratrici del medesimo rischio del complessivo risarcitorio eventualmente accertato. Con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite di entrambi i gradi".

In seguito, in data 11.01.2023 **CP_4** ha depositato comparsa di costituzione in prosecuzione, chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto in data 29.01.2019, originariamente iscritto al n. Rg 856/2019 e successivamente riunito al giudizio Rg n. 804/2014 e riportandosi alle conclusioni ivi formulate : "Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata rigettando tutte le pretese ex adverso avanzate in primo grado, ovvero riducendo l'ammontare della condanna a carico di **CP_4** Con vittoria di spese".

Il 12.01.2023, ha proposto ricorso in riassunzione, **Controparte_5** appellante nel giudizio riunito 991/2019 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: In via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere l'efficacia

esecutiva della sentenza n. 13820/2018 del Tribunale di Roma pubblicata il 05.07.2018, sussistendone i presupposti, per i motivi esposti in narrativa; In via preliminare: in accoglimento del primo motivo d'appello, e per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma a conoscere e pronunciarsi sulle domande formulate dagli attori, dagli interventori volontari e dalle altre parti costituite in giudizio nei confronti di Controparte_58

[...] in Amministrazione Straordinaria, sussistendo la competenza esclusiva funzionale del Tribunale di Venezia in ragione dell'ammissione di CP_5 alla procedura di Amministrazione Straordinaria; in subordine, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma a pronunciare condanne nei confronti della deducente e riformare pertanto la sentenza nella parte in cui le ha disposte; In via ulteriormente preliminare: in accoglimento del secondo motivo d'appello, accertata l'omessa disamina, nella sentenza impugnata, dell'eccezione svolta dalla deducente in primo grado, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dagli interventori volontari nei confronti di CP_59 in subordine, riformare integralmente, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza impugnata per la parte in cui ha disposto la condanna di CP_59 in favore delle parti intervenute; Nel merito: - in accoglimento del terzo motivo d'appello, riformare, per i motivi esposti in narrativa la sentenza in punto spese, quanto a CP_59 : quanto alle parti attrici, proporzionandole alla minima responsabilità ravvisata dal Tribunale in capo alla deducente e statuendo che la relativa condanna sia adottata pro quota e non in via solidale con le altre soccombenti; quanto alle parti intervenute, riformando integralmente la statuizione in ipotesi di accoglimento del secondo motivo d'appello. - in accoglimento del quarto motivo d'appello, riformare in tutto od in parte, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza in punto refusione delle spese aggravate ex art. 96 uc cpc; quanto alle parti intervenute, riformare integralmente la sentenza in ipotesi di accoglimento del secondo motivo d'appello; in via subordinata, proporzionare l'importo ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla minima responsabilità riconosciuta in capo a CP_5 e chiarire che le somme eventualmente dovute ex art. 96 c.p.c., vanno corrisposte in favore di ciascuna parte processuale e non in favore di ciascuna parte personalmente: - in accoglimento del quinto motivo d'appello, riformare, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza, accertando la carenza di legittimazione passiva della CP_5 ovvero, in subordine, dichiarando il diritto della deducente di vedersi integralmente manlevata da CP_10 per i motivi già esposti. - in accoglimento del sesto motivo d'appello, riformare, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza in parte qua riconoscendo il pieno diritto della deducente di vedersi manlevata da CP_60 e Cont nche per gli importi afferenti alla condanna alla refusione delle spese di lite e di lite aggravata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del primo grado di giudizio”.

Sempre in data 12.01.2023 è stata depositata comparsa di costituzione e risposta in riassunzione da parte di Controparte_6 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello

adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE - rigettare il primo ed il sesto motivo d'appello proposto dalla CP_4 avverso la sentenza impugnata del Tribunale Civile di Roma del 5/7/2018 n. 13820 perché infondato in fatto ed in diritto, accogliendo invece, ove ritenuto, i dispiegati motivi di gravame secondo, terzo, quarto e quinto; - rigettare il primo ed il secondo motivo d'appello proposto dalla Controparte_5 avverso la sentenza impugnata del Tribunale Civile di Roma del 5/7/2018 n. 13820 perché infondato in fatto ed in diritto, accogliendo invece, ove ritenuto, i dispiegati motivi di gravame terzo, quarto, quinto e sesto; - rigettare il secondo motivo d'appello proposto dalla CP_2 avverso la sentenza impugnata del Tribunale Civile di Roma del 5/7/2018 n. 13820 perché infondato in fatto ed in diritto, accogliendo invece, ove ritenuto, i dispiegati motivi di gravame primo, terzo, quarto e quinto. - accogliere, nella causa R.G. n. 804/2019, ove ritenuto di giustizia, i dispiegati motivi di gravame proposti dall'appellante Parte_1 - rigettare il quinto motivo d'appello proposto dalla Controparte_10 avverso la sentenza impugnata del Tribunale Civile di Roma del 5/7/2018 n. 13820 perché infondato in fatto ed in diritto, accogliendo invece, ove ritenuto, i dispiegati motivi di gravame primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo. - rigettare il quarto motivo d'appello, denominato "e)", proposto dalla Parte_15 avverso la sentenza impugnata del Tribunale Civile di Roma del 5/7/2018 n. 13820 perché infondato in fatto ed in diritto, accogliendo invece, ove ritenuto, i dispiegati motivi di gravame primo, terzo, quarto e quinto. - accogliere, nella causa R.G. n. 902/2019, ove ritenuto di giustizia, i dispiegati motivi di gravame proposti dall'appellante Parte_1 - rigettata comunque ogni domanda diretta o di manleva avanzata in danno della Controparte_6 accogliere, ove ritenuto di giustizia, i dispiegati motivi di gravame proposti dall'appellante CP_15 Parte_9 in Concordato Preventivo. IN VIA INCIDENTALE - accogliere il gravame interposto dalla Controparte_6 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma del 5/7/2018 n. 13820 e, per l'effetto, in sua parziale riforma, rigettare ogni domanda avanzata in danno dell'appellante, ivi compresa quella di tenutezza alla rifusione delle spese legali del primo grado, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge".

CP_8 in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, quale assicuratore della Controparte_10 ha proposto ricorso in riassunzione riproponendo le censure formulate con l'appello principale introduttivo del giudizio n. 879/2019 in seguito riunito al presente giudizio, e riportando le conclusioni ivi rassegnate "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 13820/2018, emessa dal Tribunale di Roma il 4.07.18 e depositata il 5.07.18: - rigettare la domanda proposta nei confronti di CP_8 per inoperatività della garanzia assicurativa invocata per i motivi sopra esposti; - ritenere e dichiarare la garanzia assicurativa prestata da CP_8 a secondo rischio e, conseguentemente, limitare la condanna della stessa alle somme eventualmente eccedenti il massimale previsto dalla polizza CAR (tutti rischi per la costruzione di opere civili), contratta dalla

medesima CP_10 con la CP_2 - rigettare le domande proposte contro Controparte_10 dagli attori e dagli intervenuti per i motivi esposti in narrativa e comunque perché infondate in fatto ed in diritto; - in subordine, limitare al minimo l'eventuale percentuale di responsabilità addebitabile alla Controparte_10 contenendo proporzionalmente l'eventuale somma liquidata e la manleva dell'CP_8 anche in ragione dell'oggetto dell'assicurazione e delle condizioni di polizza, nei limiti dei massimali e con applicazione delle franchigie e/o scoperti contrattualmente stabiliti e con esclusione della solidarietà; - In via meramente gradata, ripartire tra gli assicuratori proporzionalmente, in relazione ai rispettivi titoli contrattuali, la somma liquidata; - In ulteriore subordine, per l'ipotesi di condanna solidale, l'esponente chiede in via di regresso la condanna dei coobbligati in solido a rimborsarle, ciascuno per la quota di sua spettanza, ex art. 1910 c.c. ovvero ex art. 1298 c.c., quanto eventualmente fosse tenuta a pagare. - con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.

Anche la compagnia assicurativa Controparte_9, in persona dei procuratori speciali Marco Chiesa e Alberto Aimar- appellante principale nel giudizio riunito di cui al n. Rg 902/2019- ha depositato atto di riassunzione, in data 25.01.2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piacca alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: 1) in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza sussistendo i gravi e fondati motivi previsti dall'art. 283 cpc; 2) in via preliminare ed assorbente, previa declaratoria di nullità della sentenza di 1° grado per difetto di motivazione, accertare la tardività e/o l'inammissibilità della richiesta da parte della CP_15 Parte_9 di autorizzazione alla chiamata in giudizio dell'CP_8 e la conseguente nullità della ordinanza autorizzativa emessa all'udienza del 28.09.2011, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di manleva formulata dalla CP_15 Pt_9 [...] nei confronti dell'CP_8 3) in via preliminare ed assorbente, previa declaratoria di nullità della sentenza di 1° grado per difetto di motivazione, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni di Polizza stante l'acclarata origine dei danni lamentati dagli attori e dagli intervenuti e, nondimeno, stante la sussistenza della fattispecie propria dell'articolo 1892 c.c e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di manleva formulata dalla CP_15 Parte_9 nei confronti dell'CP_8 4) in via pregiudiziale, ma in subordine rispetto alle superiori richieste, previa declaratoria di nullità della sentenza per difetto di motivazione, accertare e dichiarare per le ragioni di cui in premessa del presente atto, la inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda di manleva formulata dalla CP_15 Parte_9 nei confronti dell'CP_8 in relazione agli intervenienti dei Sig.ri CP_22 ed Persona_4 Persona_2, CP_18, CP_19 e Persona_9 e CP_20 nonché dai sigg.ri Controparte_25 e Parte_16 in quanto effettuata in assenza di provvedimento autorizzativo del Giudice e proposta tardivamente in sede di memorie ex art. 183 cpc; 5) in via principale e nel merito, in

riforma del capo della sentenza di 1° grado con cui è stata statuita la sussistenza di una responsabilità paritaria e solidale di tutte le società appaltatrici – e quindi di CP_15 – con l'CP- (fatta eccezione per la CP_5), accertare e statuire l'esclusiva ed assorbente responsabilità dell'CP- nella sua qualità di committente e progettista dei lavori di ampliamento del tratto del GRA su cui insistono i manufatti degli attori e delle parti intervenute per le motivazioni di cui in premessa del presente atto; 6) in via subordinata e nel merito, in riforma del capo della sentenza di 1° grado con cui è stata statuita la sussistenza di una responsabilità paritaria e solidale di tutte le società appaltatrici – e quindi di CP_15 – con l'CP- accertare e dichiarare la sussistenza di una paritaria e solidale corresponsabilità anche della ditta appaltatrice CP_5 e di tutte le società sub-appaltatrici per le motivazioni di cui in premessa del presente atto; 7) in subordine ed in ordine al quantum debeatur, in riforma del capo della sentenza di 1° grado con cui sono stati determinati i danni patrimoniali subiti dagli attori e dagli intervenuti secondo le esorbitanti ed ingiustificate stime economiche dei CTU così pervenendo ad una liquidazione nettamente superiore all'effettivo valore dei rispettivi immobili, rideterminare il danno patrimoniale sulla base di quanto effettivamente dovuto e provato, tenuto conto delle dettagliate e circostanziate osservazioni svolte sul punto dalle parti convenute, dalle loro assicurazioni e dai rispettivi Ctp; 8) in subordine ed in ordine al quantum debeatur, in riforma del capo della sentenza di 1° grado con cui - nonostante l'assenza di relative domande da parte di alcuni degli intervenuti e nonostante l'esistenza di situazioni radicalmente diverse tra loro - sono stati riconosciuti a tutte la parti istanti un ulteriore risarcimento economico a titolo di danno non patrimoniale, determinandolo nella sproposita ed esorbitante somma di 250.000,00 euro in favore di ciascuna delle suddetti parti; accertare e stabilire che nulla è dovuto per tale causale alle parti istanti. Oppure, in via ulteriormente subordinata, rideterminare il ristoro dovuto a titolo di danno non patrimoniale solo in favore di chi ne abbia fatto espressa richiesta secondo quanto effettivamente dovuto e provato; 9) in subordine ed in ordine al quantum debeatur, in riforma del capo della sentenza di 1° grado con cui il Giudice di primo grado - nonostante l'assenza di domande in tal senso da parte degli attori e degli intervenuti – ha condannato le parti convenute alla demolizione ed alla messa in sicurezza delle aree interessate dai manufatti per cui è procedimento, accertare e statuire la nullità e l'inefficacia ex art. 112 cpc della suddetta statuizione ; 10) in subordine ed in ordine al quantum debeatur, in riforma del capo della sentenza di 1° grado con cui il Giudice di primo grado ha liquidato a titolo di competenze ed onorari legali l'importo di 50.000,00 euro (oltre oneri ed accessori di legge) in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta; rideterminare le spese di lite secondo i vigenti parametri tariffari, applicando il principio della effettiva soccombenza ed escludendo qualsivoglia vincolo di solidarietà; 11) in subordine ed in ordine al quantum debeatur, in riforma del capo della sentenza di 1° grado con cui il Giudice di primo grado ha condannato le parti convenute all'ulteriore pagamento di 100.000,00 euro in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta a titolo di responsabilità ex art. 96 cpc, accertare l'insussistenza della fattispecie di responsabilità aggravata dedotta dal Tribunale per le motivazioni di cui in premessa del presente atto. 12) in via estremamente subordinata, previa

declaratoria di nullità della sentenza di 1° grado per difetto di motivazione, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di garanzia e malleva dispiiegata dalla CP_15 Parte_9 nei confronti dell CP_8 dare atto della paritaria sussistenza di analoga obbligazione nei confronti di tutte le altre Assicurazioni evocate in giudizio, nonché dell'esistenza della coassicurazione diretta ex art. 1911 c.c. prestata per il medesimo rischio, dalla Controparte_12 e dalla Compagnia rappresentata dalla Parte_17, ciascuna tenuta rispettivamente per il 30%, e della coassicurazione indiretta con la Controparte_1 giusta applicazione della polizza n. 118/14/00510705, e con l' Controparte_61 giusta applicazione della polizza n. 20900178732, ed esclusa ogni obbligazione solidale con le stesse, determinare e liquidare l'indennizzo eventualmente dovuto dall' CP_8 in proporzione alla rispettiva quota di coassicurazione e senza alcun vincolo di solidarietà con le altre imprese coassicuratrici, e comunque nel rispetto delle condizioni di polizza e solo per i danni contrattualmente garantiti e tenuto conto degli scoperti, franchigie e massimali appositamente previsti dalla polizza n. 065590970. 13) in ogni ipotesi, in riforma dei capi della sentenza di 1° grado con cui le Assicurazioni delle società appaltatrici – e quindi anche l' CP_8 – sono state condannate a rifondere in via solidale e diretta tutti gli attori e gli intervenuti delle esorbitanti somme riconosciute a loro favore a titolo di danno patrimoniale e danno non patrimoniale e a titolo di spese giudiziali, escludere la sussistenza in capo all'appellante di siffatto vincolo solidaristico e/o diretto nei confronti delle parti istanti. 14) Con espressa riserva di chiedere la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, a qualsiasi titolo pagate, anche in via di regresso alla luce della pregressa condanna solidale; 15) In ogni ipotesi con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

In data 13.02.2023 è stata depositata comparsa di riassunzione da CP_10 [...] la quale aveva proposto autonoma impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13820/2018, incardinando il giudizio R.G. 951/2019, successivamente riunito al giudizio Rg n. 804/2019, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI “Voglia la Corte di appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado: 1. Rigettare tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_10 2. In subordine, riquantificare in diminuzione i danni liquidati e le spese legali come esposto nei motivi di appello, in ogni caso annullando la condanna della esponente ex art. 96 c.p.c. 3. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di dette domande, dichiarare le imprese Controparte_42 CP_17 in proprio e quale mandataria dell CP_4 costituita con CP_62 Controparte_6 in solido o ciascuna per il proprio titolo, responsabili dei danni sofferti dagli attori e dagli intervenuti, nonché obbligate a manlevare Controparte_10 e per l'effetto condannarle le suddette a tenere indenne la comparente società da qualsiasi pretesa risarcitoria per sorte, rivalutazione, interessi e spese. 4. Sempre nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti della concludente, confermare la condanna delle compagnie assicuratrici chiamate in causa

CP_2 ed CP_8 a tenere indenne la concludente medesima da quanto questa sarà a tenuta a pagare per sorte, rivalutazione, interessi e spese. 5. Con vittoria di spese ed onorari”.

Nella stessa data è stata, inoltre, depositata comparsa di riassunzione da parte di Controparte_11 (già Controparte_12 e CP_13 (già [...]) Controparte_14), le quali si sono costituite riportandosi a tutte le difese, domande ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa insistendo in via principale, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle comparse di costituzione e risposta depositate nei giudizi di appello n.r.g. 856/2019 e 991/2019.

Di seguito le conclusioni rassegnate nella comparsa depositata nel fascicolo Rg 856-19: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, a. in via pregiudiziale, disporre ex art. 335 c.p.c. la riunione di tutte le impugnazioni principali proposte avverso la sentenza n. 13820/18; b. in accoglimento del primo motivo d'appello, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma a conoscere e pronunciarsi sulle domande formulate dagli Attori e dai terzi intervenuti in giudizio nei confronti della Controparte_63, nonché sulla domanda di manleva dalla medesima formulata nei confronti della Controparte_11 [...] e della CP_13, e, per l'effetto, condannare Persona_8 Controparte_24 e Pt_7 [...] , Controparte_25 e CP_26, CP_18, in proprio e quale erede della signora Persona_2, CP_19, in proprio e quale erede della signora Persona_2, CP_20 in proprio e quale unico erede della signora Controparte_21, CP_22 e CP_23, [...] Parte_5, Persona_3, Parte_5 quale erede di Persona_4, Parte_6 quale erede di Persona_4, in solido tra loro e/o pro quota come da paragrafo XII. della presente comparsa, a pagare alla Controparte_64 l'importo di € 91.613,57 versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento al soddisfo; c. in accoglimento del terzo motivo di appello, dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa e/o la esclusione della copertura assicurativa e/o la inefficacia e/o inoperatività delle polizze contratte dalla CP_5 con le Compagnie Controparte_11 (già Controparte_12 e la CP_13 (già Controparte_14 [...])) per tutti i motivi dedotti e, comunque, perché l'evento per cui è causa non rientra nel rischio assicurato e non è indennizzabile a termini di polizza ovvero a norma di legge si è prescritto il diritto all'indennizzo; in subordine limitare la domanda di garanzia e malleva, alla sola quota di responsabilità direttamente ed esclusivamente imputabile all'assicurata CP_5 nei limiti delle condizioni generali e particolari di polizza e sue appendici, nonché dei massimali franchigie e scoperti così come previsti in polizza, con relativi effetti restitutori; d. in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare l'assenza di ogni responsabilità della CP_5 nell'evento in lite, ed in ogni caso, in accoglimento del quarto motivo di appello, escludere il risarcimento dovuto dalla CP_5 e per essa dalla CP_11 e ^{Cont}n favore dei terzi intervenuti per tutte le argomentazioni dedotte in narrativa con

relativi effetti restitutori; e. in accoglimento del quinto motivo di appello, riformare il capo della sentenza in punto di spese di giudizio; f. con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio maggiorati di I.V.A, C.A.P. e spese generali al 15%”.

Di seguito le conclusioni rassegnate nella comparsa depositata nel fascicolo Rg 991: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectiis, a. in via pregiudiziale, disporre ex art. 335 c.p.c. la riunione di tutte le impugnazioni principali proposte avverso la sentenza n. 13820/18; b. in accoglimento del primo motivo d'appello sollevato dalla CP_59 , per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma a conoscere e pronunciarsi sulle domande formulate dagli Attori e dai terzi intervenuti in giudizio nei confronti della [...] Controparte_63 , nonché sulla domanda di manleva dalla medesima formulata nei confronti della Controparte_11 e della CP_13 , e, per l'effetto, condannare Per_8 [...] Controparte_24 e Parte_7 Controparte_25 e CP_26 , CP_18 , in proprio e quale erede della signora Persona_2 , CP_19 , in proprio e quale erede della signora Persona_2 , CP_20 in proprio e quale unico erede della signora Controparte_21 , CP_22 [...] e CP_23 , Parte_5 , Persona_3 , Parte_5 quale erede di Persona_4 , Parte_6 quale erede di Persona_4 , in solido tra loro e/o pro quota come da paragrafo XI. in premessa della presente comparsa, a pagare alla Controparte_64 l'importo di € 91.613,57 versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento al soddisfo; c. in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa e/o la esclusione della copertura assicurativa e/o la inefficacia e/o inoperatività delle polizze contratte dalla CP_5 con le Compagnie UnipolSai Controparte_11 (già CP_12 [...] e la CP_13 (già Controparte_14) per tutti i motivi dedotti e, comunque, perché l'evento per cui è causa non rientra nel rischio assicurato e non è indennizzabile a termini di polizza ovvero a norma di legge si è prescritto il diritto all'indennizzo; in subordine limitare la domanda di garanzia e malleva, alla sola quota di responsabilità direttamente ed esclusivamente imputabile all'assicurata CP_5 nei limiti delle condizioni generali e particolari di polizza e sue appendici, nonché dei massimali franchigie e scoperti così come previsti in polizza, con relativi effetti restitutori dell'importo di € 91.613,57 versato dalla CP_11 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento al soddisfo; d. in accoglimento del secondo e del quinto motivo dell'appello principale e del secondo motivo dell'appello incidentale, dichiarare l'assenza di ogni responsabilità della CP_5 nell'evento in lite, ed in ogni caso, escludere il risarcimento dovuto dalla CP_5 e per essa dalla CP_11 e Cont n favore dei terzi intervenuti per tutte le argomentazioni dedotte in narrativa, con relativi effetti restitutori dell'importo di € 91.613,57 versato dalla CP_11 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento al soddisfo; e. in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, riformare il capo della sentenza in punto di spese di giudizio; f. con vittoria di spese e compensi professionali di

entrambi i gradi di giudizio maggiorati di I.V.A, C.A.P. e spese generali al 15%.”.

Il 15.02.2023 si è costituita in giudizio con comparsa in prosecuzione CP_15 . Parte_3 , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ *Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c.: NEL MERITO: RIGETTARE L'APPELLO AVVERSAIO, in quanto del tutto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti; ACCOGLIERE L'APPELLO INCIDENTALE SPIEGATO: e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata rigettando le pretese ex adverso avanzate in primo grado, ovvero riducendo l'ammontare della condanna, e, in ogni caso, ferme restando le statuizioni della sentenza favorevoli a CP_15 Parte_3 in Concordato Preventivo, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con CP_17 accogliere le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare che la CP_15 [...] Parte_3 in Concordato Preventivo., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la CP_17 non è tenuta ad alcun titolo a risarcire gli attori per i danni subiti e subendi all'immobile di loro proprietà; - NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata ipotesi in cui la CP_15 Parte_3 in Concordato Preventivo , venga ritenuta a qualsivoglia titolo responsabile per i danni subiti e subendi dagli attori, accertare e dichiarare che l' CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare, tenere indenne e garantire la CP_15 [...] Parte_3 in Concordato Preventivo, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la CP_17 da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal presente procedimento, per le ragioni articolate in punto di diritto del presente atto, condannandola al ristoro in favore della CP_15 Parte_3 in Concordato Preventivo, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la CP_17 di quanto questa sarà tenuta a pagare agli attori; - Quanto alla CP_8 nella denegata ipotesi in cui la CP_15 Parte_3 in Concordato Preventivo, venga ritenuta a qualsivoglia titolo responsabile per i danni subiti e subendi dagli attori e intervenienti , accertare e dichiarare che la CP_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare, tenere indenne e garantire la CP_15 Pt_3 [...] in Concordato Preventivo, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la CP_17 da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal presente procedimento, in virtù della polizza assicurativa n. 065590970, stipulata tra la Compagnia di Assicurazioni e la CP_15 Parte_3 in Concordato Preventivo, condannandola al ristoro in favore della CP_15 Parte_3 in Concordato Preventivo, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la CP_17 di quanto questa sarà tenuta a pagare agli attori; - Quanto alla Controparte_65 oggi Controparte_1 nella denegata ipotesi in cui la CP_15 Parte_3 in Concordato Preventivo, venga ritenuta a qualsivoglia titolo responsabile*

per i danni subiti e subendi dagli attori e intervenienti, accertare e dichiarare che la **Controparte_65** [...] oggi **Controparte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare, tenere indenne e garantire la **CP_15 Parte_3** in Concordato Preventivo, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la **CP_17** da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal presente giudizio, in virtù della polizza assicurativa n. 118/14/00510705 stipulata tra la compagnia di assicurazioni e la **CP_15 Parte_3** in Concordato Preventivo., condannandola al ristoro in favore della **CP_15 Parte_3** in Concordato Preventivo., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la **CP_17** di quanto questa sarà tenuta a pagare agli attori; - NEI CONFRONTI DELL'ANAS. - Accertare e dichiarare che l'**CP_** è tenuta al ristoro degli oneri sostenuti dalla **CP_15 Pt_3** [...] in Concordato Preventivo, per la locazione del bene immobile da parte dei Sigg.ri **CP_24** [...] e **Parte_7** per le somme le cui quantificazioni verranno accertate in corso di causa, e per gli effetti condanni l' **CP_4** in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle predette somme in favore della **CP_15 Parte_3** in Concordato Preventivo, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la **CP_17** - Accertare e dichiarare che l' **CP_4** è tenuta al ristoro degli oneri sostenuti dalla **CP_15 Parte_3** in Concordato Preventivo, per le indagini, i monitoraggi e per gli incarichi di progettazione dal mese di agosto 2009 ed ancora in corso, per le somme le cui quantificazioni verranno accertate in corso di causa, e per gli effetti condanni l' **CP_4** al pagamento delle predette somme in favore della **CP_15 Parte_3** in Concordato Preventivo, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la **CP_17** - Accertare e dichiarare che l' **CP_4** è tenuta al ristoro degli oneri sostenuti dalla **CP_15 Parte_3** in Concordato Preventivo, per gli interventi di messa in sicurezza delle aree danneggiate, per le somme le cui quantificazioni verranno accertate in corso di causa, e per quanto ad oggi non ristorato, e per gli effetti condanni l' **CP_4** al pagamento delle predette somme in favore della **CP_15 Parte_3** in Concordato Preventivo, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la **CP_17** - IN OGNI CASO: - Nella denegata ipotesi in cui **CP_15 Parte_3** in Concordato Preventivo, venga ritenuta a qualsivoglia titolo responsabile dei danni subiti e subendi dagli attori, dichiarare che l'**CP_** e le compagnie di assicurazione sono tenute al pagamento in solido delle relative ed eventuali somme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”

In data 20.03.2023 è stata inoltre depositata la seconda comparsa di costituzione in riassunzione di **CP_18** in proprio e quale erede di **Persona_2 CP_19** [...] in proprio e quale erede di **Persona_2 CP_20** in proprio e quale erede di **Controparte_21** ; mentre il 21.03.2023 si sono altresì costituiti in giudizio, **CP_22** in proprio ed in qualità di erede di **Persona_3 CP_23** [...] in proprio ed in qualità di erede di **Persona_3** ; **Parte_5** in

proprio ed in qualità di erede di **Persona_3** ; **Parte_5** solo in qualità di erede di **Persona_4** ; **Parte_6** solo in qualità di erede di **Persona_4** ; in data 22.03.2023 **Controparte_24** e **Parte_7** nonché i signori **Controparte_25** e **CP_26** Tutte le parti suindicate, rappresentate e difese dai medesimi difensori, nelle rispettive comparse di costituzione, hanno dichiarato di fare proprie tutte le azioni, eccezioni, difese e domande, richieste anche istruttorie e conclusioni così come formulate e dispiegate antecedentemente all'avvenuta interruzione delle cause riunite – contraddistinte dagli R.G. 804/2019, 856/2019, 879/2019, 902/2019, 951/2019, 991/2019, 1001/2019 – da parte della Corte di Appello Civile di Roma, da intendersi pertanto, in questa sede, per intero trascritte ed alle integralmente si riportano, chiedendone l'incondizionato accoglimento. Con vittoria si spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Il 30.03.2023, **Parte_1**, (già ^{Contr} quale mandataria di **CP_28**), si è costituita con comparsa di costituzione in riassunzione con riproposizione dell'appello incidentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria, istanza, azione e deduzione: A) Con riferimento al giudizio RG 856/19 Appellante **CP_4** 1) accogliere l'appello incidentale proposto da **Parte_1** (già ^{Cont} quale mandataria di **CP_28**) riformando il sesto capo del dispositivo della sentenza n. 13820/2018 del Tribunale di Roma per le ragioni e nei termini prospettati in narrativa e per l'effetto condannare solamente i convenuti in primo grado a rifondere le spese di primo grado a favore di tutte le altre parti in causa, inclusi i terzi chiamati in causa in primo grado; 2) in ogni caso, nel merito rigettare le domande proposte in appello nei confronti dell'esponente Compagnia in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti; 3) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e di riforma della sentenza n. 13820/2018 del Tribunale di Roma: A) nel merito, preliminarmente accertare l'inoperatività della polizza invocata e, conseguentemente, rigettare le domande svolte nei confronti dell'esponente Compagnia; B) in subordine accertare l'intervenuta decadenza dall'azione e, comunque, l'infondatezza delle domande svolte nei confronti della **CP_17** e, conseguentemente, rigettare le domande proposte nei confronti dell'esponente Compagnia; C) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda nei confronti dell'esponente Compagnia, limitare la relativa condanna esclusivamente ai danni conseguenza immediata e diretta dei lavori effettivamente eseguiti dalla **CP_17** nell'ATI con **CP_45** con applicazione di massimali, scoperti e franchigie di polizza relativi alla fattispecie; B) Con riferimento al giudizio portante RG 804/19 Appellante **Parte_1** (incorporante **Controparte_1**) con l'avv. Anna Paola Mormino: non avendo riguardo al predetto atto di appello alcuno specifico interesse*

Parte_1 (già *Cont* quale mandataria di *CP_28*) si rimette alla decisione dell'Ecc.ma Corte di Appello, ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio RG 856/19; C) Con riferimento al Giudizio RG 951/19 appellante *CP_10* rigettare l'appello proposto dalla *CP_10* [...] limitatamente al punto n. 3 delle conclusioni formulate nell'atto di appello; accogliere le conclusioni già formulate dall'esponente Compagnia nel giudizio RG 856/19; D) Con riferimento al Giudizio RG 902/19 appellante *CP_8* quale assicuratrice della *CP_15* rigettare l'appello proposto dalla *Controparte_9* limitatamente ai punti nn. 6 e 12 delle conclusioni formulate nell'atto di appello; accogliere le conclusioni già formulate dall'esponente Compagnia nel giudizio RG 856/19; E) Con riferimento al Giudizio RG 879/19 appellante *CP_8* quale assicuratrice della *Controparte_10* , con riferimento al giudizio RG 991/19 appellante *CP_5* e con riferimento al giudizio RG 1001/19 appellante *CP_2*: non avendo riguardo agli appelli proposti alcuno specifico interesse *Parte_1* [...] (già *Cont* quale mandataria di *CP_28*) si rimette alla decisione dell'Ecc.ma Corte di Appello, ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio RG 856/19. In ogni caso con vittoria di esborsi, ed onorari, oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA dei due gradi di giudizio".

In data 05.04.2023 si è costituita nuovamente *Parte_1* (già *CP_31* [...] chiamata in causa da *Controparte_47* , rassegnando le seguenti CONCLUSIONI “Qualora l'Ill.ma Corte di Appello adita non ritenga accertata la cessazione della materia del contendere nei confronti della *Controparte_66* con conseguente analoga dichiarazione nei confronti di *Parte_1* (già *Controparte_31* : A) Con riferimento al giudizio RG 856/19 Appellante *CP_4* 1) accogliere l'appello incidentale proposto da *Parte_1* (già *Controparte_31*) riformando il sesto capo del PQM della sentenza n. 13820/2018 del Tribunale di Roma per le ragioni e nei termini prospettati in narrativa e per l'effetto condannare solamente i convenuti in primo grado a rifondere le spese di primo grado a favore di tutte le altre parti in causa, inclusi i terzi chiamati in causa; 2) in ogni caso, nel merito, rigettare le domande proposte in appello nei confronti dell'esponente Compagnia in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti; 3) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e di riforma della sentenza n. 13820/2018 del Tribunale di Roma: A) in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione passiva di *Parte_1* , rigettando tutte le domande di garanzia e manleva formulate dalla *Controparte_67* in virtù della polizza n. 253672118, con ogni conseguenza di legge; B) in via principale rigettare la domanda attorea perchè sfornita di prova e infondata in fatto e diritto; C) in via subordinata, rigettare ogni domanda diretta e/o di manleva avanzata in danno della *Controparte_67* perchè sfornita di prova e infondata in fatto e diritto; D) nella denegata ipotesi di contestuale rigetto di tutte le superiori eccezioni, limitare in ogni caso la manleva di *Parte_1* al solo massimale di polizza, previsto nella misura di € 25.000,00 fornendo alla medesima titolo immediato per esercitare l'azione di surroga prevista dall'art. 6 delle

C.G.A. nei confronti della **Controparte_67** in persona del legale rappresentante p.t., per il recupero delle somme liquidate in virtù della " Polizza Fideiussoria - Cauzioni a garanzia di contratti di appalto"contraddistinta dal n. 253672118. B) Con riferimento al giudizio portante RG 804/19 Appellante **Parte_1** (incorporante **Controparte_1**) con l'avv. Anna Paola Mormino: non avendo riguardo al predetto atto di appello alcuno specifico interesse **Parte_1** (già **Controparte_31**) si rimette alla decisione dell'Ecc.ma Corte di Appello, ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio RG 856/19; C) Con riferimento al Giudizio RG 951/19 appellante **CP_10** rigettare l'appello proposto dalla **CP_10** limitatamente al punto n. 3 delle conclusioni formulate nell'atto di appello; - accogliere le conclusioni già formulate dall'esponente Compagnia nel giudizio RG 856/19; D) Con riferimento al Giudizio RG 902/19 appellante **CP_8** quale assicuratrice della **CP_15** - rigettare l'appello proposto da **Controparte_9** limitatamente al punto n. 6 delle conclusioni ivi formulate; - accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio RG 856/19 E) Con riferimento al Giudizio RG 879/19 appellante **CP_8** quale assicuratrice della **Controparte_10** , con riferimento al giudizio RG 991/19 appellante **CP_5** e con riferimento al giudizio RG 1001/19 appellante **CP_2**: non avendo riguardo agli appelli proposti alcuno specifico interesse **Parte_1** [...] (già **Controparte_31**) si rimette alla decisione dell'Ecc.ma Corte di Appello, ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio RG 856/19. In ogni caso con vittoria di esborsi, ed onorari, oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA dei due gradi di giudizio”.

Inoltre, in data 07.04.2023 si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa del terzo, **Controparte_33** in persona del legale rappresentante pro tempore, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare: - autorizzare la chiamata in causa del sig. **Parte_8** (C.F. **C.F._40**) e, per l'effetto, differire l'udienza di prima comparizione, ex artt. 269 e 106 c.p.c.; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di **Controparte_33** e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande avanzate da **CP_4** nei confronti di **Controparte_33** e, per l'effetto estromettere dal presente giudizio **Controparte_33** Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande proposte nei confronti di **Controparte_33** perché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, condannare [...] **CP_4** ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con ogni vittoria di spese, competenze ed onorari”.

In seguito, si è costituita in giudizio **Controparte_11** richiamando tutto quanto dedotto, affermato, eccepito e richiesto con tutti i precedenti scritti difensivi e, in particolare, con le comparse di risposta e appello incidentale ex art. 334 c.p.c. con cui si è costituita nel presente giudizio, oltreché in ciascuno degli altri sei gravami riuniti.

Si sono, infine, costituiti in giudizio, CP_39 e CP_40 nella qualità di eredi della parte originaria Persona_8 rinnovando la loro costituzione in giudizio e rassegnando le seguenti conclusioni “Piacchia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvedere: nel merito 1) rigettare gli appelli perché infondati in fatto ed in diritto, salvo diversa quantificazione dei danni ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria; in accoglimento dell'appello incidentale 2) condannare l' CP_4 e gli appaltatori, per quanto di ragione, al risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla perdita dell'immobile nella maggior misura di € 384.800,00 e così senza la riduzione del 20% rispetto al valore pieno dell'immobile stesso, immotivatamente attuata dai consulenti tecnici d'ufficio secondo quanto illustrato nella narrativa che precede, con interessi e rivalutazione monetaria; 3) condannare l' [...] CP_ e gli appaltatori, per quanto di ragione, al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 896,52, pari alla quota riferita all'originario attore Persona_8 della spesa sostenuta dai vari proprietari per i tecnici incaricati di valutare e monitorare la situazione degli immobili, quota verificata dagli ausiliari ed espressamente indicata nella relazione di consulenza tecnica, ma immotivatamente omessa dal primo giudice nella statuizione di condanna al risarcimento del danno, con interessi e rivalutazione monetaria; 4) condannare l' CP_4 e gli appaltatori, per quanto di ragione, al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 63.597,80, pari alla quota, riferita agli appellanti incidentali, del costo della demolizione e dello smaltimento in discarica, previa realizzazione delle necessarie opere provvisorie, dell'immobile in proprietà degli istanti, per come indicato dagli ausiliari nella relazione di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 5) condannare l' CP_4 e gli appaltatori, per quanto di ragione, al pagamento a titolo risarcitorio della ulteriore somma di € 35.000,00 pari al lucro cessante derivato dalla mancata disponibilità dell'immobile a far data dal mese di luglio 2007, quando sono comparse le fessurazioni e i fenomeni hanno assunto l'evidenza esteriore indicata dagli ausiliari nella relazione, sino la dichiarazione di inagibilità del 1/6/2010, momento al quale i C.T.U. fanno riferimento per stabilire l'equivalente monetario della perdita del bene; in ogni caso 6) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali”.

In data 27.04.2023, CP_2 appellante principale nel Giudizio autonomo R.G. 1001/19 riunito al giudizio portante RG 804/19, si è costituita anche nei giudizi riassunti recanti r.g. 804/2019; 856/2019, 879/2019, 902/2019, 951/2019, 991/2019, riportandosi a quanto dedotto, richiesto ed eccepito ed in tutti gli scritti difensivi depositati nonché a verbale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle comparse di costituzione e risposta di ciascun giudizio sopra indicato che qui si richiamano integralmente, in uno con i contenuti, eccezioni, deduzioni e domande dell'atto di appello di CP_2 introduttivo del giudizio r.g. 1001/2019 già riassunto.

In data 27.04.2023, **Parte_1**, incorporante **Controparte_1** preso atto dell'avvenuta riassunzione del giudizio, oltre che da parte della stessa, anche da parte di **CP_4** **CP_5**, **CP_10** **CP_8** e **CP_2**, **Parte_1** si è costituita anche nei giudizi riassunti recanti n.r.g. 856/2019, 879/2019, 902/2019, 951/2019, 991/2019 e 1001/20195 (tutti riuniti all'appello proposto dalla medesima compagnia recante n.r.g. 804/2019), riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in tutti gli scritti difensivi depositati ed a verbale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle comparse di costituzione e risposta di ciascun giudizio riunito da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

All'udienza del 16.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c.

La sentenza impugnata è così motivata: *“Trattasi della controversia relativa ai danni cagionati alle abitazioni sovrastanti la galleria sita sul GRA di Roma, all'altezza della via Cassia, ove tra gli anni 2005 e 2009 sono stati svolti lavori di ampliamento della carreggiata tra lo svincolo **Pt_18** e **Controparte_68** e che hanno visto succedersi negli anni numerose imprese costruttrici.*

*Giova sin da ora evidenziare come le responsabilità ricadano anche, solidalmente, sull' **CP_4** che è responsabile della progettazione ed esecuzione del progetto, cui le varie imprese coinvolte sono state coinvolte, quali aggiudicatarie dei vari lotti.*

Agli originari attori si sono aggiunti ulteriori intervenienti e, nel corso di causa, si sono verificati ulteriori aggravamenti dei danni, con conseguente ammissibilità dell'ampliamento della domanda ai danni sopravvenuti.

È stata svolta una complessa e molto sostanziosa attività di CTU, a seguito della quale il CTU, ha ritenuto - con valutazione che il giudice ritiene di condividere in ragione della coerenza con la documentazione in atti - che "con riferimento alle cause a cui è scrivibile il dissesto, come accertato e rappresentato, sono indubbiamente da ricondurre ai lavori di ampliamento del GRA e, più nello specifico, a quelli di adeguamento della corsia interna e della rampa di accesso alla via Cassia. Di questi lavori, quelli che hanno maggiormente inciso sul raggiunto stato di dissesto, come

direttamente accertato e rappresentato, attengono alla realizzazione della galleria artificiale della corsia interna del GRA e delle opere connesse".

Ciò detto, ritiene il giudice che la acclarata responsabilità per i danni cagionati vada addebitata, con eccezione della Pt_12 (per quanto si dirà appresso), a tutte le imprese partecipanti ai lavori in misura eguale (per quanto concerne i rapporti interni) e solidalmente.

Invero, trattasi di progetto unitario voluto dall CP_4 sul quale anche grava responsabilità solidale, e che sono stati svolti in concomitanza o successione temporale, strettamente concatenati e correlati, il cui intervento autonomamente considerato non può assumere valore causale a sé stante, ma va necessariamente considerato nel suo complesso e nella stretta relazione con l'operato altrui.

In altre parole, se non è possibile ascrivere questo o quel danno alla singola impresa, non è altrettanto possibile ricorrere a criteri "alternativi" - quale quello della durata temporale dei lavori, suggerito dal CTU, o della percentuale di lavori effettuati - in quanto ogni impresa che ha lavorato è stata in qualche modo concausa del dissesto ed in una misura che non è possibile determinare con criteri ordinari.

A ciò si aggiunga che la responsabilità deriva proprio dalla fattibilità stessa del progetto nel suo complesso e, quindi, la riconducibilità dell'onere risarcitorio resta in capo a chi ha assunto l'obbligo (appunto i convenuti) rispetto ai quali la mera esecuzione in base agli ordini impartiti (ascrivibile ai numerosi terzi chiamati) non assume rilievo, sicché questi ultimi, allo stato, non possono essere condannati al risarcimento, essendosi limitati -per quanto sino ad ora emerso - ad una mera esecuzione di lavori errati nella loro stessa progettazione e programmata realizzazione. Del resto nel corso della CTU non sono emerse singole responsabilità per la cattiva esecuzione di specifici lavori sub-appaltati, ma una sostanziale inidoneità ed inadeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche morfologiche della zona.

SULLA RESPONSABILITA' DELLA Parte_12

Ciò vale con la sola esclusione della Pt_12 , e per essa la assicurazione tenuta a manlevarla, la quale ha posto in essere solo i lavori di demolizione del precedente cavalcavia, ed i cui danni, per come accertato dalla CTU (anche alla luce degli accertamenti e della corrispondenza del tempo) vanno limitati al disturbo cagionato da

rumori e vibrazioni, per altro attenuatosi con il passare del tempo in ragione sia del progressivo allontanarsi del cantiere, sia dell'utilizzo di materiali volti ad attutire la cadute dei manufatti demoliti.

In questa prospettiva la CP_69 va condannata al pagamento di soli 5000,00 euro in favore di ciascuno degli attori e degli intervenuti. Tale somma viene calcolata in via equitativa, in ragione del fastidio recato e della durata dello stesso.

Ovviamente la assicurata chiamata è tenuta a manlevare la società dai danni, in base alle clausole contrattuali.

SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI PATRIMONIALI

Quanto ai danni patrimoniali, ritiene il giudice che non possa essere accolta la ipotesi della possibile ricostruzione dei manufatti.

Invero, anche ove fosse possibile una ipotetica demolizione e ricostruzione, tale evenienza sarebbe comunque preclusa da problemi giuridici e di precauzione. In particolare, insistendo nella fascia di rispetto della strada, non sarebbe comunque possibile ottenere le autorizzazioni necessarie.

Ne consegue che il danno è pari al costo stesso dei manufatti, cui va aggiunto l'addebito per la demolizione e la messa in sicurezza.

Alla luce dei calcoli effettuati nella CTU, ritiene il tribunale di dover quantificare i danni patrimoniali subito secondo il seguente prospetto, che si riporta per esteso:

(omissis – il giudice richiama il prospetto descritto a pag. 81, 82 e 83 della c.t.u. nel quale vengono liquidati a titolo di danno patrimoniale:

- per i sig.ri Persona_2 CP_18 CP_19 Persona_9
[...] CP_20 proprietari degli immobili siti al civico 75/77 di Via Volusia, **22.500,00 euro** per il giardino e **€ 30.000,00** per i capanni;
- per il sig. Persona_8 proprietario dell'immobile sito al civico 81, **euro 308.000, 00;**
- per i sig.ri Controparte_24 e Parte_7 proprietari dell'immobile sito in Via Volusia n. 83, **€ 950.000, 00;**
- per i sig.ri Controparte_25 e CP_26, titolari dell'immobile sito al civico n. 81 di Via Volusia, **231.000, 00 euro;**

- per i sig.ri CP_22 , Parte_5 , Parte_6 quali eredi di [...] Persona_10 CP_23 Parte_5 proprietari del giardino sito al civico n. 87 di Via Volusia n. 87, **19.500,00** euro;)

Per quanto detto inizialmente, i singoli convenuti vanno condannati in solido e, nel rapporto interno, in parti eguali al risarcimento di tali danni.

Le assicurazioni dei rispettivi convenuti sono tenute a tenere indenni i responsabili in base al contratto assicurativo che le obbliga alla manleva.

SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI NON PATRIMONIALI

A ciò va aggiunto il danno derivante dal disagio di non poter più usufruire della propria abitazione e dal necessario allontanamento dalla stessa e dalla zona.

Tale danno può essere quantificato equitativamente in euro 250.000,00 in favore di ciascuna parte interessata (attori ed intervenuti) anche in ragione del tempo trascorso.

Per quanto detto inizialmente, i singoli convenuti vanno condannati in solido e, nel rapporto interno, in parti eguali al risarcimento di tali danni.

Le assicurazioni dei rispettivi convenuti sono tenute a tenere indenni i responsabili in base al contratto assicurativo che le obbliga alla manleva.

SULLA CONDANNA ALLE SPESE

Vanno altresì poste le spese di CTP e CTU definitivamente a carico delle parti soccombenti, in solido.

La condanna alle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidata nella misura indicata in dispositivo.

Devono inoltre essere condannate le parti convenute al pagamento delle spese aggravate per lite temeraria, nella misura indicata in dispositivo, in quanto è evidente che hanno resistito in giudizio dopo aver negligenemente e colpevolmente evitato di liquidare somme dovute, circostanza che, stante le competenze della compagnia, certamente era ben nota alla parte, e peraltro di fronte ad un danno indubbio.

Per tale ragione si stima equo condannare ogni parte convenuta a pagare una somma pari al doppio delle spese legali, in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta, ex art. 96 u.c. cpc. Del resto, l'istituto delle spese aggravate è strumento finalizzato a disincentivare cause defatigatorie e strumentali e deve essere parametrato alla capacità ed alla forza giuridica della parte ed alla posizione di vantaggio che la

parte colposamente resistente vanta nei confronti dell'avente ragione. In proposito non può sottacersi l'esistenza di un enorme contenzioso (che rallenta ulteriormente la giustizia) che vede soccombenti i soggetti "forti" e che è generato - con tutta evidenza - da intenti defatigatori delle compagnie assicuratrici stesse, nel palese tentativo di indurre le parti ad accettare somme inferiori al dovuto in tempi brevi o, al contrario, dover sottostare ai lunghi tempi della giustizia e, non da ultimo, al rischio di errori processuali. La tolleranza di tali comportamenti si tradurrebbe, inevitabilmente, in un vantaggio economico che, in un'ottica imprenditoriale, è destinato sempre e comunque ad alimentare il contenzioso, stante gli evidenti vantaggi che per l'impresa assicurativa ne derivano.

Va in proposito rammentato che tale somma, non essendo tecnicamente una spesa processuale, compete direttamente alla parte e non al difensore”.

L'appello principale proposto da **Parte_1** incorporante di **CP_1** [...] nel giudizio Rg 804/2019 è articolato in nove motivi.

Con il primo motivo di appello, rubricato “1. Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. Inosservanza dell'obbligo di motivazione - violazione degli artt. 132 cp.c. e 118 disp. att. c.p.c.”, **Pt_1** lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla eccezione di carenza di “legittimazione passiva per inoperatività o inefficacia della garanzia”. Deduce che siffatta carenza di legittimazione passiva emergerebbe da talune circostanze secondo le quali: a) la polizza stipulata con la allora **Controparte_65** ora **Pt_1** avente effetto dal 31.12.2008 sarebbe stata sottoscritta dalla **CP_15** non in qualità di mandataria dell'ATI (associazione temporanea di imprese) bensì in proprio; b) nella polizza non vi sarebbe alcun accenno alle opere relative al Grande Raccordo Anulare; c) inoltre, il premio sarebbe stato troppo basso per coprire un rischio così gravoso.

Con il secondo motivo di appello, rubricato: “2) Omessa valutazione delle domande violazione degli artt. artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per non essersi pronunciato, ove ritenuta operativa la polizza, sui limiti della stessa (esclusioni, massimale, franchigie e scoperti)”, l'appellante contesta la sentenza in quanto il giudice avrebbe omesso qualsivoglia pronuncia sulle richieste formulate dall'appellante come inerenti al

rapporto tra assicurato e assicuratore. Nello specifico, il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi, ove ritenuta operativa la polizza, sui limiti della stessa, ovvero quanto alle condizioni di polizza, ai massimali, ai sottomassimali, alle franchigie e scoperti.

Con il terzo motivo di appello, rubricato: “3) *Erroneità della sentenza per avere accolto la domanda di manleva formulata da CP_15 anche in relazione alle domande degli interventori: violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.*”, Pt_1 lamenta la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in quanto il giudice, erroneamente, avrebbe accolto la domanda di manleva anche in relazione alle domande degli interventori. L'appellante rileva, a tal riguardo, che CP_15 avrebbe irritualmente esteso la domanda di garanzia alle domande degli interventori soltanto tardivamente ossia con la prima memoria 183 c.p.c. e dovendo invece dichiarare nel primo momento utile, ossia all'udienza immediatamente successiva al dispiegato intervento, di volersi avvalere del diritto ad essere manlevato anche con riferimento a tali richieste.

Con il quarto motivo di appello, rubricato: “4) *Illegittima ed erronea condanna degli assicuratori in via solidale-nullità della sentenza -violazione degli artt. 1917, 2055 c.c. e 112, 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.*”, Pt_1 deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui essa ha condannato, in solido, sia i convenuti che i rispettivi assicuratori, violando così gli artt. 2055 c.c., 1917 c.c., 112 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Nello specifico, parte appellante sostiene che non sia imputabile tale responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c. non avendo l'assicuratore concorso a cagionare il danno e non essendo quindi Pt_1 responsabile dei danni lamentati né l'assicurato aveva chiesto che l'assicuratore fosse condannato a pagare al danneggiato l'indennità e le spese dovute. Infine, l'appellante lamenta il contrasto tra parte motiva ove l'assicurazione è chiamata a tenere indenne CP_15 e dispositivo, dove questa è condannata, in solido, a risarcire i danneggiati.

Con il quinto motivo di appello, rubricato: “5) *Contraddittorietà e illogicità della sentenza nella parte in cui ha condannato le società appaltatrici*”, si contesta la sentenza impugnata per aver il giudicante, contraddittoriamente, riconosciuto la responsabilità degli appaltatori ed escluso quella dei subappaltatori in quanto questi ultimi si sarebbero limitati ad una mera esecuzione dei lavori da considerarsi errati nella loro stessa progettazione e programmata realizzazione. Sostiene, invece, l'appellante

che anche gli appaltatori, tra cui CP_15 era stati meri esecutori di un progetto voluto da CP_4 e che, quindi, la responsabilità sarebbe addebitabile solo ed esclusivamente ad CP_4 come peraltro risulterebbe dalla ctu espletata oltre che dalla documentazione presente agli atti.

Con il sesto motivo di appello, rubricato: “6) *(segue sull’an) Erronea (parziale) esclusione di responsabilità della CP_5 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.*”, l’appellante si duole dell’erronea esclusione della responsabilità di Pt_12 , non essendo corretto quanto sostenuto dal Tribunale, ovvero che i danni provocati da questa fossero rappresentati solo da rumori e vibrazioni.

Con il settimo motivo di appello, rubricato: “7) *Sul quantum -liquidazione danno patrimoniale – violazione principio di indifferenza – omesso esame degli atti e dei documenti di causa – violazione artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – difetto di motivazione*”, l’appellante, quanto al danno patrimoniale liquidato sostiene che il Giudice avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni della CTU espletata, senza fornire alcuna spiegazione e senza tener conto delle osservazioni critiche rese dalle parti e dai rispettivi ctp. Ha liquidato il danno sulla base del loro costo senza considerare il degrado d’uso e senza dare peso al rilievo che si trattava di immobili abusivi realizzati con materiali e tecniche di scarsa qualità; tutte circostanze che influirebbero sulla loro stessa commerciabilità.

Con l’ottavo motivo di appello, rubricato: “8) *Sul quantum - liquidazione danno non patrimoniale – violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2059 c.c.*”, Pt_1 quanto al danno non patrimoniale rileva che il giudice avrebbe statuito anche in favore delle parti che non avevano fatto richiesta ed in assenza di prova alcuna. Il Tribunale avrebbe dovuto argomentare in ordine alla liquidazione del danno, indicando pure le ragioni dell’apprezzamento operato e richiamando altresì i criteri specifici utilizzati per la liquidazione. Invece, il giudice non avrebbe argomentato alcunché sul punto.

Con il nono motivo di appello, rubricato: “9) *Erronea statuizione sulle spese legali - Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c. - violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014*”, si contesta la liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado in violazione del DM 55/2014. In particolare, l’appellante rileva che il giudice ha liquidato per alcune parti più di quanto da esse richiesto senza

tenere conto che gli attori e la maggioranza degli interventori erano rappresentati dagli stessi difensori e senza motivare in relazione ai criteri ed alle tabelle utilizzate per determinare quanto effettivamente liquidato.

L'appello proposto da CP_2 nel giudizio R.g. n. 1001/2019, successivamente riunito al procedimento RG n.804/2019 è articolato in sei motivi.

Con il primo motivo di appello, rubricato “*MOTIVI DI APPELLO Primo Motivo 1. Sulla ritenuta sussistenza in capo a CP_2 dell'obbligo di manlevare la chiamante CP_10 Erroneità della decisione e omessa e/o apparente, erronea e illogica motivazione*”, la compagnia assicurativa deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame ed omessa pronuncia su tutte le eccezioni e domande formulate da CP_2 quali, l'eccezione genericità e indeterminatezza della *causa petendi* della chiamata in garanzia di CP_2 l'eccezione improponibilità della domanda di garanzia formulata da CP_10 dinanzi all'^{Contr} in presenza di clausola compromissoria, l'eccezione prescrizione ex art. 2952 II co. c.c. di qualsivoglia diritto astrattamente nascente dalle Polizze invocate, le eccezione limitazioni di operatività della copertura assicurativa azionata, l'inammissibilità delle domande formulate dagli interventori e della estensione di garanzia formulata da CP_10 rispetto a dette domande. L'appellante lamenta inoltre l'erronea ed illegittima condanna in solido dell'assicuratrice CP_2 in luogo dell'assicurata e rileva che CP_10 non aveva avanzato alcuna domanda di pagamento diretto dell'eventuale indennizzo in favore dei danneggiati.

Con il secondo motivo di appello, rubricato “*Sulla Condanna di CP_10*”, l'appellante CP_2 asserisce, quanto alla responsabilità di CP_10 l'erronea valutazione dei fatti posto che i danni subiti dagli immobili sarebbero da imputarsi alla Variante di progetto proposta da CP_15 e approvata da CP_4 mentre sarebbe da escludere una qualsiasi responsabilità in capo a CP_10 soggiunge che, quanto meno, il giudice avrebbe dovuto considerare la marginalità dei suoi interventi e limitare la sua responsabilità ai soli danni subiti dagli immobili CP_24 e CP_71 nella misura indicata dai CCTTU.

Con il terzo motivo di appello, rubricato “*Sul riconoscimento del danno non patrimoniale*”, l'appellante lamenta che il giudice ha liquidato il danno non patrimoniale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., mancando le domande da parte di Per_4

e CP_18 nonché a fronte della generica ed indeterminata formulazione della domanda da parte degli altri danneggiati. Sace rileva, inoltre, che il giudice ha liquidato il danno per il disagio di non poter più usufruire della propria abitazione laddove alcuni degli interventori non avevano neppure allegato siffatte circostanze mentre altri neppure hanno dovuto allontanarsi dalla propria abitazione. L'appellante si duole, altresì, del ricorso al criterio equitativo del danno in mancanza di prova e posto altresì che questo veniva riconosciuto in favore di tutti i danneggiati in modo generico.

Con il quarto motivo di appello, rubricato *“Omesso esame e valutazione degli atti e di questioni oggetto di discussione tra le parti rilevanti la fine del decidere. Abnormità del quantum risarcitorio per danno patrimoniale. Violazione dell’art. 1227 c.c. Omessa motivazione”*, si deduce che giudice ha liquidato il danno aderendo erroneamente alle conclusioni dei CCTTU che hanno affermato l'impossibilità di ricostruire nuovi edifici al posto di quelli danneggiati stante l'instabilità dell'intero versante. L'appellante lamenta altresì l'abnormità del quantum risarcito non essendo stata valutata qualità e natura degli immobili né il fatto che i beni erano stati costruiti con tecniche semplici ed economiche, prive di caratteristiche costruttive di pregio, caratterizzate da manutenzione non ottimale e con la presenza di deterioramenti derivanti dalla vetustà. I CCTTU avrebbero dovuto considerare gli immobili secondo la tipologia di abitazioni economiche e prendendo in considerazione il valore più basso e su questo valore operare poi il deprezzamento.

Con il quinto motivo di appello, rubricato *“Sulle spese di lite. Violazione o falsa applicazione dell’art. 5 D.M 55/2014, degli artt. 92 e 97 c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. Erronea ed illegittima a) condanna di CP_2, b) in solido con le altre convenute e terze chiamate, al pagamento c) dell’abnorme ed illegittimo importo riconosciuto ai pretesi danneggiati a titolo di spese di lite. Omessa e/o erronea, ingiusta, illegittima, perplessa e contraddittoria motivazione”*, l'appellante rileva che è erroneo il capo condannatorio delle terze chiamate al pagamento delle spese di lite, poiché esso deve intendersi esteso anche alle compagnie di assicurazione, tra cui CP_2 che non possono ritenersi soccombenti; parte appellante lamenta anche l'erronea condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che la condotta defatigatoria che il tribunale avrebbe imputato alle compagnie assicuratrici, non era stata denunciata da alcuna parte danneggiata.

Infine, le spese di lite erano state liquidate in violazione dell'art. 4 comma 1 del DM 55/2014 e per importi superiori a quelli richiesti.

Con il sesto motivo di appello, l'assicurazione lamenta, infine, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo circa le ulteriori questioni trattate dalle parti e chiede ancora la riforma della sentenza anche in relazione alla condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.

L'appello proposto da CP_4 nel giudizio Rg n. 856/2019 è articolato in sei motivi.

Con il primo motivo di appello, rubricato: *“Assenza del nesso causale tra i danni cagionati e la condotta di CP_4 mancata prova della responsabilità”*, si impugna la sentenza in quanto il giudice di prime cure avrebbe omesso di delineare l'iter logico e fattuale giustificativo della responsabilità riconosciuta in capo ad CP_4. Si contesta infatti l'acritica trasposizione della quantificazione dei danni patrimoniali come operata dalla CTU, oltre che la mancata valutazione delle risultanze della CTP dalla quale emergerebbe l'assenza di nesso causale tra la sua condotta e i danni in concreto riscontrati. I danni sarebbero stati causati dal fattore imprevedibile rappresentato, non dalla falda sospesa, quanto dall'anomala e continua alimentazione della falda stessa, fattore quindi non imputabile ad CP_4 contrariamente a quanto asserito dalla CTU. La CTU fonda la responsabilità di CP_4 sulla presunta insufficienza ed inadeguatezza delle campagne di indagini geognostiche effettuate da CP_4 mentre quest'ultima sostiene di aver svolto tutte le ricerche necessarie al fine di una buona conoscenza della natura del sottosuolo.

Con il secondo motivo di appello, rubricato: *“Sulla mancata valutazione della CTP e dei fatti essenziali inerenti alla causa al fine della quantificazione del danno patrimoniale”*, si contesta la sentenza in quanto essa non avrebbe tenuto conto della Ctp in punto di quantificazione del danno patrimoniale attesa l'illegittimità urbanistica delle costruzioni danneggiate. L'appellante rileva che i fabbricati sarebbero stati abusivi oltre che caratterizzati da numerose carenze strutturali dovute alla tipologia dei materiali di costruzione ed alla qualità del sistema fondale.

Con il terzo motivo di appello, rubricato: *“Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c.: vizio di ultrapetizione”*, CP_4 censura la sentenza con riferimento alla condanna

delle parti convenute alla messa in sicurezza delle aree interessate dai manufatti.

Con il quarto motivo di appello, rubricato: “*Sull’errato accertamento e quantificazione dei danni non patrimoniali*”, si impugna l’accertamento e la quantificazione del danno non patrimoniale, non essendo stato provato ed essendo stato questo liquidato senza tenere in considerazione la diversa entità degli stessi. L’appellante sostiene che nel liquidare il danno asseritamente subito in termini di “danno biologico, danno esistenziale e danno morale”, il giudice, avrebbe dovuto far riferimento altresì ai postumi invalidanti da collegarsi ai parametri delle tabelle in uso (Milano), laddove viceversa neppure tale riferimento era presente.

Con il quinto motivo di appello, rubricato: “*Sull’infondatezza della condanna alle spese aggravate ex art. 96 c.p.c.*”, si contesta il capo relativo alla condanna di cui 96 c.p.c., posto che non risulterebbe provata né la mala fede né la colpa grave dell’odierna appellante. L’appellante afferma che la mera prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e proibità rilevante ai fini della condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata.

Con il sesto motivo di appello, rubricato: “*Sulla responsabilità delle società appaltatrici*”, CP_4 deduce che l’eventuale riconoscimento dell’errore progettuale sarebbe addebitale alla società appaltatrice CP_72 la quale aveva previsto una modifica progettuale che si sarebbe rilevata peggiorativa rispetto al progetto originario di CP_4

L’appello proposto da Controparte_63 , nel procedimento 991/2019 riunito a 804/2019, è articolato in sei motivi.

Con il primo motivo di appello, rubricato: “*Omessa pronuncia sull’eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma per essere stata posta la CP_5 in Controparte_63*”, si censura la sentenza impugnata per aver il giudice di primo grado, in violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione sollevata in via preliminare dalla CP_5 in punto di incompetenza del Tribunale di Roma a conoscere delle domande avanzate dagli attori, dagli interventori e delle altre parti in causa, a seguito dell’ammissione di CP_5 alla procedura di amministrazione CP_63 . Gli attori avrebbero dovuto far valere,

conseguentemente, le proprie pretese dinanzi al Tribunale di Venezia e secondo la disciplina concorsuale fallimentare sottesa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con il secondo motivo di appello, rubricato: “*Erroneità della statuizione in punto condanna della CP_5 al risarcimento in favore degli intervenuti*”, l’appellante lamenta l’erronea condanna della CP_5 al risarcimento in favore degli intervenuti, in quanto il giudice di primo grado ha completamente omesso di pronunciarsi sulle eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, quali l’intervenuta prescrizione delle domande degli interventori volontari, oltre alla propria estraneità ad ogni evento occorso nel periodo temporale in relazione al quale gli intervenuti hanno lamentato l’insorgere dei pregiudizi patiti. Inoltre, rileva che la statuizione sarebbe ultrapetita, atteso che nessuno degli intervenuti ha reclamato un danno da disturbo derivante da vibrazioni o rumori indotti da CP_5 nel corso delle lavorazioni.

Con il terzo motivo di appello, rubricato: “*Erroneità della statuizione in punto condanna della CP_5 alla refusione delle spese di lite, nonché di quelle di CTU e CTP, nella misura indicata in sentenza*”, si censura il capo della sentenza relativo alla condanna delle spese legali essendo violativa del principio di proporzionalità di cui all’art. 97 c.p.c., in quanto nel caso in cui vi siano più parti soccombenti la statuizione di condanna alle spese deve essere proporzionata all’interesse dispiegato da ciascun soccombente nella causa. Pertanto, se ne deduce la contraddittorietà, posto che nella parte motiva il giudice ha riconosciuto un apporto causale del tutto marginale a CP_5 nella causazione dei pregiudizi sofferti dagli attori e dagli intervenuti.

Con il quarto motivo di appello, rubricato: “*Erroneità della statuizione in punto condanna della CP_5 alla refusione delle spese aggravate ex art. 96 ultimo comma c.p.c.*”, si impugna il capo relativo alla condanna ai sensi dell’art. 96 ultimo comma c.p.c., in quanto non risultano rinvenirsi gli elementi della mala fede e colpa grave nella condotta processuale che devono ricorrere per la configurazione di siffatta responsabilità. L’appellante deduce la sproporzione tra gli importi a cui la stessa è stata condannata, atteso il rilievo marginale della responsabilità che le è stato riconosciuto e del quale il giudice non avrebbe tenuto in minimo conto.

Con il quinto motivo di appello, rubricato: “*Omessa pronuncia sulla eccezione*”

di difetto di legittimazione di CP_5 e sulla domanda di essere manlevata da CP_10 [...] svolta in via subordinata- Violazione dell'art. 112 c.p.c.” si censura la sentenza di primo grado per aver il giudice omissso di pronunciarsi in merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della CP_5 formulata in primo grado. Nel periodo indicato da parte attrice quale momento di verificaione dei danni, ovvero agosto 2005, la società presente in cantiere era solo la CP_10 pertanto l'unico soggetto eventualmente responsabile dei danni sarebbe quest'ultima. In base all'art. 95 comma 7 del DPR 554/97, (confluito nell'art. 37 comma 17 del D.lgs. 163/2006) il rapporto di mandato, sotteso alla costituzione di un'ATI, non determina di per sé un'organizzazione o un'associazione fra le imprese, ognuna delle quali mantiene la propria autonomia. Il giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c. non si è pronunciato né sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva né sulla domanda di manleva formulata dalla CP_5 verso CP_10

Con il sesto motivo di appello, rubricato: “Omessa pronuncia sulla domanda di essere manlevata dalla propria assicurazione anche con riferimento alle spese di lite ed alla condanna per lite temeraria- Violazione dell'art. 112 c.p.c.”, l'appellante si duole, altresì, dell'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulla domanda di manleva avanzata anche in relazione alle spese di lite ed alla condanna per lite temeraria. Infatti, il giudice, pur avendo disposto la manleva in favore di CP_5 da parte di CP_60 e ^{Contr} in ordine al pagamento della somma risarcitoria riconosciuta in favore degli attori e degli intervenuti, non ha pronunciato la medesima statuizione in merito alle condanne accessorie.

L'appello proposto da CP_8 quale assicuratore della CP_10 [...] nel procedimento NRG 879/2019, riunito al procedimento 804/2019, è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo di appello, rubricato: “Erronea statuizione in ordine alla operatività della polizza assicurativa. Omessa decisione sulle eccezioni contrattuali sollevate da CP_8 (garanzia a secondo rischio; esclusione della garanzia per danni da cedimento, franamento o vibrazioni; applicazione del massimale di polizza e della franchigia”, parte appellante lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente accolto la domanda promossa dalla Controparte_10 nei confronti dell' CP_8 ritenendo

operativa la polizza, omettendo il giudicante di esaminare il contratto assicurativo stipulato dalla CP_10 e le specifiche eccezioni e deduzioni svolte dalla compagnia assicurativa circa l'ambito di operatività della garanzia. L'appellante deduce che la polizza opererebbe a secondo rischio e pertanto solo nel caso di incapacienza del massimale della polizza stipulata con CP_2. Inoltre, CP_8 evidenzia che la garanzia prestata non sarebbe operativa in ragione delle clausole che espressamente circoscrivono e delimitano il rischio garantito. Infine, la compagnia di assicurazione chiede, nel caso di ritenuta operatività della polizza, il riconoscimento dei massimali e delle franchigie contrattualmente pattuite.

Con il secondo motivo di appello, rubricato: *“erronea statuizione di responsabilità in capo alla Controparte_10 ed omessa graduazione di responsabilità tra i convenuti a diverso titolo”*, l'appellante si duole del fatto che il giudice avrebbe erroneamente e contraddittoriamente ritenuto i convenuti corresponsabili del sinistro, senza graduarne le responsabilità. CP_8 asserisce che dalla CTU espletata era emerso che le responsabilità erano ascrivibili a carenze progettuali imputabili ad CP_4 ed Parte_19 in via concorsuale.

Con il terzo motivo di appello, rubricato: *“Erroneo riconoscimento e liquidazione dei danni non patrimoniali equitativamente liquidati in € 250.000,00 in favore di ciascuna parte interessata”*, parte appellante lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto e liquidato i danni non patrimoniali in favore delle parti istanti senza tener conto della diversa dimensione dei beni di cui sarebbe stata determinata l'inagibilità, né del diverso tempo per il quale inagibilità si sarebbe protratta. Peraltro, si deduce che il giudice ha riconosciuto tale responsabilità in assenza dei requisiti di cui all'art. 2059 c.c. avendo fatto ricorso alla liquidazione equitativa del danno in mancanza dei necessari presupposti richiesti dalla norma e così violando pure l'art. 1226 c.c.

Con il quarto motivo di appello, rubricato: *“Erronea liquidazione dei danni patrimoniali”*, l'appellante lamenta l'erronea liquidazione dei danni patrimoniali patiti dagli attori e dagli intervenuti, non avendo il giudice di prime cure considerato la possibilità di procedere ad una ricostruzione degli immobili secondo lo schema edilizio originario, come attestato dall'ing. CP_73. Non sarebbero state considerate neanche

vetustà degli immobili, contiguità al ^{Con} e valore commerciale del terreno sul quale insistono, né si sarebbe tenuto conto della circostanza che gli attori e gli intervenuti erano rimasti proprietari delle rispettive porzioni immobiliari e così percependo il valore di mercato degli immobili e l'indebito arricchimento. Inoltre, il giudice avrebbe acriticamente recepito le risultanze della CTU.

L'appello proposto da ^{Controparte_9} nel procedimento Rg n. 902/2019 riunito al procedimento 804/2019, è articolato in undici motivi.

Con il primo motivo di appello, ^{CP_8} lamenta che il Giudice di primo grado - senza nulla motivare in ordine alle eccezioni sollevate in merito alla tardività e, dunque, inammissibilità della chiamata in garanzia di ^{CP_8} da parte della ^{CP_15} nonché, sulla inoperatività della garanzia contrattuale si è genericamente limitato a dichiarare che “le assicurazioni dei rispettivi convenuti sono tenute a tenere indenni i responsabili in base al contratto assicurativo che le obbliga alla manleva”.

Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza in quanto il Giudice di primo grado – sempre senza nulla dedurre e motivare in ordine alle eccezioni sollevate in merito alla tardività e, dunque, inammissibilità della estensione della domanda di garanzia effettuata dalla ^{CP_15} nei confronti di ^{CP_8} - ha posto in capo alla Assicurazione l'obbligo di malleva anche con riferimento alle domande risarcitorie proposte dalle parti intervenute.

Con il terzo motivo di appello, si contesta la sentenza di prime cure in quanto il Tribunale, dopo aver dato atto che le opere di progettazione di ampliamento del ^{Con} erano di esclusiva competenza di ^{CP_4} e che la CTU aveva acclarato che i danni erano dovuti ad una inadeguatezza e inidoneità del progetto rispetto alle condizioni morfologiche della zona, dovute ad una errata ed insufficiente progettazione degli interventi di ampliamento del GRA, avrebbe contraddittoriamente condannato in solido con ^{CP_4} tutte le società appaltatrici, fatta eccezione per ^{CP_5} .

Con il quarto motivo di appello si deduce che il Giudice di primo grado – in netto e palese contrasto con la *ratio* posta a fondamento della condanna delle società appaltatrici in solido con la committente ^{CP_4} – avrebbe erroneamente escluso ogni responsabilità in capo alle società sub-appaltatrici e in capo a ^{CP_5} .

Con il quinto motivo di appello, parte appellante lamenta che il Tribunale -senza

alcuna argomentazione e motivazione in ordine alle dettagliate e circostanziate eccezioni sollevate al riguardo da tutte le parti convenute - ha determinato i danni patrimoniali subiti dagli attori oltre che dagli intervenuti secondo le esorbitanti ed ingiustificate stime economiche dei CTU, giungendo così ad una liquidazione nettamente superiore all'effettivo valore dei rispettivi immobili;

Con il sesto motivo di appello, si impugna la sentenza in quanto il Giudice di prime cure - nonostante l'assenza di relative domande da parte di alcuni degli intervenuti e nonostante l'esistenza di situazioni radicalmente diverse tra loro - ha riconosciuto a tutte le parti processuali un ulteriore risarcimento economico a titolo di danno non patrimoniale, determinandolo nella spropositata ed esorbitante somma di 250.000,00 euro in favore di ciascuna di esse.

Con il settimo motivo di appello, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale - nonostante l'assenza di domande in tal senso da parte degli attori e degli intervenuti - ha condannato le parti convenute alla demolizione ed alla messa in sicurezza delle aree interessate dai manufatti oggetto del procedimento.

Con l'ottavo motivo di appello, inoltre si contesta la sentenza, poiché il Giudice di primo grado - nonostante la differenza di valore tra le domande risarcitorie avanzate e nonostante che la gran parte dei richiedenti fosse rappresentata dai medesimi procuratori - ha liquidato a titolo di competenze ed onorari legali l'importo di 50.000,00 euro (oltre oneri ed accessori di legge) in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta; somme, peraltro, superiori sia rispetto ai vigenti parametri tariffari sia a quanto richiesto dagli stessi difensori delle controparti nelle loro rispettive notule.

Con il nono motivo di appello, parte appellante lamenta la condanna per la responsabilità ex art. 96 cpc. resa in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta.

Con il decimo motivo di appello si deduce che il Tribunale, peraltro senza qualsivoglia motivazione in ordine alle eccezioni sollevate in via subordinata in merito ai limiti ed alle condizioni con cui si sarebbe dovuta applicare la garanzia contrattuale ha posto in capo alla Assicurazione l'obbligo di malleva/garanzia senza le conseguenti e dovute limitazioni patrimoniali.

Infine, con l'undicesimo motivo di appello CP_8 si duole del fatto che il Giudice di

primo grado - in palese contraddizione con quanto premesso in motivazione circa l'obbligo di malleva avrebbe illegittimamente condannato CP_8 (e tutti gli altri assicuratori) a corrispondere in via solidale e diretta a tutti gli attori e gli intervenuti le somme riconosciute a loro favore.

L'appello proposto da Controparte_10 nel procedimento R.G. n. 951/2019, riunito al giudizio Rg n. 804/2019, è articolato in sette motivi.

Con il primo motivo di appello, rubricato *“Erroneo convincimento sull’an debeaturs alla posizione di CP_10 , per violazione dell’art. 112 c.p.c.”*, l'appellante rileva che la sentenza si porrebbe in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe accertato la responsabilità esclusivamente in capo a CP_15 e CP_4 e non anche in capo alla CP_10

Con il secondo motivo di appello, rubricato *“In merito al quantum debeaturs per i danni patrimoniali ed alla rivalutazione monetaria”*, sono state impugnate le valutazioni circa la liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale. Il Tribunale avrebbe errato nell'aderire acriticamente al parere dei consulenti tecnici, senza attribuire rilevanza a dati notori quali quelli del valore commerciale medio delle abitazioni nella zona di riferimento, al quale applicare il coefficiente di vetustà del 20% per giungere ad un più realistico valore di euro 2.000/mq. Inoltre, a parere dell'appellante le somme liquidate a titolo di danno patrimoniale non avrebbero dovuto essere assoggettate a rivalutazione monetaria, in quanto l'equivalente monetario si riferisce a beni immobili, il cui valore nel corso del giudizio (ossia dal 2010 ad oggi) si sarebbe comunque deprezzato.

Con il terzo motivo di appello, rubricato *“Illegittimità della condanna alla demolizione e messa in pristino per violazione dell’art. 112 c.p.c.”*, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al capo della sentenza con il quale il Tribunale ha condannato i convenuti, fatta eccezione per CP_5 alla demolizione e messa in sicurezza delle aree interessate dei manufatti oggetto giudizio.

Con il quarto motivo di appello, rubricato *“In merito alla condanna dei danni non patrimoniali”*, si censura la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto erronea posto che il giudice ha riconosciuto il risarcimento anche a favore di chi non ne aveva fatto richiesta, così violando l'art. 112 c.p.c. e senza che fosse allegato o

provato il danno da chi ne aveva invece fatto richiesta, oltre ad aver effettuato una liquidazione eccessiva, senza tener conto della differente situazione della parti del giudizio e senza alcuna motivazione circa il criterio seguito per pervenire all'importo liquidato.

Con il quinto motivo di appello, rubricato “*Sulla posizione dei subappaltatori di CP_10*”, l'appellante lamenta che, anche in merito alla posizione dei subappaltatori chiamati in causa da CP_10 la sentenza sarebbe immotivata, oltre che contraddittoria ed illogica, in quanto, pur avendo individuato la causa del danno nelle scelte progettuali e programmatiche della committente principale, essa aveva condannato gli appaltatori e non i subappaltatori, nonostante i primi fossero vincolati all'osservanza delle stesse scelte progettuali e programmatiche. La posizione ed il grado di autonomia degli appaltatori e dei subappaltatori sarebbe invero simmetrica, avendo anche CP_10 agito rispettando i progetti e le direttive di CP_4 e pertanto avendo solo dato esecuzione agli ordini impartiti al pari dei subappaltatori, circostanza per la quale il giudice di prime cure aveva però escluso la responsabilità di quest'ultimi.

Con il sesto motivo di appello, rubricato “*Sulla condanna ex art. 96 u.c. c.p.c.*”, viene impugnata la condanna delle società convenute al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore di ciascuna parte attrice e parte convenuta, senza peraltro specificare chi debba intendersi con l'espressione generica di “ciascuna parte”. Inoltre, il Tribunale ha fatto riferimento a condotte dilatorie, senza individuarle in modo specifico, né sul piano oggettivo né soggettivo, non avendo l'appellante ostacolato in alcun modo il normale iter del processo.

Con il settimo motivo di appello, rubricato “*Sulla regolamentazione delle spese di lite*”, si censura anche il capo relativo alla condanna alle spese di lite avendo il giudice liquidato le spese senza chiarire cosa dovesse intendersi per “ciascuna parte attrice o intervenuta” e senza fornire alcuna indicazione sui parametri adottati, liquidando le spese senza tener conto che talune parti processuali erano difese dal medesimo difensore e quantificando le spese legali in misura maggiore a quanto richiesto e non in linea con i danni effettivamente riconosciuti.

Con l'unico motivo di appello incidentale, Controparte_6 CP_10 impugna la propria condanna alla rifusione delle spese di legali e deduce che non

risultano comprensibili le ragioni sottese alla condanna in solido delle spese legali; condanna che pertanto sarebbe contrastante con i principi che regolano il processo, tra cui in primis, l'art. 111 Cost., che statuisce l'obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti giurisdizionali. Il giudice, alla luce dell'art. 91 c.p.c. avrebbe dovuto ritenere esente l'odierna appellante incidentale dalla rifusione delle spese del grado, essendola stessa risultata del tutto vittoriosa.

Controparte_11 (già Controparte_12 e CP_13 (già Controparte_14 hanno proposto appello incidentale nei procedimenti n.r.g. 856/2019 e 991/2019.

L'appello incidentale proposto da Controparte_11 e CP_13 (già Controparte_14) nel giudizio rg n. 856/2019 è articolato in cinque motivi.

Con il primo motivo, rubricato *“violazione dell'art. 112 c.p.c.-omessa pronuncia sullo stato di insolvenza della CP_5”*, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia sullo stato di insolvenza di CP_5 . Essi deducono che, nelle more del giudizio, avrebbero eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande risarcitorie avanzate nei propri confronti ma che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi. Gli appellanti asseriscono la incompetenza da parte del giudice di prime cure ad emettere qualsivoglia pronuncia nei confronti della CP_5 , posto che, nel rispetto della procedura concorsuale, su tutti i beni dell'assicurato, ivi compreso il suo credito nei confronti dell'assicuratore, si aprirebbe il concorso dei creditori con conseguente rispetto delle legittime cause di prelazione.

Con il secondo motivo di appello, rubricato *“assenza di prova della responsabilità della CP_5 : violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2697, 2050, 2051 e 2043 c.c.- violazione dell'art. 116 c.p.c. per erronea valutazione della CTU- violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. per erronea liquidazione del danno”*, gli appellanti si dolgono del fatto che, in difetto della prova dell'esistenza del nesso eziologico, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare tutte le pretese risarcitorie avanzate nei confronti della CP_5 . Inoltre, parte appellante lamenta la liquidazione equitativa del danno da fastidio arrecato da CP_5 durante i lavori, non potendo il giudice di primo grado fare ricorso all'equità pura, come peraltro chiarito dalla giurisprudenza di

legittimità.

Con il terzo motivo di appello, rubricato “*violazione dell’art. 112 c.p.c. per erronea statuizione in ordine alla operatività della garanzia assicurativa e omessa pronuncia sulle eccezioni di polizza sollevate dalla CP_11 e Contr*”, si contesta la sentenza, in quanto, senza qualsivoglia motivazione, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva e dichiarato l’operatività delle polizze assicurative contratte con la CP_5 , senza condurre alcun esame delle clausole contrattuali in ragione delle specifiche eccezioni e deduzioni sollevate da CP_11 e Contr in merito all’operatività della garanzia.

La sentenza, pertanto, sarebbe violativa dell’art. 112 c.p.c. non avendo il giudice esaminato e/o emesso alcuna pronuncia circa le specifiche eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa prestata da CP_60 e Contr n favore della CP_5 .

Con il quarto motivo di appello, rubricato “*violazione dell’art. 112 c.p.c.: vizio di ultra petizione*”, la sentenza viene censurata per vizio di ultrapetizione, avendo il giudice di primo grado condannato la CP_5 al risarcimento del danno da c.d. “fastidio” anche in favore delle parti intervenute, non essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso. Parte appellante aggiunge che dalla CTU espletata non è emerso né un pregiudizio patrimoniale né un danno non patrimoniale nei confronti delle parti intervenute; si deduce infine che comunque sarebbe intervenuta la prescrizione su tali pretese.

Con il quinto motivo di appello, rubricato “*erroneità della statuizione in punto condanna della CP_5 alle spese di lite, di quelle di ctu e ctp, del risarcimento ex art. 96 c.p.c. nella misura indicata in sentenza*”, si censura l’erronea condanna nei confronti di CP_5 alle spese di lite, alle spese di CTU e CTP, oltre che al risarcimento danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

L’appello incidentale di CP_15 nel giudizio r.g. 856/2019 è articolato in otto motivi.

Con il primo motivo, rubricato “*Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.)- Difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità in ordine alla ritenuta responsabilità solidale tra CP_4 e CP_72 per i danni subiti dalle parti attrici ed intervenute*”, l’appellante impugna

la sentenza per aver ritenuto sussistente la responsabilità solidale di CP_4 e gli appaltatori, tra cui CP_15 nonostante la CtU avesse individuato l'inadempimento di CP_4 sotto il profilo progettuale. Essendo stato riscontrato che i fenomeni lesivi che avevano determinato i danni patiti dalle parti attrici ed intervenute erano attribuibili a carenze di progettazione predisposta da CP_4 la responsabilità avrebbe dovuto essere attribuita esclusivamente ad CP_4

Con il secondo motivo, rubricato *“In ogni caso. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.)- Difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità in ordine alla quantificazione dei danni patrimoniali in favore delle parti istanti”*, si contesta la quantificazione dei danni riconosciuti alle diverse parti. L'appellante lamenta che il Tribunale ha acriticamente aderito alle conclusioni dei CTU, i quali avrebbero calcolato un valore non congruo.

Con il terzo motivo di appello, rubricato *“Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.)- Difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità in ordine alla esclusione della responsabilità solidale anche in capo alla CP_5 ed alle ditte sub-appaltatrici”*, si impugna il capo della sentenza in punto di responsabilità solidale di CP_4 e delle ditte esecutrici con esclusione di responsabilità delle imprese CP_75 e di CP_5 . L'appellante deduce la contraddittorietà del provvedimento impugnato laddove, da un lato, condanna le imprese esecutrici che avevano l'obbligo di eseguire il progetto di CP_4 e dall'altro ritiene le ditte subappaltatrici, quali esecutrici del progetto di ampliamento del GRA redatto dall' CP_4 esenti da responsabilità.

Con il quarto motivo, rubricato *“Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.)- difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità in ordine alla sussistenza di un danno non patrimoniale in capo alle parti attrici ed intervenute. Vizio di ultra petizione- violazione dell'art. 112 c.p.c.- erronea quantificazione dei danni”*, si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il tribunale liquidato il danno non patrimoniale per il disagio di non poter più usufruire della propria abitazione e del necessario allontanamento dalla stessa, in favore di ciascuna parte attrice ed interveniente, senza alcuna distinzione rispetto al danno concretamente subito dalle diverse parti, senza che tutte le parti avessero presentato

domanda in tal senso e senza che tale danno fosse stato effettivamente provato.

Con il quinto motivo, rubricato “*Violazione dell’art. 112 c.p.c.- vizio di ultrapetizione nella parte in cui il giudice di primo grado ha condannato le parti convenute alla demolizione ed alla messa in sicurezza degli immobili di proprietà delle parti istanti*”, si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, avendo il tribunale condannato tutte le convenute, fatta eccezione per CP_5 , alla demolizione e messa in sicurezza degli immobili senza che nessuna delle parti avesse formulato tale domanda.

Con il sesto motivo, rubricato “*Omessa pronuncia- violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza non ha condannato CP_4 a ristorare CP_15 dei costi sostenuti per attività di monitoraggio e per i canoni di affitto delle abitazioni dei danneggiati*”, l’appellante rileva che essendosi rilevata l’estraneità di CP_15 alle vicende oggetto di giudizio, la stessa avrebbe dovuto essere ristorata delle spese sostenute per la locazione del bene immobile degli attori oltre che delle spese sostenute dalla stessa per le indagini ed i monitoraggi svolti per gli incarichi di progettazione e di perizia tecnica affidati a soggetti terzi.

Con il settimo motivo, rubricato “*Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di determinazione delle spese e delle competenze di lite*”, l’appellante lamenta l’erronea liquidazione a titolo di competenze ed onorari legali dell’importo di €50.000,00 oltre oneri ed accessori legge, in favore di ciascuna parte attrice e intervenuta. Parte appellante si duole che le spese sarebbero superiori ai parametri delle tariffe vigenti.

Con l’ottavo motivo di appello, rubricato “*Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in tema di condanna alle spese per lite temeraria*”, viene impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna per lite temeraria, non avendo la stessa alcuna logicità.

Con un unico motivo di appello incidentale, proposto nel giudizio Rg 856/19, sia Parte_1 , (già ^{Contr} quale mandataria di CP_28), sia Parte_1 (già Controparte_31), impugnano e contestano il sesto capo del dispositivo con cui il Tribunale " condanna tutte le parti convenute e tutte le terze chiamate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio da rifondere in favore di ciascuna parte

attrice e di ciascuna parte intervenuta - per l'importo di euro 50.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%". Nello specifico, *Parte_1* (già *Controparte_31*), si duole dell'errata statuizione della liquidazione delle spese di lite, avvenuta in violazione dell'art. 91 c.p.c. l'appellante asserisce che la *Controparte_66* terza chiamata in causa dalla *CP_10* di cui è subappaltatrice, è risultata essere esente da responsabilità e quindi totalmente vittoriosa; conseguentemente non avrebbe dovuto essere condannata alla refusione delle spese di lite. Inoltre, l'appellante si duole dell'errata quantificazione delle spese di lite liquidate, da un lato, in quanto non sono stati rispettati i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014,- soprattutto l'art. 4 comma 2- dall'altro avendo liquidato le spese di lite, senza alcuna motivazione, né specificazione delle voci liquidate, in una somma superiore alle note spese di parte.

L'appello incidentale proposto da *CP_39* e *CP_40* è articolato in un unico motivo. Gli appellanti incidentali impugnano la sentenza nella parte in cui essa ha applicato, recependo la CTU espletata, la riduzione del 20% del valore stimato dell'immobile senza considerare, nel danno patrimoniale, gli oneri relativi alle imposte oltre che le spese sostenute per i tecnici nella fase stragiudiziale, riconosciute come dovute dai CTU.

L'appello incidentale di *Controparte_11* nel giudizio RG 991-19 è articolato in due motivi.

Con il primo motivo, rubricato *"1) Erroneità Illegittimità ed iniquità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Roma ha condannato tutte le terze chiamate alla refusione delle liquidate spese di lite"*, si censura la sentenza relativamente al capo in cui essa condanna tutte le terze chiamate alla rifusione delle spese lite. A tal proposito l'appellante lamenta che l'espressione "tutte le terze chiamate" coinvolge, in mancanza di una ulteriore specificazione, anche le società subappaltatrici dei lavori e le rispettive società assicuratrici chiamate in garanzia dalle stesse società subappaltatrici, sebbene entrambe non possano essere considerarsi soccombenti in quanto non ritenute responsabili dei danni provocati. Pertanto, parte appellante rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui la compagnia, in quanto terza chiamata, risulta essere stata condannata al pagamento delle spese di lite, pur in

palese difetto della sussistenza della soccombenza richiesta dall'art. 91 c.p.c.

Con il secondo motivo, rubricato: “2) *Erroneità, illegittimità ed iniquità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Roma ha omissa di liquidare le spese di lite in favore della società esponente*”, l'appellante si duole dell'omessa liquidazione delle spese di lite in favore dell'odierna appellante incidentale; deduce, infatti, che essendo risultata totalmente vittoriosa nel pregresso giudizio, il giudice avrebbe dovuto condannare quantomeno la *Controparte_10* nella qualità di chiamante in causa della *CP_42* alla refusione delle spese di lite in favore sia di quest'ultima che della compagnia assicuratrice evocata in garanzia dalla *CP_42*.
[...]
Ulteriori deduzioni: prescrizione di ogni diritto vantato nei confronti della *Controparte_11* ed inoperatività della garanzia invocata dalla *CP_42*.
[...]

L'appello incidentale proposto da *Controparte_24* e *Parte_7* nei giudizi Rg 856/2019; 991/2019 e 951/2019 è articolato in un unico motivo. Parti appellanti incidentali impugnano la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla liquidazione delle spese di lite, lamentando che l'importo liquidato sia inferiore a quello richiesto e spettante.

Infine, *Controparte_41*, con il suo unico motivo di appello, contesta il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha condannato l'impresa subappaltatrice alla rifusione delle spese di lite, nonostante la stessa non fosse soccombente.

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di *Parte_8*, regolarmente citato in giudizio e non costituito.
- 1.1 Innanzitutto, occorre affrontare tutte le doglianze relative all'accertamento del nesso causale tra le condotte delle parti coinvolte nei lavori - iniziati tra il 2004 e il 2005 e che hanno riguardato l'ampliamento del GRA a ridosso della via Cassia - e i danni subiti dai proprietari degli immobili localizzati nelle vicinanze.
- 1.2 Per quanto concerne le posizioni della Committente *CP_4* (d'ora in poi *CP_4* e dell'appaltatrice *CP_15* *Parte_3* in concordato preventivo, in proprio e come *CP_46* (d'ora in poi *CP_15* vanno trattati congiuntamente il primo ed il sesto motivo di appello incidentale di *CP_4* il primo motivo di appello incidentale di

CP_15 ed il terzo motivo di appello incidentale di CP_8 (assicuratore di CP_15).

Essi non colgono nel segno e devono essere respinti.

- 1.3 In punto di diritto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere responsabile di regola l'appaltatore ai sensi dell'art. 2043 c.c., in virtù della sua autonomia organizzativa, salvo il caso in cui emerga la prova che questi abbia avuto un ruolo di mero *nudus minister*; prova che nel caso in esame difetta del tutto. (Cassazione civile sez. III, 23/10/2024, n.27526: *L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo*).
- 1.4 Nondimeno, per orientamento giurisprudenziale consolidato, sussiste anche la responsabilità della committente nel caso in cui emerga una violazione degli obblighi di vigilanza e controllo. (Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, n.11857: *Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi da un'attività di esecuzione di un appalto, risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 del codice civile al committente, fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente, ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore*).
- 1.5 Orbene dalla perizia espletata in primo grado dai dott. Per_11 e Per_12 e dalla c.t.u. integrativa nonché in virtù delle risposte rese dai periti in punto di osservazioni è emersa chiaramente la sussistenza del nesso di causalità tra i danni occorsi e le condotte di CP_4 e l' Controparte_76 le quali omettevano di effettuare le dovute indagini sull'area, indagini geologiche e morfologiche che avrebbero consentito, con elevata probabilità, di evitare il dissesto. Infatti, a pag. 76 dell'elaborato i consulenti Per_11 e Per_12 affermano che “*si rileva quindi la responsabilità dell'ATI affidataria dei lavori, cui non può considerarsi esclusa CP_4 in quanto*

*committente, responsabile del progetto e delle indagini geognostiche e idrogeologiche poste alla base dello stesso. Indagini che non hanno riguardato l'area divenuta teatro del dissesto sino alla fine del 2009 quando, sebbene in modo incompleto, sono stati esperiti sondaggi attrezzati con inclinometri e piezometri. **L'assenza di indagini nell'area non ha consentito di individuare la presenza di una falda più superficiale che è risultata costantemente alimentata e, in sostanza, di capire quanto il pendio prospiciente i lavori si trovasse in una condizione di sensibilità e fosse incline all'instabilità. Nessuna attenzione è stata posta alla presenza delle abitazioni collocate a pochi metri di distanza da aree soggette a profondi scavi e opere importanti che potevano, come poi si è verificato, minarne la stabilità. La responsabilità tra azienda esecutrice e committente è, dal punto di vista logico, da ritenersi concorsuale. Infatti, Parte_19 ed CP_4 hanno agito entrambe in sintonia e solidariamente, ognuna svolgendo il proprio ruolo istituzionale o contrattualmente affidato, nel progettare e svolgere delle opere in variante che hanno condotto alla inagibilità dei fabbricati e dei giardini di proprietà dei ricorrenti.***

1.6 Sicché la perizia ha accertato che l'evento dannoso non è stato causato solo da un'errata esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore ma soprattutto da una insufficiente e inidonea analisi preliminare dell'area sulla quale è stata accertata essere presente una falda che era costantemente alimentata; ciò non ha consentito all'appaltatrice CP_15 di tenere in debita considerazione le particolarità geognostiche e idrogeologiche del sito di intervento e quindi le condizioni di instabilità morfologiche insite nel terreno su cui si stava intervenendo le quali hanno poi condotto al dissesto come in concreto si è verificato.

Non solo, ma se la committente avesse correttamente vigilato sull'esecuzione delle opere si sarebbe accorta dell'inidoneità e delle carenze relative agli interventi che si stavano eseguendo sull'area oggetto di intervento.

La condotta della committente è stata quindi di tipo certamente omissivo in primis per avere omesso di effettuare le indagini idonee sul terreno e poi anche per avere omesso di seguire, monitorare e controllare l'effettiva idoneità degli interventi che si stavano eseguendo sull'area. In tema di responsabilità civile extracontrattuale, se

la condotta dannosa è omissiva, la verifica si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno. Tale accertamento si deve compiere mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Laddove all'esito di questo cd. giudizio controfattuale l'evento non si sarebbe verificato, può dirsi sussistente il nesso di causalità.

Non è dubitabile invero, sulla scorta delle indagini peritali svolte, che se la committente avesse non solo effettuato gli idonei accertamenti geologici ma altresì vigilato e richiesto le opportune indagini all'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori, il dissesto certamente non si sarebbe verificato. E ciò emerge chiaramente dalla perizia nella quale, a pag. 72, si legge che *“con riferimento alle cause a cui è ascrivibile il dissesto, come accertato e rappresentato, esse sono indubbiamente da ricondurre ai lavori di ampliamento del GRA e, più nello specifico, a quelli di adeguamento della corsia interna e della rampa di accesso dalla Via Cassia. Di questi lavori, quelli che maggiormente hanno inciso sul sopraggiunto stato di dissesto, come direttamente accertato e rappresentato, attengono alla realizzazione della galleria artificiale della corsia interna del GRA e alle opere connesse, incluse quelle di drenaggio resesi necessarie per abbattere il livello piezometrico alle spalle della paratia di pali, sorta come struttura di contenimento necessaria alla realizzazione e al mantenimento in protezione della detta galleria. (...) a partire dal 27 novembre 2008, hanno luogo i lavori affidati all' **Parte_19** lavori che - quale naturale forma di cautela - sarebbe stato prudente far precedere da una verifica dello stato dei luoghi ed in particolare delle condizioni di degrado che, ancorché limitate ma certamente tali da allertare, erano già intervenute nei fabbricati. Circostanza che risulta invece disattesa sia da **CP_4** che dalle imprese da quel momento coinvolte per suo diretto affidamento. Prova ne è che, almeno da ciò che risulta in atti, la tematica in argomento non viene considerata neppure quando viene autorizzata una variante costruttiva della galleria artificiale ritenuta utile alla gestione di problematiche connesse ai previsti lavori, ben sintetizzate nella relazione preliminare dell'Ing. **Per_13** CTP di **CP_15** del 21 dicembre 2015 e riportata in allegato, tra le quali, “..... l'esigenza dell' **CP_4** di voler mantenere,*

per tutta la durata dei lavori di completamento, la separazione dei flussi autostradali del GRA di entrambe le carreggiate”, ma che andava senz’altro valutata al meglio anche rispetto alla particolarità del versante in prossimità del quale si andava a intervenire; un versante che non era stato sufficientemente monitorato dal punto di vista geotecnico ed idrogeologico e con degli immobili ivi insistenti e che già - ed CP_4 ne era sicuramente al corrente - avevano mostrato diverse problematiche, seppur contenute, denunciate nel corso delle precedenti fasi dei lavori”. Pertanto, è acclarata la responsabilità concorsuale di CP_4 e CP_15 la prima come committente e la seconda in qualità di esecutrice.

Tale assunto non può essere messo in discussione neanche dall’eccezione sollevata dal sesto motivo dell’appello svolto da CP_4 secondo cui la responsabilità di CP_4 sarebbe esclusa dal fatto che CP_15 ebbe ad effettuare una modifica al progetto originario in senso peggiorativo.

Ed invero è stato accertato che il progetto esecutivo redatto da CP_10 – impresa che ha preceduto la CP_15 nei lavori - per entrambe le gallerie (anello interno ed anello esterno) è stato oggetto, in corso d’opera, da parte di CP_15 di un progetto di variante, presentato all’ CP_4 e da quest’ultima approvato.

Il progetto originario prevedeva che, dopo la sezione terminale della galleria naturale, si dovesse realizzare una galleria artificiale “a doppia camera”. La variante di progetto presentata dalla CP_15 e approvata dall’ CP_4 prevedeva, al posto del tratto di galleria artificiale a doppia camera, una galleria artificiale a camera singola.

La c.t.u. ha espressamente ritenuto detta modifica non ostativa alla configurabilità di una responsabilità concorsuale della committente e di CP_15 (nonché della CP_10 come si avrà modo di specificare nel prosieguo), proprio perché alla base dell’evento dannoso vi era stata l’assenza di idonee indagini e opportuni monitoraggi dell’area. Infatti, a pag. 97 della relazione i consulenti, rispondendo all’osservazione di CP_15 spiegano che “*si ritiene non rilevante, dal punto di vista tecnico e ai fini di quanto occorso, se la variante sia stata adottata su proposta di CP_15 o meno (...) da un punto di vista realizzativo, la modalità costruttiva scelta è alla base del dissesto prodotto e CP_15 quale affidataria, non ne ha*

valutato l'impatto sul pendio immediatamente prospiciente che, anche dopo gli eventi, ha investigato solo in misura parziale; tutto ciò atteso che l'area oggetto di causa è priva di sondaggi e strumentazioni geotecniche di monitoraggio.”.

E, inoltre, in risposta alle osservazioni di CP_4 gli ausiliari del giudice hanno precisato che nessuna delle imprese coinvolte nei lavori ha mai effettuato le opportune verifiche sin dalla fase iniziale, ragione per la quale la variante in sé non è stata ritenuta determinante: *“Tutto ciò testimonia come la zona del pendio prospiciente la rampa di accesso alla corsia interna del GRA non abbia avuto la dovuta attenzione **nella fase pre-progettuale, in fase di perizia di variante e nemmeno dopo gli eventi**, quando le indagini suppletive si sono concentrate nell'intorno del civico 51 di via Volusia, lungo la rampa di accesso al GRA e lungo l'asse della galleria artificiale interna; con ciò tralasciando quanto invece sarebbe occorso in prossimità dei fabbricati oggetto di causa e come sarebbe stato naturale attendersi. È inoltre fuori dubbio che la falda più superficiale non sia stata individuata, malgrado la stessa sia poi risultata così importante da porsi a base degli eventi in questione. In proposito va infatti ricordato che la relazione del Prof. Persona_14 , citata anche dagli stessi CTP CP_4 evidenzia molto bene come tale informazione sia risultata evidente solo quando sono stati svolti nuovi, integrativi sondaggi; infatti, interessanti aree non investigate in precedenza, laddove sono stati poi allocati ulteriori piezometri”* (pag. 94 c.t.u.).

Le doglianze quindi risultano infondate.

- 1.7 Dalla pacifica sussistenza della responsabilità in capo ad CP_15 discende l'infondatezza del sesto motivo dell'appello incidentale svolto da quest'ultima con il quale l'appaltatore impugna la sentenza nella parte in cui non avrebbe condannato CP_4 a ristorare CP_15 dei costi sostenuti per attività di monitoraggio e per i canoni di affitto delle abitazioni dei danneggiati. L'accoglimento della doglianza presupporrebbe l'assenza di responsabilità di CP_15 che invece, come anzidetto, è da ritenersi senz'altro sussistente. Il motivo è dunque da rigettare.
- 1.8 Per quanto concerne invece la posizione di Controparte_10 (d'ora in poi soltanto CP_10), la Corte ritiene che il primo motivo di appello incidentale come da questa proposto non sia fondato.

In particolare, per comprendere l'effettivo ruolo di CP_10 nella vicenda in esame occorre ripercorrere diacronicamente le attività svolte dalle imprese che si sono avvicendate nello svolgimento dei lavori.

E' incontestato ed anche provato dall'istruttoria del primo grado che CP_10 ha operato dal 22 gennaio 2004 al 27 novembre 2008, per la realizzazione della nuova galleria dell'anello esterno del GRA, in corrispondenza dello svincolo della via Cassia.

Come risulta dalla c.t.u. infatti "i lavori della CP_10 nelle sezioni progettuali prossime agli edifici oggetto di causa sono consistiti in opere di sostegno provvisionali e definitive (paratia di micropali) per la rampa B di imbocco dalla via Cassia nell'anello interno del GRA, poco dopo l'innesto della stessa rampa nel tracciato provvisorio adottato per il GRA; opere di sostegno provvisionali (paratia di pali) per il tracciato provvisorio dell'anello interno del GRA, posizionate tra lo stesso tracciato provvisorio ed il tracciato della nuova galleria artificiale est dell'anello interno (quest'ultima poi realizzata dall'Parte_19 ; galleria artificiale EST sulla carreggiata esterna."

Si precisa poi che per la realizzazione delle opere di sostegno si sono resi necessari scavi e rimozioni di terreno in quantità considerevole che hanno raggiunto in alcuni punti l'altezza di 9 metri. E, di conseguenza, sono state eseguite paratie di pali e micropali con successivo scavo del terreno posto a valle delle stesse, in analogia a quanto realizzato, sia pure in forme e dimensioni diverse, dalla CP_15 all'atto della realizzazione delle opere per la formazione della galleria artificiale interna est a singola camera.

Infatti, CP_4 aveva stralciato dal contratto questa parte di opere per affidarla alla CP_15. Perciò le successive lavorazioni per la realizzazione della galleria artificiale interna est, ed anche per il completamento del tracciato provvisorio dell'anello interno del GRA non venivano effettuate da CP_10.

Occorre precisare che al momento dell'ingresso in cantiere di CP_15 era stato già realizzato un diaframma da CP_10 (originariamente destinato alla realizzazione dell'anello interno). In particolare, CP_15 realizzava una paratia in diaframmi

accostata alla paratia di pali della CP_10 che pertanto risulta avere ulteriormente irrigidito le opere provvisorie già eseguite in precedenza.

1.9 L' Parte_19 in particolare, ha operato a partire dal 27 novembre 2008 nella realizzazione della galleria dell'anello **interno** del GRA in corrispondenza dello svincolo della via Cassia, compresi gli svincoli di accesso allo stesso tracciato. *"I lavori sono consistiti essenzialmente nella realizzazione della galleria artificiale est a singola camera, in continuità con il tratto di galleria naturale. Le stesse opere sono state realizzate molto tempo dopo le opere eseguite dalla CP_10 negli stessi luoghi, e in continuità con le opere realizzate a monte, consistenti essenzialmente nella realizzazione di paratie di pali ed in diaframmi, allo scopo di realizzare le strutture laterali della stessa galleria artificiale est."* (cfr. pag. c.t.u.).

1.10 Ne deriva che le condotte realizzate da CP_10 sono da collocare temporalmente in un momento antecedente rispetto alle condotte di CP_15

Occorre rilevare che dalla perizia è risultato che nel momento in cui i lavori vennero affidati a CP_10 i danni si erano già presentati e con una certa consistenza anche se sostanzialmente essi risultavano circoscritti allo stabile di Via Volusia 83 di proprietà di Controparte_24 e Parte_7 .

Con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (Cass. 07/07/2022 n. n. 21563).

Il giudice di merito, come noto, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale richiesto dall'art. 2043 c.c. deve applicare il principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli art. 40 e 41 c.p. Conseguentemente, quando l'evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla

causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato. Qualora invece la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento (Cassazione civile sez. III, 22/10/2003, n.15789).

1.11 Occorre dunque chiedersi se, sulla base del quadro probatorio offerto al giudizio, possa affermarsi che la condotta di CP_15 abbia avuto le suindicate caratteristiche di eccezionalità e possa aver reciso il nesso causale rispetto all'intervento di CP_10 in virtù del criterio meramente cronologico che vorrebbe l'esclusione del nesso causale sostanzialmente in quanto alla condotta della CP_10 sia succeduta quella della CP_15

Ebbene, la Corte ritiene che dall'analisi effettuata dai c.t.u. risulti evidente come le condotte successive poste in essere dalla CP_15 si siano poste in perfetta continuità con quelle di CP_10 e che quindi esse non possano ritenersi causalmente escludenti il nesso di causalità con l'evento di danno, originatosi proprio in virtù dalla condotta di CP_10

Ed infatti è acclarato che già a febbraio 2006 erano emerse fessurazioni, seppur in forma limitata e localizzata, su alcune murature di alcuni edifici, (cfr. pag. 34 c.t.u.). Inoltre, gli ausiliari del giudice hanno accertato che nel luglio del 2007, quando sul cantiere operava CP_10 “erano state completate le opere strutturali interraste, le opere strutturali fuori terra e quelle di scavo profondo eseguite dalla stessa CP_10 nei pressi delle sezioni progettuali che interessavano gli edifici di cui ai civici 75, 77, 81, 83”. (pag. 33), interessanti gli immobili di quasi tutte le parti danneggiate costituitesi nel presente giudizio.

Sicché risulta di tutta evidenza come l'apporto causale di CP_10 sia stato tutt'altro che marginale. E può affermarsi anzi con ragionevole probabilità che l'innescò della sequenza causale si sia originata già con i lavori portati avanti da CP_10

1.12 Inoltre, come già specificato, la presenza di una modifica del progetto è da ritenersi ininfluenza rispetto all'accertamento della responsabilità, che si basa soprattutto sulla carenza di opportune indagini dei luoghi teatro del dissesto. Ne deriva che il secondo motivo di appello incidentale di CP_2 (assicuratore di CP_10

non può trovare accoglimento non potendo per ciò solo valere ad escludere la responsabilità della sua assicurata CP_10

- 1.13 È inoltre opportuno precisare come pure il secondo motivo dell'appello incidentale proposto da CP_8 (assicuratore di CP_10 che vorrebbe una graduazione della responsabilità nei rapporti interni tra le imprese responsabili in termini ridotti per CP_10 sia infondato e come tale da respingersi. Ciò in quanto non vi è agli atti prova alcuna di un apporto ridotto da parte della CP_10 nella causazione dei danni soprattutto se si considera che i danni all'edificio dei coniugi CP_24 e Pt_7 palesatisi già al tempo in cui CP_10 aveva svolto i lavori, sono stati quantificati nella c.t.u. nella considerevole somma di € 950.000.

Pertanto, la doglianza è da respingere e la sentenza va sul punto confermata.

- 1.14 Per le ragioni su illustrate devono essere pure respinti il primo motivo di appello incidentale della CP_10 il secondo motivo di appello incidentale di CP_2 (assicuratore della CP_10 ed il secondo motivo di appello incidentale di CP_8 (assicuratore della CP_10 con i quali ci si duole dell'accertamento della responsabilità in capo alla CP_10

2. A questo punto devono essere affrontate le questioni relative alla responsabilità della Controparte_63 (d'ora in poi CP_5) e delle imprese subappaltatrici.

Devono quindi essere trattati congiuntamente il terzo motivo di appello incidentale di CP_15 il quinto e sesto motivo di Pt_1 (assicurazione di CP_15 , quarto motivo di CP_8 (assicurazione di CP_15 e quinto motivo di Vianini. Essi si profilano infondati.

Nel caso in esame, la responsabilità delle imprese coinvolte è stata ricollegata dalla c.t.u. essenzialmente all'errata, carente ed inidonea attività di programmazione degli interventi da eseguire nonché di monitoraggio e controllo dell'area di intervento attesa la sua scarsa instabilità; attività che si è visto gravavano in capo alla committente ed agli appaltatori e che non hanno riguardato invece le imprese subappaltatrici in capo alle quali la c.t.u. neppure ha potuto riscontrare alcun concreto apporto causale nella verifica dell'evento di danno.

Deve quindi dedursi che difetti del tutto la prova del nesso causale relativamente ai subappaltatori come condivisibilmente asserito dal giudice di primo grado che non ha ravvisato alcuna responsabilità nei loro confronti. Di conseguenza, le doglianze spiegate nei suindicati motivi d'appello sono da ritenersi infondate e pertanto da rigettare.

- 2.1. Per quanto concerne in particolare la posizione di CP_5 , occorre premettere che risulta incontestato come l'impresa eseguì solamente la demolizione del preesistente viadotto Volusia, compreso tra lo svincolo Cassia e lo svincolo [...] CP_68 e che, come risulta dalla c.t.u. a pag. 61, in questa fase dei lavori venivano riscontrati solamente fastidi per rumori e vibrazioni da parte dei proprietari degli immobili limitrofi (*“la disamina temporale degli eventi e dei lavori evidenzia come le opere sulla corsia esterna del Contr svoltesi tra novembre 2004 e marzo 2005, non hanno indotto a segnalazioni da parte dei ricorrenti e si deve pertanto ritenere che non hanno generato problemi di sorta. Per quanto riguarda, invece, i lavori di adeguamento della corsia interna del GRA, l'inizio risale all'8 agosto 2005, già in una prima fase, **durante l'avvio dell'abbattimento del viadotto ad opera di CP_5** , alcuni problemi sono stati più volte segnalati da alcuni dei ricorrenti. Il fastidio e l'apprensione causati dai forti rumori e dalle insistenti vibrazioni hanno generato un'indubbia condizione di disagio, facilmente comprensibile proprio per la vicinanza dei lavori alle abitazioni. Tuttavia, dalla lettura delle lettere in atti si può trarre che i residenti nelle abitazioni dei civici 81, 83 e 85 iniziano a lamentarsi in data 1 settembre 2005, e già in data 9 settembre 2005 la sig.ra Pt_7 (Via Volusia 83), scrivendo ad CP_4 lamenta i ritardi nell'installazione di strumentazione per il monitoraggio delle vibrazioni infatti installata solo il giorno 8 settembre quando, così è scritto, i rumori e le vibrazioni sono scesi moltissimo rispetto ai giorni precedenti a causa dell'adozione di un sistema di attenuazione degli impatti di caduta delle parti di viadotto in demolizione e dell'allontanarsi dei lavori dalle abitazioni dei ricorrenti”).*

Tali elementi sono tuttavia insufficienti, a parere della Corte, per poter affermare che sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di CP_5 ed il danno evento e cioè quello che ha condotto alla inagibilità

degli immobili i quali riportarono rilevanti lesioni a seguito dei lavori per cui è causa. Gli stessi consulenti, invero, hanno affermato che non era stato possibile stabilire se i danni alle strutture fossero eziologicamente ricollegabili ai lavori svolti da CP_5 . Infatti, a pag. 61 della c.t.u. si legge che ***“non è chiaro ed evidente quali danni alle strutture abbia procurato, oltre l’eventuale disagio psicofisico dei residenti sul quale non si è in grado di pronunciarsi, questa fase dei lavori. (...) Non essendoci un riscontro sullo stato precedente dei fabbricati non si è in grado attualmente di desumere se questa situazione, comunque di portata ridotta e certamente non paragonabile a quella osservabile attualmente, sia da correlare ai lavori di demolizione svolti dalla CP_5 .”***

Conclusivamente, la Corte ritiene che debba essere esclusa la responsabilità di CP_5 nella causazione dei danni agli edifici e che sul punto debbano essere respinti i relativi motivi di appello. Conseguentemente, la sentenza va sul punto confermata.

2.2. Dall’esclusione della responsabilità di CP_5 discende allora l’assorbimento del quinto e del sesto motivo dell’appello proposto da quest’ultima le cui doglianze presuppongono invece una responsabilità in capo alla stessa.

2.3. Se è condivisibile l’esclusione della responsabilità di CP_5 in relazione ai danni patrimoniali arrecati agli immobili, non è altrettanto condivisibile la decisione resa dal primo giudice in relazione ai danni non patrimoniali sofferti dai proprietari come conseguenti alla sua condotta. In sentenza, infatti, è stata accertata la responsabilità di CP_5 per il danno non patrimoniale arrecato ai proprietari degli immobili limitrofi, danno che sarebbe consistito nel fastidio dovuto ai rumori ed alle vibrazioni, liquidato in €5.000,00.

Tale capo della sentenza è stato impugnato con il secondo motivo dell’appello di CP_5 e con il secondo motivo degli appelli proposti dalle assicuratrici di CP_5 ossia Controparte_11 (già Controparte_12 e CP_13 (già Controparte_14), motivi che risultano fondati e che devono essere accolti.

Infatti sebbene sia risultato pacifico che si registrarono vibrazioni e rumori durante i lavori, non è tuttavia emersa prova alcuna né in ordine all’entità delle dette

vibrazioni né in punto di effettive conseguenze sfavorevoli come prodottesi nella sfera giuridica dei proprietari degli immobili per cui è causa. Come evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni unite, con la pronunzia n. 576/2008, ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale, benché la sussistenza di un "fatto" sia, tuttavia, necessaria affinché sussista la responsabilità. Il "danno" rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica. Quindi, il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo, di cui l'evento lesivo è un elemento. Se sussiste solo il fatto lesivo ma non vi è un danno - conseguenza non viene in essere l'obbligazione risarcitoria. Proprio in conseguenza di ciò è possibile distinguere due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità materiale, presenta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come danno-evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato ossia il danno conseguenza, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. A questo secondo segmento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo (c.d. causalità giuridica).

- 2.4. Va al riguardo considerato, in linea astratta, che il danno non patrimoniale derivante da rumori e vibrazioni consiste nella lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane. (Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, n.19434: *Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così*

in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.)

La giurisprudenza ha specificato che tale danno non può considerarsi *in re ipsa* ma deve essere allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni (Cassazione civile sez. III, 22/01/2024, n.2203: *In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dagli attori quale conseguenza di una frana, causata da lavori eseguiti dalla convenuta nel suo fondo, verificatasi a poca distanza dalla loro abitazione sulla base della verosimiglianza e della gravità del timore di abitare nelle vicinanze di un'area interessata da eventi franosi, senza accertare se l'allegazione degli attori fosse idoneamente circostanziata per la necessaria verifica in concreto della gravità della lesione del diritto e della serietà del danno, tenuto conto che la stessa riconducibilità del "rischio frana" nell'ambito*

delle immissioni intollerabili avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata valutazione).

Ebbene, nel caso di specie difettano del tutto simili allegazioni e la prova per ciò solo non può dirsi raggiunta, neanche per presunzioni. Gli attori, nella specie, non hanno infatti allegato in maniera sufficientemente circostanziata gli elementi da cui poter desumere in concreto la gravità della lesione del diritto e la serietà del danno da questi patito.

Di conseguenza, devono essere accolti i suindicati motivi di appello e la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che va esclusa la responsabilità di CP_5 per il danno non patrimoniale relativo ai fastidi sostanziatesi in vibrazioni e rumori.

2.5. Da ciò deriva altresì che restano assorbite le questioni sollevate nel primo motivo di appello di CP_5 e nel quarto motivo di appello delle compagnie assicuratrici di CP_5 , in ordine all'assenza di domanda di parte ed alla prescrizione del diritto.

3. A questo punto vanno pure affrontare le doglianze attinenti ai danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da CP_4 CP_10 e CP_15 sul presupposto della loro accertata responsabilità concorsuale nel determinismo dell'evento di danno.

3.1. Per quanto concerne i danni patrimoniali, devono essere trattati congiuntamente il secondo motivo di appello CP_4 il secondo motivo di appello CP_15 il settimo motivo di appello della compagnia assicuratrice di CP_15 ossia Parte_1 [...] , il quinto motivo di appello dell'altra compagnia assicuratrice di CP_15 ossia CP_8 , il secondo motivo di appello di CP_10 il quarto motivo di appello di CP_2 assicuratore di CP_10 ed il quarto motivo di appello di CP_8 , in qualità di compagnia assicuratrice di CP_10 nonché l'appello articolato in un unico motivo dei sig.ri Per_8

3.2. Ebbene, i suindicati motivi di appello devono essere respinti perché infondati.

3.3. Va premesso che la sentenza di primo grado, aderendo alle valutazioni effettuate dai consulenti tecnici d'ufficio ha quantificato i danni patrimoniali come segue:

- Per i sig.ri Persona_2 CP_18 CP_19 Persona_9 [...] CP_20 proprietari degli immobili siti al civico 75/77 di Via Volusia si è accertato che “solo il terreno del giardino prospiciente alla

*scarpata è risultato coinvolto dal dissesto. In questa porzione sono presenti dei capanni per ricovero attrezzi e animali. Si è computata la superficie di giardino perduta pari a 150 m² e quella delle aree coperte ed utilizzate agli scopi suddetti pari a 60 m². Ne conseguono i seguenti valori: giardino 150 m² a 150 euro/m² = **22.500 euro**; capanni per circa 60 m² a euro 500/m² = **€ 30.000, 00**”;*

- Per il sig. **Persona_8** proprietario dell’immobile sito al civico 81 si è affermato che *“Si ritiene la situazione non recuperabile ed i danni irreversibili. Pertanto, il calcolo del bene perduto è desumibile attraverso il valore di mercato riferito al 2010, anno nel quale è stata decretata l’inagibilità dell’immobile in questione. Poiché la superficie lorda dell’unità immobiliare, considerati i fattori di ragguaglio, è pari a complessivi 104 mq, il valore più probabile attribuibile all’unità immobiliare in argomento, ovviamente riferito all’anno del forzato abbandono, è pari a 104m² x 2.960,00 euro/ mq = **308.000, 00 Euro in cifra tonda**”*;
- Per i sig.ri **Controparte_24** e **Parte_7** proprietari dell’immobile sito in Via Volusia n. 83, si è ritenuto *“la situazione non recuperabile ed i danni irreversibili. Pertanto, il calcolo del bene perduto è desumibile attraverso il valore di mercato rapportato al 2010, anno nel quale è stata decretata l’inagibilità dell’immobile in questione. La superficie lorda di riferimento commerciale dell’unità immobiliare, determinata considerando i canonici fattori di ragguaglio, è complessivamente pari a 320 m². Il valore più probabile dell’immobile perduto, ovviamente riferito all’anno del forzato abbandono, è pari a: 320 m² x € 2.960, 00/mq = **€ 950.000, 00 in cifra tonda**”*;
- Per i sig.ri **Controparte_25** e **CP_26**, titolari dell’immobile sito al civico n. 81 di Via Volusia, si è stabilito che *“la situazione non [sia] recuperabile ed i danni irreversibili. Pertanto, la determinazione della perdita è ancora ottenibile attraverso la stima del valore di mercato rapportato al 2010, anno nel quale è stata decretata l’inagibilità dell’immobile in questione. Poiché la superficie lorda dell’unità immobiliare è pari complessivamente a 78 m², il valore più probabile dell’immobile perduto, ovviamente riferito all’anno del forzato*

*abbandono, è pari a : € 2.960, 00/m2 x 104 mq = **231.000, 00 euro** in cifra tonda”;*

- Per i sig.ri **CP_22** , **Parte_5** , **Parte_6** quali eredi di [...] **Persona_10** **CP_23** **Parte_5** proprietari del giardino sito al civico n. 87 di Via Volusia n. 87, si è accertato che *“Per quanto al momento nel giardino non siano più visibili le lesioni manifestatesi nel 2010, si ritiene che esse siano comunque presenti al di sotto del prato. Tale situazione di instabilità latente non appare recuperabile. Poiché la superficie di giardino interessata dal dissesto è pari a 130 mq e il riferimento economico di stima è pari a 150 euro/m2, al giardino perduto viene attribuito il valore di **19.500 euro**. Per ciò che riguarda le piccole lesioni presenti soprattutto nella cucina dello stabile esse non sono, a parere degli scriventi, riconducibili all’evento principale che ha portato alla inagibilità del giardino e che non ha coinvolto il fabbricato. Esse, come si è già detto sono difficilmente assegnabili ai lavori precedenti svolti nell’area, tenendo anche presente che non vi sono state richieste di danni contestuali a tali lavori e che i testimoniali di stato fatti svolgere da **CP_10** già mostravano alcune lesioni nelle murature di questo stabile.”*

3.4. La Corte ritiene di poter aderire alle conclusioni dei c.t.u. in relazione ai danni patrimoniali, in quanto risulta che le stesse sono state svolte sulla base dei necessari accertamenti ed anche perché le stesse appaiono all’evidenza logiche e coerenti con le premesse.

Occorre invero precisare che gli ausiliari del giudice, coerentemente con il tenore del quesito rivolto loro, hanno specificato l’entità dei danni patrimoniali rapportandoli al valore degli immobili perduti perché divenuti inagibili a causa dei lavori effettuati.

3.5. È infatti senz’altro condivisibile il criterio di quantificazione dei danni patrimoniali attraverso la determinazione del valore dei beni immobili in questione; ciò in quanto il pacifico stato di inagibilità è stato tale da svuotare completamente il diritto di proprietà dei beni coinvolti dal dissesto precludendo così ai titolari tanto il potere di disporre quanto quello di godere in modo effettivo del bene. Per questa

stessa ragione non può trovare accoglimento la tesi prospettata da CP_8 (in qualità di assicuratore di CP_10 , secondo la quale il danno patrimoniale non potrebbe consistere nel valore dei beni divenuti inagibili ma andrebbe quantificato in misura ridotta, giacché i danneggiati hanno conservato la titolarità del diritto di proprietà dei suddetti beni.

In caso di inagibilità del bene a causa di danni irreversibili, come è avvenuto nel caso in esame, il danno evento è rappresentato dalla perdita della possibilità di godere e di disporre del bene, mentre il danno conseguenza risarcibile si sostanzia nella conseguenza immediata e diretta della violazione del contenuto del diritto di proprietà. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto sulla cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la possibilità di goderne e disporne, possibilità concretamente persa a causa appunto della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. E tale nesso può dirsi senz'altro sussistente nel caso di specie alla luce dell'istruttoria svolta.

Inoltre, la stima effettuata dai consulenti appare senz'altro attendibile e condivisibile.

Nello specifico, gli ausiliari del giudice hanno preso in considerazione sia la vetustà degli immobili sia la loro posizione, applicando una decurtazione del 20% sul valore stimato. A pag. 81 e ss. della perizia si legge che *“Si procede quindi nel seguito con la indicazione del valore più probabile del bene perduto. La situazione è indubbiamente differenziata tra i diversi ricorrenti e deve essere valutata ed esposta separatamente per ciascuno di essi.*

Per i calcoli da sviluppare a questo fine si ritiene che il riferimento maggiormente affidabile sia quello desumibile dalle quotazioni immobiliari a cura dell'Agenzia delle Entrate (Osservatorio Valori Immobiliari). Riferimento modulato su abitazioni con caratteristiche costruttive in cui rientrano indubbiamente quelle dei fabbricati da sottoporre a stima. L'indicazione così assunta, che conduce al valore unitario di riferimento pari a € 3.700,00/mq, è stata altresì suffragata da informazioni assunte contattando operatori immobiliari di zona e quindi curando la tipica indagine e analisi di mercato per poter procedere in termini comparativi fa -

come da prassi - riferimento a configurazioni di beni in buono stato di conservazione (recente ristrutturazione) ed apprezzabili per localizzazioni e caratteristiche complessive; circostanza che indubbiamente non vale per i casi in esame e che comporta, necessariamente, la riduzione del detto valore di riferimento. Riduzione che, considerata la preesistenza, viene globalmente valutata dell'ordine del 20%, pervenendo così al valore unitario di € 2.960, 00/mq. Va precisato inoltre che, ai fini del calcolo, si è tenuto conto della superficie lorda, infatti da considerare riferimento commerciale.”

Per questa ragione non possono essere accolte le tesi delle parti danneggianti e delle loro compagnie assicuratrici che si dolgono dell'omessa considerazione delle specificità degli immobili che avrebbero condotto ad una stima inferiore al valore degli immobili. Ciò in quanto i consulenti, come visto, hanno chiaramente adottato un criterio (quello della svalutazione in percentuale) che ha tenuto conto dello stato effettivo dei beni esaminati parametrando a valori concreti e niente affatto astratti.

Trattandosi di stima equa e per le medesime ragioni non può essere accolto l'unico motivo di appello proposto dai **Per_8** con il quale si è contestata l'erroneità della quantificazione in termini asseritamente riduttivi atteso che da un lato trova applicazione la suddetta riduzione, dall'altro gli ulteriori danni non hanno diretta afferenza con le condotte lesive ed infine in quanto il giudice ha comunque previsto la condanna alla messa in sicurezza e demolizione del sito sicchè anche tale parte di danno è stata senz'altro riconosciuta (vedi infra).

Non meritano di essere accolte neppure le doglianze in base alle quali gli immobili sarebbero, a differenza di quanto sostenuto dai periti nominati dal Tribunale, agevolmente recuperabili.

A conferma della corretta quantificazione del danno patrimoniale subito ed a tal proposito occorre rilevare che i periti hanno chiarito come gli immobili non siano recuperabili in quanto l'area è caratterizzata da una situazione di fragilità permanente che rende impraticabile il recupero degli immobili. In particolare, a pag. 80 e 81 della perizia si precisa che: *“In base a quanto esposto nei paragrafi che precedono, la parte alta del pendio sovrastante la corsia interna del ^{Contr} e la rampa di accesso ad esso dalla Via Cassia, sulla quale sono ubicati gli immobili*

oggetto del presente giudizio, appare oggi gravemente alterata da una estesa fessura che interessa longitudinalmente tutto il pendio e taglia nettamente i terreni piroclastici sui quali sono fondate le costruzioni dei ricorrenti. **Tale fratturazione si ritiene costituisca una situazione di fragilità permanente molto sensibile ad alterazioni delle condizioni statiche e non vi sono elementi per escludere che essa possa nuovamente mobilizzarsi a seguito di eventuali ulteriori alterazioni dello stato dei luoghi, o di fenomeni sismici, o di manifestazioni meteorologiche rilevanti.** Anzi i rilievi inclinometrici, di livellazione sulle murature e le misure sulle fessure degli immobili, in particolare quelle nel terreno tufaceo, evidenziano una situazione in evoluzione sebbene con valori di entità limitata. Si ritiene che, attualmente, non si possa affermare che si sia raggiunto uno stato di equilibrio stabile. Se l'equilibrio verrà di nuovo raggiunto potrà essere al più valutato nel tempo e in ogni caso mantenuto evitando ulteriori alterazioni se non per ulteriori interventi di stabilizzazione, che dovranno comunque essere rivolti all'intera area. **Non sono ipotizzabili interventi puntuali sulle singole proprietà, incluso un'eventuale opera di ripristino delle unità abitative lesionate, che potrebbero generare alterazioni sullo stato di stabilità anche in porzioni di versante limitrofe;** ciò considerato che la situazione di discontinuità nei terreni di posa dei fabbricati appare estesa e ormai irreversibile. Occorre anche tener presente che gli immobili in questione si trovano prossimi e sovrastanti alla rampa di accesso al Contr da Via Cassia ed eventuali situazioni di difficoltà si riverbererebbero direttamente sulla stessa. Non si ritiene pertanto praticabile il recupero, da parte dei singoli proprietari, degli immobili danneggiati, segnatamente quelli di cui ai civici 81 e 83 di via Volusia”.

- 3.6. Non meritano accoglimento neppure le doglianze di CP_8 (in qualità di assicuratore di CP_10 , CP_2 e CP_8 (quale assicuratore di CP_15 che sostengono l'opportunità di una demolizione e successiva ricostruzione degli immobili. Ciò in quanto la c.t.u. integrativa ha chiarito che l'attività non solo è estremamente difficoltosa ma comporterebbe anche rilevanti costi che sostanzialmente equivalgono al valore degli immobili (cfr. pag. 21 c.t.u. integrativa e pag. 93 c.t.u.).

- 3.7. Parimenti non colgono nel segno le contestazioni degli appellanti (CP_2 e CP_4 per cui la quantificazione dei danni patrimoniali sarebbe errata in virtù della natura abusiva degli immobili. A tal proposito la Corte rileva che gli ausiliari del giudice hanno precisato, in replica all’osservazione di CP_4 che gli eventuali abusi edilizi sono stati tutti sanati e, dunque, allo stato attuale non sono ravvisabili abusi edilizi meritevoli di considerazione ai fini della determinazione del risarcimento dei danni (pag. 92 c.t.u. *“pur se costruiti senza titolo edilizio, sono stati poi sanati, quindi di fatto con presenza formalizzata e regolarizzata, come confermano gli stessi CTP CP_4 regolarizzazione peraltro acquisita prima dell’avvio dei lavori di adeguamento del GRA, che hanno determinato quanto oggetto del presente giudizio”*).
- 3.8. Deve infine rilevarsi che la statuizione in punto di rivalutazione monetaria effettuata in prime cure è corretta, infatti, trattandosi di debito di valore, la valutazione dei beni è stata fatta all’attualità. Conclusivamente, devono essere rigettati tutti i motivi di appello relativi alla determinazione e quantificazione dei danni patrimoniali e la sentenza deve essere sul punto confermata.
4. Quanto invece ai danni non patrimoniali, la Corte rileva che debbano essere trattati congiuntamente il quarto motivo di appello incidentale di CP_4 il quarto motivo di CP_15 l’ottavo motivo di Parte_1 nella qualità di assicuratore di CP_15 il sesto motivo di CP_8 nella qualità di assicuratore di CP_15 il quarto motivo di CP_10 il terzo motivo di Sace, e il terzo motivo di CP_8 , queste ultime due quali compagnie assicuratrici di CP_10
- A parere della Corte i suddetti motivi sono fondati e devono essere accolti secondo quanto appresso si dirà.
- 4.1. La sentenza di primo grado ha riconosciuto un ulteriore risarcimento a titolo di danno non patrimoniale derivante *“dal disagio di non poter più usufruire della propria abitazione e dal necessario allontanamento dalla stessa e dalla zona”*, determinandolo equitativamente nella somma di 250.000,00 euro *“in favore di ciascuna interessata (attori e intervenuti) anche in ragione del tempo trascorso”*.
- 4.2. Preliminarmente si precisa che, fatta eccezione per gli attori, i sig.ri CP_24 e Pt_7 proprietari dell’edificio sito al civico n. 83 e per i sig.ri CP_25 e CP_2

proprietari dell'immobile sito al civico n. 81, seminterrato, per nessuna delle altre parti sussiste in concreto la tipologia di danno dedotta in sentenza dal Giudice di primo grado.

Infatti, i sig.ri **Parte_20** (civico 75/77) hanno subito danni solamente al giardino ed ai capanni.

Parimenti i signori **Per_4** (civico 87) hanno subito solo danni al giardino di loro proprietà.

I sig.ri **Per_8** (civico 81, piano terra e primo piano) per loro stessa ammissione sin dalla fine degli anni 70 si erano trasferiti in altra zona di Roma.

Pertanto, per “parte interessata” devono intendersi unicamente gli attori **CP_24** e **Pt_7** e gli intervenuti **CP_25** e **CP_2**

Ebbene, in relazione a costoro difetta del tutto la prova del danno non patrimoniale riconosciuto in prime cure. Infatti, il danno rappresentato dal disagio di non poter più usufruire della propria abitazione e dal necessario allontanamento dalla stessa non è risarcibile *in re ipsa*, essendo invece necessaria la prova anche presuntiva tra l'evento dannoso (perdita della abitazione) e le conseguenze concretamente realizzatesi nella sfera giuridica del danneggiato in seguito al detto evento.

Le relative domande però non hanno trovato alcun riscontro probatorio, neppure in termini di presunzioni semplici, non avendo le parti effettuato alcuna allegazione concreta e specifica al riguardo. Sicché non è stata sin qui raggiunta la prova che le ripercussioni materiali e statiche conseguenti ai lavori svolti di natura pacificamente non dolosa, abbiano comportato afflizioni sui proprietari tali da potersi liquidare quale danno conseguenza il danno morale. È invero pacifico che nessun pericolo per le persone sia stato in concreto mai ravvisato.

In iure va rilevato come “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno *in re ipsa*” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023).

Peraltro, i sig.ri **CP_24** e **Pt_7** si sono limitati ad asserire di aver fornito la prova del profondo turbamento psichico subito, turbamento che tuttavia non risulta

affatto raggiunta né sono state addotte difficoltà particolarmente evidenti legate alla inagibilità delle loro abitazioni.

In conclusione, i motivi di appello suindicati meritano di essere accolti e la sentenza deve essere riformata, dovendosi rigettare le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla perdita dell'abitazione in sé.

5. Devono a questo punto essere trattati congiuntamente perché tutti attinenti alla domanda di riduzione in pristino il terzo motivo di appello incidentale di *CP_4* il settimo motivo di appello incidentale di *CP_8* in qualità di assicuratore di *CP_15* il quinto motivo di appello incidentale di *CP_15* il terzo motivo di appello incidentale di *CP_10*

Gli appellanti impugnano la sentenza in quanto essa sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione; il giudice, in assenza di alcuna domanda di parte, avrebbe condannato le parti convenute alla demolizione e messa in sicurezza delle aree interessate dai manufatti.

Tali motivi di appello sono infondati e devono essere rigettati.

Ciò in quanto in primo grado i danneggiati hanno domandato il risarcimento di tutti i danni anche di quelli sofferti in relazione al pericolo derivante dall'esistenza in sé dei manufatti pericolanti e delle aree da questi interessati evidentemente instabili. Pertanto, a fianco alla domanda risarcitoria per equivalente del danno subito ai beni va aggiunta quella di ripristino in sicurezza delle aree, domanda senz'altro avanzata. Sicché quest'ultima per come prospettata dagli attori deve essere intesa in senso ampio e, quindi, essa include tanto la richiesta di risarcimento per equivalente per i danni agli immobili e come sopra quantificati (vedi supra), tanto quella in ordine alla messa in sicurezza dei loro beni e dell'intera area, in quanto in primo grado si è paventato il "pericolo di collasso" dei beni resi inagibili a seguito dello stato di tensione delle strutture, tra l'altro tutte ravvicinate tra loro (si parla in effetti nelle domande di primo grado di danno derivante dalla situazione di pericolo da eliminare). Infatti, la giurisprudenza di legittimità riconosce il vizio di ultrapetizione soltanto laddove, a fronte di una domanda di risarcimento per equivalente che sia posta in modo espresso – che nel caso in esame non è ravvisabile – venga riconosciuto un risarcimento in forma specifica ma non anche quando, come nella

specie, tale richiesta di risarcimento in forma specifica sia da ritenersi implicita; le parti invero non hanno limitato la richiesta risarcitoria al valore dei soli immobili ma hanno sin da subito prospettato che i danni riguardavano il ripristino in sicurezza delle loro proprietà.

I motivi di appello suindicati sono quindi da respingere e la sentenza da confermare.

6. Meritano una trattazione congiunta, in quanto afferenti tutti alla responsabilità solidale delle compagnie assicuratrici riconosciuta in prime cure per i danni occorsi, il quarto motivo di appello di **Parte_1**, assicuratore di **CP_15** il secondo motivo di appello incidentale di **CP_2** (assicuratore di **CP_10** e l'undicesimo motivo di appello incidentale di **CP_8** nella qualità di assicuratore di **CP_15**

Le compagnie assicuratrici deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui essa ha condannato, in solido, sia i convenuti che i rispettivi assicuratori, violando così gli artt. 2055 c.c., 1917 c.c., 112 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Il dispositivo della sentenza ha così statuito:

- “condanna ogni parte convenuta in solido (ad eccezione della **CP_5** e per esse le rispettive compagnie di assicurazione chiamate in giudizio per la manleva al pagamento dei danni non patrimoniali in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta per l'importo di euro 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al soddisfo.
- **condanna ogni parte convenuta in solido** (ad eccezione della **CP_5** e **per esse le rispettive compagnie di assicurazione** chiamate in giudizio per la manleva al pagamento dei **danni patrimoniali** in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta nella misura indicata per ognuno in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al soddisfo.
- condanna ogni parte convenuta (ad eccezione di **CP_5** alla demolizione e messa in sicurezza delle aree interessate dai manufatti per cui è procedimento.
- pone le spese di CTU e CTP definitivamente a carico delle parti convenute in solido,
- condanna tutte le parti convenute e tutte le terze chiamate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio da rifondere in favore di ciascuna parte

attrice e di ciascuna parte intervenuta per l'importo di euro 50.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.”

La Corte osserva che in punto di diritto non è consentito imputare la responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c. alle compagnie assicuratrici, non avendo esse concorso a cagionare il danno (v. Cassazione civile, sez. III , 16/05/2022 , n. 15512: *“L'unicità del fatto dannoso richiesta dall' art. 2055 c.c. (ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito) ricorre anche nel caso in cui questo sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno).*

Tuttavia, analizzando la parte motiva della sentenza, non emerge che, secondo il ragionamento del giudice di primo grado, le assicurazioni siano state condannate in solido a risarcire direttamente tutti i danneggiati; ma risulta invece che esse siano state condannate a tenere indenni le imprese responsabili assicurate. Infatti, quanto al risarcimento dei danni patrimoniali, nella parte motiva della sentenza di primo grado, a pag. 12 si legge che *“le assicurazioni dei rispettivi convenuti sono tenute a tenere indenni i responsabili in base al contratto assicurativo che le obbliga alla manleva”*.

Pertanto, il dispositivo deve essere inteso, in conformità con la motivazione di primo grado, che la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali in favore dei danneggiati riguarda soltanto i soggetti responsabili e non anche le rispettive assicurazioni, sulla cui obbligazione di manleva si dirà nel prosieguo.

7. Quanto alle obbligazioni di garanzia delle compagnie assicuratrici chiamate nel presente giudizio, occorre analizzare i singoli rapporti contrattuali sulla base delle doglianze avanzate nei motivi di appello.
- 7.1. Preliminarmente, occorre trattare congiuntamente le doglianze contenute nel secondo motivo di appello di CP_8 (assicuratore di CP_15 , nel terzo motivo di appello di Pt_1 (assicuratore di CP_15 e nel primo motivo di appello lett. E) di CP_2 (assicuratore di CP_10 . Gli appellanti sostengono che il proprio assicurato avrebbe esteso la domanda di garanzia alle domande degli interventori tardivamente,

ossia soltanto con la prima memoria 183 c.p.c., ed invece avrebbe dovuto farlo nel primo momento utile, ossia all'udienza immediatamente successiva al dispiegato intervento.

A parere di questa Corte, non si è in presenza di alcuna decadenza, in quanto la domanda in garanzia che l'assicurato ha effettuato con la chiamata dell'assicuratore è idonea a ricomprendere tutti i danni come poi accertati in corso di giudizio in conseguenza dell'unico sinistro denunciato ed oggetto di garanzia. Pertanto, le doglianze non meritano accoglimento.

In riferimento al rapporto tra *Parte_1* e *CP_15* si rileva che debbano essere trattati congiuntamente il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello di *Parte_1* .

Essi sono infondati e devono essere respinti.

La compagnia assicuratrice individua una serie di ragioni per le quali la polizza non sarebbe operativa, tutte, a parere di questa Corte, infondate.

- 7.2. In primo luogo, la polizza non coprirebbe il sinistro occorso sia in quanto essa ha avuto effetto dal 31.12.2008 ed invece i lavori della *CP_15* hanno avuto inizio in un momento antecedente, a partire dal 27.11.2008, sia in quanto la *CP_15* ha sottoscritto la polizza in proprio e non nella qualità di mandataria dell'^{Cont} Inoltre, nella polizza non vi sarebbe alcun accenno alle opere relative al Grande Raccordo Anulare ed il premio sarebbe stato troppo basso per coprire un rischio così gravoso. Orbene, va rilevato che è circostanza acclarata che l'evento dannoso non si sia verificato il 27.11.2008 ma nel corso dei lavori, quindi, in un momento del tutto successivo alla stipula della polizza ed in corso di essa; inoltre, l'associazione temporanea di imprese non può ritenersi soggetto giuridico autonomo sicché il fatto che la *CP_15* fosse la mandataria dell'ATI durante l'esecuzione dei lavori non impedisce di per sé l'operatività della polizza.

La Corte osserva inoltre che la polizza prevede l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato dai danni che dovessero derivare nell'esecuzione dell'opera a soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale di appalto, e ciò è sufficiente perché il sinistro per cui è causa rientri nel rischio garantito dalla polizza, rischio coperto a

fronte di un premio tutt'altro che esiguo, posto che esso ammonta a 108.350,18 euro annui (diviso in due rate semestrali).

Neppure l'esistenza di altra polizza stipulata dalla CP_15 con CP_8 può escludere di per sé l'operatività della polizza conclusa con Parte_1 .

La Corte osserva tuttavia che in virtù della solidarietà prevista nei rapporti interni all'ATI (che è risultata essere composta da CP_1 e CP_15 Parte_1 essendo tenuta a manlevare CP_15 per i soli danni arrecati in proprio, è tenuta quindi alla manleva solo pro quota.

In secondo luogo, si sostiene che, trattandosi di danno riconducibile a lavori di scavo e reinterro ed anche per vibrazione del terreno, la polizza *de qua* prevederebbe dei limiti in termini di massimali e franchigie che impedirebbero alla compagnia assicuratrice di dover tenere indenne l'assicurata per l'intero ammontare.

A tal proposito la Corte evidenzia che, come emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, i danni occorsi non sono derivati solamente da lavori di scavo, reinterro e dalle vibrazioni. Infatti, la responsabilità è stata accertata sulla base di una situazione ben più complessa: la c.t.u. ha ravvisato la presenza di una falda non individuata dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato ai lavori e che avrebbero dovuto effettuare le opportune verifiche, invero omesse, al fine di non impattare con la falda presente in loco (cfr. pag 76 c.t.u.).

Quindi i suindicati limiti invocati dall'assicurazione non possono dirsi operanti nel caso di specie.

- 7.3. Peraltro, la Corte osserva che non sono stati eccepiti da Pt_1 ulteriori massimali e che, trattandosi di eccezione in senso stretto, essa non è rilevabile d'ufficio (v. Cassazione civile sez. III, 13/06/2023, n. 16899: *“In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato; ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio.”*).

7.4. Per quanto attiene alle doglianze sollevate da CP_8 in qualità di assicuratore di CP_15 la Corte rileva che esse siano parimenti infondate e come tali devono essere respinte.

7.5. Innanzitutto, l'eccezione di tardività della chiamata in garanzia deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse; infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il terzo è privo di interesse a contestare la ritualità della chiamata per inosservanza del secondo comma dell'art. 269 c.p.c., essendo tale eccezione sollevabile soltanto dall'attore. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che *"quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 269 c.p.c., comma 2, cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando la possibilità della proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonché ferma restando la possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi dell'art. 177 c.p.c., comma 1 - il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irregolarità dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata"*.

Ebbene, poiché nel caso di specie difetta una simile eccezione da parte degli attori, il motivo di appello di CP_8 deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse.

7.6. Inoltre, la doglianza relativa all'inoperatività della polizza, in quanto il sinistro rientrerebbe nelle fattispecie escluse, è infondata.

L'evento dannoso verificatosi non può essere considerato un semplice danno da vibrazioni né da impoverimento delle falde acquifere né da cedimento del terreno, parimenti l'evento occorso non può essere ridotto a mero errore di progettazione, giacché la c.t.u. ha evidenziato che alla base del dissesto vi sono state gravi omissioni di monitoraggio dell'area (cfr. CTU pag. 76, in cui si dice che c'era una falda che non è stata rilevata perché non sono state fatte le opportune verifiche e che quindi l'evento dannoso è stato conseguenza dell'intero complesso dei lavori).

- 7.7. Parimenti infondata è la doglianza inerente all'inoperatività della polizza a seguito delle reticenze che CP_8 attribuisce alla CP_15 e che determinerebbero ai sensi dell'art. 1892 c.c. e della clausola contenuta nella polizza l'annullabilità del contratto. Nello specifico, ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali di polizza denominato *“Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio”*: *“La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha **l'obbligo di manifestare tanto alla conclusione del contratto, quanto in ogni successivo momento tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.** L'assicurato, venuto a conoscenza di qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa o del materiale o dei sistemi di costruzioni, verificatesi durante l'esecuzione dell'opera deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura. Nel caso di dichiarazioni inesatte di reticenza o di omissioni di notifica di variazioni, quest'ultime **intervenute successivamente alla stipula** della copertura assicurativa, **si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1984 cod.civ**”.*

In particolare, l'assicurata avrebbe omesso di comunicare all'assicuratrice sia la predisposizione di una variante di progetto poi approvata da CP_4 sia il manifestarsi di un grave dissesto strutturale-morfologico della zona in cui la CP_15 stava lavorando, sia il progressivo manifestarsi di danni a carico degli immobili contigui al tratto di sua competenza. Inoltre, CP_15 avrebbe omesso di comunicare ad CP_8 la adozione di “provvedimenti amministrativi e di rilevanza penale nel

frattempo adottati dalle competenti Autorità per far fronte alla situazione di grave pericolo che si era venuta a creare in conseguenza dei lavori da essa svolti per conto dell' **CP_4** . Infine, la **CP_15** avrebbe omesso di sporgere denuncia di sinistro anche dopo aver ricevuto le prime diffide da parte dei proprietari degli immobili coinvolti dal sinistro, limitandosi a notificare solo l'atto di chiamata in causa dopo essere stata citata in giudizio.

Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, (v. Cassazione civile sez. III, 11/12/2024, n. 32017) *“l'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere **alterato sia in fase genetica**, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, **in sua pendenza**, il rischio diminuisce o si aggrava; tali distinte fattispecie implicano **conseguenze giuridiche diverse** atteso che nella **prima** l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di **dolo o colpa grave** dell'assicurato, ai sensi dell' articolo 1892 c.c. , chiedere **l'annullamento del contratto** e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine; b) in **manca** di dolo o colpa grave, ex articolo 1893 c.c. , **recedere dal contratto** e versare un **indennizzo inferiore** a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta; nella **seconda**, invece, l'assicuratore ha facoltà di **recedere dal contratto**, **salvo** che non preferisca, nel caso di **diminuzione** del rischio, ridurre l'entità del premio, ex articolo 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell' articolo 1898 c.c.”*.

Va premesso che nel caso di specie, **CP_8** deduce l'inoperatività della polizza per vizi genetici, visto che ella ne invoca l'annullabilità e lo stesso art. 12 della polizza richiama gli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Del resto, eventuali alterazioni verificatesi in pendenza di rapporto assicurativo avrebbero consentito all'assicurazione di recedere dal contratto soltanto nei termini di decadenza come previsti dagli artt. 1897 e 1898 c.c.

Ebbene, a parere di questa Corte, non è ravvisabile un'ipotesi di annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1892 c.c. Ciò in quanto le omissioni che CP_8 addebita alla CP_15 attengono a circostanze sopravvenute in pendenza del rapporto e non verificatesi già al momento della stipula della polizza, cioè nel 2008 (Polizza CAR/RCT n° 065590970, emessa in data 15/12/2008 dalla compagnia assicuratrice CP_8) e comunque trattasi di fatti che integrano il vero e proprio sinistro ovvero l'avverarsi del rischio previsto in polizza. Infatti, il grave dissesto, e con esso la situazione di pericolo che ne è derivata e che ha condotto alla dichiarazione di inagibilità nel 2010, si è verificato nel corso dei lavori della CP_15. Questi hanno avuto inizio il 27 novembre 2008 e solo dopo tale data i danni agli edifici hanno iniziato a manifestarsi in maniera rilevante (cfr. pag. 72 c.t.u.). La doglianza va dunque respinta.

7.8. Il decimo motivo di appello di CP_8 è invece fondato e deve essere accolto.

La Corte rileva che la polizza contratta da CP_15 con CP_8 prevedeva una ripartizione del rischio assicurato con altre compagnie assicuratrici. In particolare, in forza del disposto della clausola denominata "Coassicurazione e delega", collocata a sua volta nella sezione "Riparto di coassicurazione", la garanzia assicurativa invocata dalla Parte_19 non era a carico esclusivo dell'CP_8 ma, bensì, essa era ripartita in quote fra le Compagnie indicate nel suddetto contratto assicurativo (Parte_17 e la Controparte_34), ciascuna di esse tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota- 40% per CP_8 , 30% per Parte_17 e 30% per Controparte_34 - stante l'espressa esclusione di ogni responsabilità solidale.

La sentenza deve quindi essere riformata e, in applicazione di tale disposto contrattuale, CP_8 deve essere condannata a tenere indenne e a manlevare la CP_15 nei limiti del 40%.

7.9. A questo punto occorre affrontare le questioni sollevate nell'atto di appello di CP_2 nella qualità di assicuratore di CP_10. I motivi sono infondati e devono essere respinti.

7.10. Preliminarmente devono essere rigettate sia l'eccezione di genericità e indeterminatezza della *causa petendi* della chiamata in garanzia di CP_2 che è

invece chiara e precisa, avendo CP_10 individuato le polizze alla base del rapporto assicurativo e il sinistro per cui si chiede la copertura, sia l'eccezione relativa alla clausola compromissoria, trattandosi di arbitrato facoltativo e non obbligatorio.

- 7.11. Quanto alla dedotta prescrizione che sarebbe maturata, nella prospettazione di CP_2 alla data del 9.7.2009, la Corte rileva che il diritto non è prescritto. Il termine di prescrizione individuato dall'art. 2952 c.c. secondo la giurisprudenza di legittimità, decorre dalla proposizione della domanda del danneggiato contro il danneggiante per ottenere la liquidazione dei danni. (v. Cass. n. 2971 del 2019: *“In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento.*). Pertanto, il *dies a quo* della prescrizione deve essere individuato nel momento in cui l'assicurato, cioè CP_10 ha ricevuto la notificazione della citazione da parte dei coniugi CP_24 e Pt_7 ossia il 20 febbraio 2010, a seguito della quale la CP_10 ha prontamente chiamato in giudizio il proprio assicuratore. In tale quadro, è appena il caso di segnalare che, ai sensi dell'art. 2952 comma 4, c.c., il termine di prescrizione è definitivamente sospeso nel momento in cui l'assicuratore riceve comunicazione della richiesta risarcitoria formulata dal terzo danneggiato, ovvero dell'azione giudiziaria da questi intrapresa. Ne deriva che non può essere maturata alcuna prescrizione. Perciò il motivo di appello è infondato e deve essere respinto.

7.12. Altresì infondato è il motivo di appello di CP_2 con cui la compagnia assicurativa ritiene che la polizza non possa operare nel caso di specie in virtù dell'art. 2 delle Condizioni Particolari di Polizza.

Tale art. 2, rubricato “Opere e impianti preesistenti” prevede che sono indennizzabili i danni a *“opere e impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere anche di proprietà di terzi causati dalla costruzione delle opere delle assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione”*. Secondo l'appellante si tratterebbe di clausola applicabile al caso di specie, in quanto il sinistro è stato denunciato solo nel 2010, quando la polizza era ormai scaduta.

A parere di questa Corte, invece, detta clausola non può operare nel caso in esame, in quanto, l'art. 92 delle Condizioni Particolari Aggiuntive, nel fornire la definizione di “opere e impianti preesistenti”, delimita l'ambito di applicabilità della clausola di cui all'art.2. L'art. 92 stabilisce che: *“si definiscono opere od impianti preesistenti enti o manufatti oggetto di lavori di ristrutturazione assicurati a Partita 1) e quelli rientranti, anche parzialmente, nell'ambito di una fascia di larghezza di mt. 25, calcolati a partire dalla proiezione sul piano di campagna del perimetro esterno delle opere costruende”*.

Quindi, proprio in virtù del combinato disposto dell'art. 92 e dell'art 2, la clausola di inoperatività della polizza per i sinistri denunciati dopo la scadenza della polizza stessa opera soltanto laddove le opere e gli impianti danneggiati–rientrano anche parzialmente nella fascia di larghezza di mt. 25 dal cantiere.

Ebbene, nel caso di specie difetta del tutto la prova che gli immobili per cui è causa ricadessero nella fascia di 25 mt. dal limite del cantiere CP_10 né ciò si evince dalla c.t.u. espletata. Ciò implica che essi non possono essere qualificati “opere e impianti preesistenti”; in quest'ottica risulta carente il presupposto di operatività della clausola *de qua*, che quindi non può essere applicata al caso in esame.

Di conseguenza, la polizza deve ritenersi operativa, essendosi il sinistro verificato prima della scadenza dell'assicurazione e i motivi di appello devono essere respinti.

7.13. L'assicurazione appellante lamenta anche la mancata applicazione dei massimali previsti dal contratto assicurativo.

A tal proposito **CP_2** nel suo atto di appello incidentale ha evidenziato che:

“i) i danni causati a terzi da franamento, cedimento o rimozione di terreno ai sensi dell’art. 9 delle Condizioni Particolari di Polizza sono risarcibili nel limite massimo di euro 350.000,00 per sinistro e/o durata, con scoperto del 10 % col minimo di euro 25.000,00;

ii) i danni causati da errori di progettazione sono risarcibili per la sola ipotesi che venga ritenuta operante la Polizza n. 33.3300073160 nella misura massima di euro 2.500.000,00 per sinistro e/o durata, con scoperto del 10% con minimo di euro 30.000,00;

iii) i danni alle opere e impianti preesistenti sono risarcibili: per la Polizza n. 33.33000731 nella misura massima di euro 5.000.000,00 per sinistro e/o durata con scoperto del 10% con minimo di euro 20.000,00; per la Polizza n. 330250515 nella misura massima di euro 500.000,00 per sinistro e/o durata con scoperto del 10% con franchigia per ogni danno di euro 6.000,00;

iv) i danni da RCT per la Polizza n. 33.33000731 sono risarcibili nella misura massima di euro 5.000.000,00 per sinistro e/o durata con franchigia per ogni danno di euro 6.000,00; per la Polizza n. 330250515 nella misura massima di euro 2.500.000,00 per sinistro e/o durata e con franchigia per ogni danno di euro 10.000,00. Gli scoperti e le franchigie, ai sensi di Polizza, sono a totale carico della chiamante **CP_10** ”

Va premesso che il sinistro occorso non rientra, né nella nozione di danno da franamento, cedimento o rimozione di terreno, né in quella di danni causati da errore di progettazione, né - come già anticipato - in quella di opere e impianti preesistenti, giacché l’evento dannoso prodottosi ha una natura ben più complessa e non può essere ricondotto unicamente a uno dei suddetti tipi di sinistri; infatti, i c.t.u., nell’illustrare la natura del sinistro, hanno evidenziato che alla base del dissesto vi sono state gravi omissioni di monitoraggio dell’area.

Di conseguenza, non possono operare i massimali previsti dalla polizza per le tipologie di sinistri di cui ai numeri i); ii); iii).

Devono invece applicarsi i massimali previsti al n. iv) per la responsabilità civile verso i terzi.

In particolare, i danni da RCT per la Polizza n. 33.33000731 (valida dal 12.1.2004 al 31.10.2008) sono risarcibili nella misura massima di euro 5.000.000,00 per sinistro e/o durata con franchigia per ogni danno di euro 6.000,00, mentre, per la Polizza n. 330250515 (valida dal 31.10.2008 al 28.02.2009) nella misura massima di euro 2.500.000,00 per sinistro e/o durata e con franchigia per ogni danno di euro 10.000,00.

Pertanto, CP_2 è tenuta a manlevare CP_10 nei limiti di tali massimali, scoperti e franchigie.

Tuttavia, poiché i danni liquidati rientrano interamente in detti limiti, la sentenza deve essere confermata e quindi CP_2 va condannata a manlevare l'assicurata CP_10 dal pagamento dei danni in favore dei soggetti danneggiati, nei limiti di tali massimali, scoperti e franchigie.

7.14. Devono essere trattati congiuntamente il motivo di appello di CP_2 e quello di CP_8 attinenti alla posizione di assicuratrici di secondo rischio.

7.15. Il primo motivo di appello di CP_8, compagnia assicuratrice di CP_10 relativo alla clausola a secondo rischio rispetto alla garanzia di CP_2 è fondato e merita di essere accolto.

Di contro, deve essere respinta la doglianza di CP_2 che invece deduce l'operatività della propria polizza a secondo rischio rispetto a quella di CP_8.

Infatti, confrontando il contenuto delle polizze in parola, risulta che la polizza stipulata con CP_8 è a secondo rischio (cfr. clausola C8) delle condizioni aggiuntive della polizza n. 33721253-2: *“In quanto sussista la fattispecie e relativamente ai rischi connessi alla partecipazione dell'Assicurato a lavori di costruzione o montaggio per i quali sia stata stipulata una specifica polizza CAR o EAR comprensiva della garanzia RCT, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a dette coperture”*), mentre la polizza stipulata dalla CP_10 [...] con la CP_2 già Assicuratrice Edile non risulta essere una polizza “a secondo rischio”.

Invero, *CP_2* nel suo atto di appello cita l'art. 24 che conterrebbe la clausola a secondo rischio.

Ebbene, tale art. 24, che prevedeva la clausola a secondo rischio, è contenuto nella polizza n. 5445.00.33.33000731 (dal 12/1/2004 al 30/06/2007) e non anche nell'ultima polizza stipulata dalle parti, la n. 5445.00.33.33020515 (dal 31/10/2008 al 28/02/2009); inoltre, quest'ultima, la polizza più recente, non prevede alcuna clausola a secondo rischio e non contiene né il generico richiamo alle condizioni precedenti né tantomeno al detto articolo 24.

Del resto, la polizza stipulata dalla *Controparte_10* con *CP_2* è una polizza CAR (Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili), prevista dalla legge, in materia di appalti pubblici, a garanzia dei danni eventualmente causati a terzi nella realizzazione di grandi opere pubbliche. La polizza CAR stipulata della *CP_2* copre, dunque, tutti danni cagionati a terzi durante l'esecuzione delle opere nei limiti del massimale di polizza già citato.

Peraltro, nelle polizze *CP_2* sono specificate anche le opere oggetto dei lavori della *CP_10* e si fa espresso riferimento ai lavori di adeguamento delle corsie del Grande raccordo Anulare.

E, infatti, nel caso di specie *Controparte_10* per i lavori in questione ha stipulato due polizze CAR (Tutti i rischi della Costruzione di Opere Civili) con la *Controparte_77* (successivamente gruppo *Controparte_78* e oggi *CP_2* polizza n. 5445.00.33.33000731 e n. 5445.00.33.33020515, quest'ultima ad estensione della garanzia anche per il periodo di manutenzione dell'opera, che coprono tutti i danni derivanti a terzi e connessi alla costruzione dell'opera.

Il rischio dedotto in giudizio è, dunque, garantito dalla polizza stipulata con *CP_2* mentre *CP_8* è tenuta a rispondere solo in caso di incapacienza del massimale *CP_2*

Poiché il massimale previsto da *CP_2* è idoneo a coprire tutti i danni, soltanto *CP_2* deve essere condannata a tenere indenne e manlevare la *CP_10*

7.16. Quanto alle doglianze avanzate dalle compagnie assicuratrici di *CP_5* (*CP_11* e *Contr* la Corte evidenzia che le stesse, presupponendo il concorso

dell'assicurata nella causazione dei danni, sono tutte (tranne il quinto motivo sulle spese di cui si dirà nel prosieguo) da ritenersi assorbite dall'accoglimento della domanda concernente l'esclusione della responsabilità della CP_5 .

8. Occorre infine affrontare le doglianze attinenti alla condanna alle spese.

Vanno trattati congiuntamente, poiché tutti attinenti alla condanna alle spese di lite delle terze chiamate, l'appello di CP_41 in liquidazione, articolato in un unico motivo, i due motivi di appello di Controparte_11 (in qualità di assicuratore di Controparte_41), l'appello di Parte_1 (in qualità di assicuratore di Controparte_67 , articolato in un unico motivo, l'appello di Parte_1 (in qualità di assicuratore di CP_17 [...]), articolato in un unico motivo, l'appello di Controparte_6 , articolato in un unico motivo, il quinto motivo di appello di CP_11 e Contr (assicuratrici di CP_5), l'ottavo motivo di appello di CP_8 (assicuratore della CP_15 ed il quinto motivo di appello di CP_2 (assicuratore della CP_10 .

Essi sono fondati e devono essere accolti.

La sentenza ha disposto quanto segue in relazione alle spese di lite: *“condanna tutte le parti convenute e tutte le terze chiamate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio da rifondere in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta - per l'importo di euro €50.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.”*.

In sostanza la sentenza ha condannato tutte le terze chiamate, incluse le imprese subappaltatrici, l'appaltatrice CP_5 e le compagnie assicuratrici, alla rifusione delle spese di lite.

Tuttavia, le imprese subappaltatrici non possono considerarsi soccombenti nei confronti degli attori e degli interventori, avendo il giudice in prime cure escluso la loro responsabilità (esclusione peraltro confermata nel presente grado di giudizio).

Quindi, per il principio della soccombenza, avrebbero dovuto essere condannate alle spese le imprese appaltatrici che sono risultate responsabili.

Inoltre, devono essere accolte anche le doglianze delle assicurazioni che contestano la sentenza nella parte in cui ha condannato in solido al pagamento delle spese di

giudizio tutte “le terze chiamate” con ciò ricomprendendovi anche le stesse, verso le quali le parti istanti non possono avere azione diretta.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, laddove l'assicurato sia soccombente e l'assicurazione operi, l'assicuratore è tenuto a manlevare l'assicurato anche dalle spese di lite. Inoltre, nel rapporto tra assicuratore e assicurato, quest'ultimo deve considerarsi vittorioso qualora sia riconosciuta l'operatività della garanzia. (v. Cassazione civile sez. II, 16/09/2025, n. 25442: *In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno - difatti distinti: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute dall'assicurato per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex articolo 1917, comma 3, del Cc, che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, del Cc ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale.*).

Applicando i suddetti principi al caso di specie la condanna di CP_15 e di CP_10 a pagare le spese di lite in favore dei danneggiati comporta che le assicurazioni rispettive (CP_8 e CP_2 sono tenute a manlevare le assicurate dal pagamento delle spese di lite che queste debbano pagare ai danneggiati, escludendosi la loro condanna in via solidale.

Inoltre, essendo stata esclusa la responsabilità di CP_5, restano assorbite le questioni relative alla manleva delle assicurazioni CP_11 e Contr che comunque non possono essere condannate alle spese in favore dei danneggiati.

I motivi vanno pertanto accolti nei termini sopra esposti.

La sentenza deve perciò essere riformata dovendo essere condannate le società CP_10 CP_15 e CP_4 al pagamento delle spese di primo grado in favore degli attori e degli intervenuti.

Va revocata invece la condanna nei confronti delle subappaltatrici chiamate ed appellanti incidentali, ossia **Controparte_41** e **[...]**

Controparte_6

Va altresì revocata la condanna alle spese in favore degli attori e degli intervenuti delle compagnie **Parte_1** (chiamata da **CP_17**), **[...]** **Controparte_11** (chiamata da **Controparte_41**), **CP_11** e **Contr** (assicuratrici di **CP_5**), **CP_8** (assicuratore della **CP_15** e **CP_2** (assicuratore della **CP_10**).

Peraltro, resta fermo che le assicurazioni delle appaltatrici responsabili sono tenute a manlevare le proprie assicurate anche dal pagamento delle spese di lite a cui sono state condannate.

9. Vanno trattati congiuntamente il nono motivo di appello di **Parte_1** (assicuratore di **CP_15**, l'ottavo motivo di appello di **CP_8** (assicuratore di **CP_15**, il settimo motivo di **CP_15** ed il settimo motivo della **CP_10** poiché tutti attinenti alla liquidazione delle spese di lite in favore dei danneggiati e tutti contenenti la medesima doglianza, secondo la quale essi sono stati condannati alle spese per una somma eccessiva.

Essi sono in parte fondati.

La sentenza ha così disposto: *“condanna tutte le parti convenute e tutte le terze chiamate in solido al pagamento delle spese di giudizio da rifondere in favore di ciascuna parte attrice e di ciascuna parte intervenuta per l'importo di euro 50.000,00 oltre iva cap e rimborso spese generali al 15%.”.*

Va precisato che gli attori e gli interventori (fatta eccezione per **Persona_8** che era difeso dall'Avv. Camerini) erano tutti rappresentati dai medesimi avvocati (Avv.ti Graziano-Izzo).

Pertanto, la sentenza avrebbe dovuto stabilire che andava versata per tutte le parti difese dagli Avv.ti Graziano e Izzo – complessivamente considerate - la complessiva somma di 50.000,00 euro così come andava corrisposta in favore degli interventori rappresentati dall'altro difensore, l'Avv. Camerini, la medesima complessiva somma di 50.000,00 euro.

A questo punto, occorre però verificare se quanto liquidato dal giudice per ciascuna parte complessa come sopra considerata rientri nei parametri previsti dal d.m. 55/2014 *ratione temporis* applicabile e quindi se sia effettivamente fondata la doglianza pure sul punto mosso.

Ebbene, in relazione alle parti rappresentate dagli Avv.ti Graziano e Izzo, occorre applicare il d.m. 55/2014 aggiornato al 2018 (ossia quello vigente al tempo della liquidazione effettuata in prime cure), facendo riferimento all'ultimo scaglione ed applicando poi le maggiorazioni previste dal detto d.m. per cause di valore superiore ad euro 520.000,00 (visto che il valore della controversia è pari ad euro 950.000,00, da determinarsi in base al *decisum*, ossia alla maggiore somma di danno patrimoniale liquidato). Avendo riguardo ai parametri tabellari medi, la somma liquidabile è pari ad € 27.804,00, oltre spese generali al 15%, oltre gli aumenti previsti dall'art. 4 del dm. 55/2014 per la pluralità di parti rappresentate, somma che complessivamente conduce a ritenere che l'importo liquidato di € 50.000 euro risulta in linea con i parametri di riferimento.

Invece per quanto riguarda la parte rappresentata dall'Avv. Camerini la somma liquidabile era di € 21.387,00 oltre spese generali al 15%, quindi la sentenza va riformata nel senso che alla parte intervenuta *Per_8* va liquidata la minor somma di € 21.387,00 oltre spese generali al 15%, in luogo di 50.000 euro.

Pertanto, le doglianze devono essere accolte in questi termini perché la somma liquidata a titolo di spese di lite in favore degli interventori difesi dall'Avv. Camerini risulta essere superiore a quella spettante in base ai parametri legali, e la sentenza deve, quindi, essere sul punto riformata.

La sentenza va rettificata nel senso che *CP_4* *CP_15* e *CP_10* devono essere condannate al pagamento delle spese del primo grado di giudizio liquidate dal giudice in euro 50.000 oltre accessori nei soli confronti delle parti attrici ed intervenute rappresentate dagli Avv.ti Izzo e Graziano.

La sentenza va invece riformata nel senso che *CP_4* *CP_15* e *CP_10* vanno condannate alla minore somma di euro € 21.387,00, oltre spese generali al 15% da corrisponderci in favore della parte intervenuta e difesa dall'Avv. Camerini.

10. Deve altresì essere trattato in successione immediata ai già menzionati motivi l'appello proposto da CP_24 e Pt_7 articolato in un unico motivo, con il quale essi si dolgono di una liquidazione delle spese in loro favore inferiore rispetto a quella chiesta nella nota spesa.

Esso è infondato.

Nel caso di specie, il giudice avrebbe liquidato a titolo di spese di lite una somma inferiore a quella chiesta da CP_24 e Pt_7

Tuttavia, come specificato al punto 11 la somma riconosciuta in favore delle parti difese dagli Avv.ti Graziano e Izzo, inclusi i sig.ri CP_24 e Pt_7 è in linea con quella liquidabile secondo i parametri medi *ratione temporis* applicabili, ossia € 27.804,00, oltre spese generali al 15%, ed oltre gli aumenti previsti dall'art. 4 del dm. 55/2014.

Pertanto, la Corte rigetta l'appello incidentale CP_24 e Pt_7

11. Per quanto attiene alla condanna per lite temeraria, la Corte rileva che debbano essere trattati congiuntamente il sesto motivo di appello di CP_2 assicuratore della CP_10 il quinto motivo di appello di CP_4 il quarto motivo di appello di CP_5 , il nono motivo di appello di CP_8 (assicuratore di CP_15 , il sesto motivo di appello della CP_10 l'ottavo motivo di appello di CP_15 il nono motivo di appello di Pt_1 (assicuratore di CP_15 , il quinto motivo di appello di CP_11 e ^{Contr} assicuratrici di CP_5).

Essi appaiono fondati e meritano di essere accolti.

Infatti, nel caso di specie difettano i presupposti di una lite temeraria.

Il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. contempla un'ipotesi di lite temeraria "attenuata" rispetto a quella prevista nel primo comma, in quanto prevede la possibilità di applicare una misura a carattere sanzionatorio, la condanna ad una somma equitativamente determinata, in presenza di un comportamento della parte quantomeno pretestuoso che si risolve in un abuso dello strumento processuale. (v. Cassazione civile sez. II, 21/11/2017, n. 27623: "*La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile,*

volta - con finalità deflative del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.").

Né può dirsi sussistente un abuso del processo per il mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio e che può *“rallentare ulteriormente la giustizia”* (pag. 14 sentenza primo grado). Infatti la giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. I, 25/12/2024, n. 34429) ha chiarito che *“La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.”).*

Ebbene, nel caso di specie non è ravvisabile un simile comportamento dei soccombenti che hanno resistito in giudizio esercitando legittimamente il loro diritto di difesa in una controversia articolata e complessa.

La sentenza deve quindi essere riformata con l'eliminazione della condanna per lite temeraria ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.

12. Devono essere trattati congiuntamente poiché tutti attinenti alla violazione dell'art. 97 c.p.c. il terzo motivo di appello di CP_5 ed il quinto motivo di appello di CP_11 e ^{Contr} assicuratori di CP_5), con i quali ci si duole della condanna in solido per tutti i soccombenti senza graduazione della ripartizione delle spese in virtù del principio di proporzionalità e quindi senza considerare che CP_5 era stata

condannata dal primo giudice alla esigua somma di 5.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.

Rileva la Corte che le doglianze sono assorbite dalla riforma della sentenza di primo grado nel senso che nessuna responsabilità è ravvisabile in capo a CP_5 , neppure per la somma di 5.000,00.

13. Infine, deve essere esaminata la doglianza contenuta nel settimo motivo di appello della CP_10 con la quale ci si duole del fatto che il giudice in prime cure abbia posto a carico delle convenute anche le spese di ctp, che invece rientrerebbero già nella liquidazione delle spese di lite.

La doglianza è infondata e deve essere rigettata.

La giurisprudenza ha più volte affermato che *“le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1”* (cfr. Cassazione civile sez. un., 10/07/2017, (ud. 20/06/2017- dep. 10/07/2017) - n. 16990; Cass. n. 26729 del 2024).

Dunque, esse rientrano nella liquidazione delle spese processuali e quindi correttamente il giudice in prime cure ha posto a carico delle convenute soccombenti le spese di ctp.

Il settimo motivo di appello della CP_10 deve quindi essere respinto.

14. Quanto alle spese del secondo grado di giudizio va rilevato quanto segue.

Risultano soccombenti, nei confronti dei danneggiati, CP_4 CP_15 e CP_10. Questi ultimi, di conseguenza, devono essere condannati in solido in favore dei danneggiati attori e intervenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi del d.m. 55/2014 quinto scaglione per CP_18 CP_19 CP_20 terzo scaglione per CP_22 CP_23 Parte_5 Parte_5 Parte_6 sesto scaglione per Controparte_24 e Parte_7 ; quinto scaglione per [...] CP_25 e CP_26 sesto scaglione per CP_40 e CP_39 Parte_1 e CP_8 sono tenute in solido a manlevare l'assicurata CP_15 anche da tali spese di lite.

Parimenti, CP_2 è tenuta a manlevare l'assicurata CP_10 anche dalle dette spese di lite.

Nel rapporto tra CP_8 e CP_10 le spese anche di primo grado vanno compensate atteso che CP_8 era titolare di una polizza ed è stata per questo evocata in giudizio.

Nel rapporto tra CP_10 e CP_2 quest'ultima è soccombente e quindi va condannata alle spese di secondo grado che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi del d.m. 55/2014, ultimo scaglione tabella XII.

Nel rapporto tra CP_15 e le proprie compagnie assicuratrici queste ultime sono soccombenti e vanno condannate in solido, in favore della propria assicurata, alle spese, che si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai valori medi del d.m. 55/2014, ultimo scaglione tabella XII.

Nel rapporto tra CP_79 Controparte_67 affini Pa le spese sono compensate, poiché in primo grado c'è stata rinuncia al giudizio.

Nel rapporto tra Controparte_67 e la propria assicuratrice Parte_1 le spese sono compensate in virtù della rinuncia in primo grado della prima e del contegno processuale assunto nel secondo grado.

Nel rapporto tra CP_10 e le imprese subappaltatrici chiamate è soccombente la prima. Quindi CP_10 va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna subappaltatrice CP_41 e Parte_21 ex d.m. 55/2014, valori medi ultimo scaglione tabella XII.

La Corte compensa invece le spese nei rapporti con le assicurazioni delle subappaltatrici Parte_1 e Controparte_11 in relazione al ruolo ancillare svolto nel presente giudizio.

CP_2 è tenuta a manlevare CP_10 anche da queste spese di lite, nei limiti del massimale.

Nel rapporto tra CP_5 ed i danneggiati, questi ultimi sono soccombenti e vanno condannati in favore della prima, alle spese di lite anche di primo grado atteso che la riforma della sentenza di primo grado determina la rivisitazione anche delle spese di primo grado. Le spese si liquidano come da dispositivo avendo riguardo ai parametri medi, ultimo scaglione del dm 55/2014 aggiornato Tabella XII.

Le spese vanno invece compensate nei rapporti tra danneggiati e le compagnie assicuratrici di CP_5 , CP_11 e Contr atteso il ruolo ancillare in relazione ai rapporti di garanzia.

Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 n. 115, come successivamente modificato e integrato, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico: a) degli appellanti incidentali CP_24 e Pt_7 b) degli appellanti incidentali CP_39 e CP_40

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...] anche in via incidentale e sugli appelli incidentali proposti da CP_2 [...] CP_4 Controparte_5 CP_8 Controparte_9 [...] Controparte_10 CP_15 . Parte_3 in proprio e in qualità di A.T.I. , CP_39 e CP_40 quali eredi di Persona_8 [...] Parte_21 Controparte_11 e CP_13 [...], Controparte_80 Parte_7 Controparte_11 [...] CP_42 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 13820/2018 pubblicata il 05/07/2018 così provvede:

1. accoglie l'appello proposto, anche in via incidentale, da Parte_1 [...] e gli appelli incidentali proposti da CP_2 CP_4 Controparte_5 CP_8 Controparte_9 [...] CP_10 CP_15 Parte_3 in proprio e in qualità di CP_46 [...] Parte_21 e CP_13 , Controparte_11 [...] Controparte_42 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata e, quindi, revocata la condanna per lite temeraria e revocate altresì le condanne al pagamento in solido delle spese di primo grado in favore degli attori e degli intervenuti a carico di tutte le compagnie assicuratrici chiamate e delle subappaltatrici chiamate in causa, così provvede:

- rigetta le domande di danno non patrimoniale proposte dagli attori in primo grado e dagli intervenuti in primo grado;

- condanna **CP_2** a tenere indenne e manlevare **Controparte_10** nei limiti dei massimali di polizza, dal pagamento dei danni patrimoniali e delle spese di lite di primo e secondo grado;

- condanna in solido **Parte_1** -nei limiti della quota interna di **[...]** **Controparte_81** in qualità di mandataria ATI- e **CP_8** , nei limiti del 40%, a tenere indenne e manlevare **Controparte_81** dal pagamento dei danni patrimoniali e delle spese di lite di primo e secondo grado;

- condanna, in solido, **CP_4** **CP_15** **Parte_22** al pagamento delle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi euro 50.000 oltre accessori, nei soli confronti delle parti attrici ed intervenute in primo grado **CP_18** **CP_19** **Controparte_82** **CP_23** **[...]** **Parte_5** **Parte_5** **Controparte_83** e **Pt_7** **[...]** **Controparte_25** e **CP_26** in quanto rappresentate in primo grado dagli Avv.ti Izzo e Graziano;

- condanna in solido **Controparte_84** . **Parte_22** al pagamento delle spese di primo grado per la somma di complessivi euro €21.387,00, oltre spese generali al 15% iva e cpa, in favore degli intervenuti in primo grado **CP_40** e **CP_39** come ivi rappresentati dall'avv. Camerini;

2. rigetta l'appello incidentale di **CP_24** e **Pt_7** e l'appello incidentale di **CP_39** e **CP_40**

3. conferma per il resto la sentenza di primo grado;

4. condanna in solido **CP_4** , **CP_15** **Parte_22** al pagamento in favore di **CP_18** **CP_19** **CP_20** delle spese di secondo grado che si liquidano in complessivi € 14.317,00, oltre spese generali al 15% iva e cpa;

5. condanna in solido **CP_4** , **CP_15** **Parte_22** al pagamento in favore di **CP_22** **CP_23** **Parte_5** **[...]** **Pt_5** **Parte_6** delle spese di secondo grado che si liquidano in complessivi €5.809,00, oltre spese generali al 15% iva e cpa;

6. condanna in solido CP_4 , CP_15 Parte_22 al pagamento in favore di Controparte_24 e Parte_7 delle spese di secondo grado che si liquidano in complessivi € 26.155,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
7. condanna in solido CP_4 , CP_15 Parte_22 al pagamento in favore di Controparte_25 e CP_26 delle spese di secondo grado che si liquidano in complessivi €14.317,00, oltre spese generali al 15% iva e cpa;
8. condanna in solido CP_4 , CP_15 Parte_22 al pagamento delle spese di lite di secondo grado in favore di CP_40 e CP_39 [...] di complessivi € 20.119,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
9. condanna in solido Parte_1 , -nei limiti della quota di CP_15 quale mandataria Cont - e CP_8 , nei limiti del 40%, a tenere indenne e a manlevare l'assicurata Controparte_81 anche dalle spese di secondo grado;
10. condanna CP_2 a tenere indenne e a manlevare l'assicurata Controparte_10 anche dalle spese di secondo grado;
11. compensa le spese di primo e secondo grado tra CP_8 e CP_10 [...] ;
12. condanna CP_2 al pagamento in favore di Controparte_10 delle spese di secondo grado che si liquidano in € 34.001,00, oltre spese generali al 15% iva e cpa;
13. condanna Parte_1 , -nei limiti della quota di responsabilità in proprio di CP_15 e CP_8 , nei limiti del 40%, in solido al pagamento in favore di Controparte_81 delle spese di secondo grado che si liquidano in € 34.001,00, oltre spese generali al 15% iva e cpa;
14. compensa le spese di secondo grado tra Parte_23 [...] CP_67
15. compensa le spese di secondo grado tra Controparte_67 e CP_67 e la propria assicuratrice Parte_1 ;

16. condanna *Controparte_10* al pagamento delle spese di secondo grado in favore delle subappaltatrici *CP_41* e *Parte_21* liquidate per ciascuna in € 34.001 oltre spese generali del 15% iva e cap come per legge;

17. compensa le spese di secondo grado nei rapporti tra le subappaltatrici e [...] *Parte_1* e *Controparte_11*

18. condanna gli attori di primo grado e gli intervenuti in primo grado in solido tra loro al pagamento in favore di *CP_5* delle spese di primo grado che si liquidano in euro €37.951,00, oltre spese generali al 15%, e di secondo grado che si liquidano in euro € 34.001,00, oltre spese generali al 15%;

19. compensa le spese di secondo grado tra gli attori in primo grado e gli intervenuti in primo grado *Controparte_11* e ^{Contr} *CP_5* uali compagnie assicuratrici di

20. compensa le spese di secondo grado tra gli appellanti e *Controparte_33* ;

21. nulla in ordine alle spese delle parti appellate contumaci *Controparte_48* [...] e *Parte_8*

22. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 n. 115, come successivamente modificato e integrato, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico: a) degli appellanti incidentali *CP_24* e *Pt_7* b) degli appellanti incidentali *CP_39* e *CP_40*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.2.2026

Il Consigliere estensore
-Domenica Capezzera-

Il Presidente
- Alberto Tilocca-